

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative 3.52, 3.53, 9.029, 14.11 e 14.12 del Governo, 22.230 e 22.231 del Relatore, 22.021, 24.4, 27.93, 34.014, 37.14, 40.021, 43.039, 46.054, 46.055, 46.056, 49.38, 50.5, 52.027, 52.028, 52.029, 57.31, 57.32, 57.055, 60.068, 60.069, 60.070, 62.35, 64.13 e 64.020 del Governo e relativi subemendamenti</i>)	31
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	74
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative 21.014, 22.232, 26.24, 26.09, 34.19, 41.013, 43.38, 47.49, 49.39, 53.047 e 56.08 del Relatore</i>)	100
ALLEGATO 4 (<i>Riformulazione dell'articolo aggiuntivo Boccadutri 13.06 e dell'articolo aggiuntivo Di Salvo 54.09</i>)	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30
ERRATA CORRIGE	30

SEDE REFERENTE

Venerdì 26 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 12.15.

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

C. 4444 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che sono stati presentati subemendamenti

alle proposte emendative 3.52, 3.53, 9.029, 14.11, 14.12, 22.021, 24.4, 25.43, 25.44, 27.93, 34.014, 37.14, 40.021, 43.039, 46.054, 46.055, 46.056, 49.38, 50.5, 52.027, 52.028, 52.029, 57.31, 57.32, 57.055, 60.068, 60.069, 60.070, 62.35, 64.13 e 64.020 del Governo e 22.230 e 22.231 del relatore (*vedi allegato 1*), che risultano ammissibili. Avverte inoltre che il relatore ha presentato l'articolo aggiuntivo 26.09 (*vedi allegato 3*), per il quale fissa il termine di un'ora per la presentazione dei subemendamenti. Dà quindi conto delle sostituzioni effettuate dai gruppi.

Rocco PALESE (Misto-CR) chiede il ritiro dell'emendamento 3.53 del Governo, che stanziava 40 milioni di euro a favore di Federconsorzi, cifra peraltro del tutto insufficiente rispetto alle finalità dichiarate. Manifesta, quindi, la forte contrarietà del suo gruppo oltre che nel merito, anche nel metodo, dal momento che l'emendamento, aggravando i conti pubblici, si pone in

contrasto con le finalità del provvedimento, che si configura come una manovra correttiva.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) si associa, a nome del suo gruppo, alla richiesta di ritiro dell'emendamento 3.53 del Governo, che rappresenta un vero e proprio condono per la cattiva amministrazione di Federconsorzi, stanziando a tal fine risorse che, invece, sarebbe preferibile, destinare alle province. Ritiene, quindi, il ritiro dell'emendamento pregiudiziale ai fini di una corretta e non ostruzionistica discussione del provvedimento.

Arturo SCOTTO (MDP), a nome del proprio gruppo, chiede che venga anticipata la discussione sulla tematica dei *voucher*, ritenendola pregiudiziale rispetto al resto della manovra.

Francesco CARRIERO (M5S), associandosi alle considerazioni dei colleghi, invita il Governo a ritirare l'emendamento 3.53. Nel rammentare che sono state dichiarate inammissibili le proposte emendative delle opposizioni che recavano aggravii di spesa, ritiene il ritiro dell'emendamento 3.53 pregiudiziale al corretto andamento dell'esame del provvedimento, che dovrebbe svolgersi, a suo avviso, sulle questioni prioritarie emerse nel corso del dibattito, segnatamente quelle relative agli enti locali e ai *voucher*.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) si associa, a nome del suo gruppo, alla richiesta testé avanzata al Governo di ritiro dell'emendamento 3.53. Ciò consentirebbe di recuperare importanti risorse al fine di concentrarle su alcuni temi che incidono significativamente sulla realtà socio-economica del Paese e che, pertanto, il suo gruppo ritiene prioritari. Si riferisce agli interventi a favore degli enti locali, e in particolare delle province; agli interventi *post* terremoto e a quelli legati agli eventi calamitosi (materia sulla quale riconosce al relatore Guerra di aver sin qui svolto un buon lavoro); agli stanziamenti a favore

del Fondo per le non autosufficienze e a misure in materia di politiche sociali.

Ritiene inoltre che il Governo debba sciogliere al più presto il nodo legato alle proposte emendative in materia di lavoro accessorio, che rappresenta un tema molto delicato anche sotto profilo degli equilibri interni alla maggioranza.

Preannuncia, quindi, l'indisponibilità del suo gruppo a fare sedute notturne che possono prestarsi a « colpi di mano » e ribadisce la necessità che la Commissione sia posta nelle condizioni di lavorare in maniera ordinata e di poter sfruttare appieno la possibilità di apportare interventi migliorativi alla manovra correttiva dei conti pubblici in esame. Dichiarò, quindi, che, se non si verificheranno tali condizioni, il suo gruppo non potrà più assicurare una piena collaborazione al buon andamento dei lavori.

Luca PASTORINO (SI-SEL-POS), nell'associarsi alla richiesta avanzata dalle altre forze di opposizione di ritiro dell'emendamento 3.53 del Governo, si dichiara sconcertato per la scelta operata dall'Esecutivo di stanziare 40 milioni di euro a favore di Federconsorzi, a fronte delle vere e proprie emergenze che riguardano le province e le scuole che versano in condizioni disastrose.

Con riferimento alla questione del lavoro accessorio, chiede al Governo di chiarire se intenda presentare un proprio emendamento, facendo presente che, qualora ciò accadesse, l'Esecutivo assumerebbe un atteggiamento poco serio, considerato che è già intervenuto sul tema con un apposito decreto-legge, allo scopo di evitare la consultazione referendaria che avrebbe dovuto svolgersi la prossima domenica.

Ribadisce dunque che dal modo in cui verranno affrontati i due temi sollevati dipenderà la disponibilità alla collaborazione da parte del suo gruppo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dichiara di accogliere la richiesta avanzata per primo dall'onorevole Scotto di anticipare la discussione sulle proposte emendative

aventi ad oggetto il lavoro accessorio, prevedendo che tale discussione possa svolgersi alla ripresa pomeridiana dei lavori.

In relazione all'andamento dei lavori, osserva che sinora, grazie anche alla tempestività delle risposte fornite dal relatore e alla correttezza dei gruppi di opposizione, la Commissione è riuscita a svolgere un buon lavoro in un clima sereno e costruttivo. Ritiene che sia dovere della Commissione completare l'esame del decreto-legge mantenendo lo stesso clima, considerato anche che, data la scadenza ravvicinata del termine per la sua conversione, solo questo ramo del Parlamento, di fatto, ha la possibilità di emendarla.

Con riferimento agli interventi prioritari evidenziati dall'onorevole Alberto Giorgetti ritiene che il Governo possa compiere un'ulteriore verifica al fine di individuare risorse per fornire la copertura ad alcune proposte emendative concernenti il Fondo per le non autosufficienze e interventi in materia di politiche sociali, che, a suo avviso, potrebbero essere approvate dalla Commissione all'unanimità.

Il Viceministro Enrico MORANDO conferma oggi quanto già dichiarato nella seduta di ieri circa il fatto che il Governo non presenterà una sua proposta emendativa in materia di lavoro accessorio. Su questo tema l'esecutivo manifesterà la propria posizione nel momento in cui fornirà il parere sulle proposte emendative presentate da diversi gruppi. Dichiarò inoltre di non avere alcuna contrarietà rispetto all'anticipazione della discussione su questo delicato tema, nei termini preannunciati dal presidente Boccia. Aggiunge, infine, che è anche interesse del Governo che tale discussione si svolga in maniera trasparente.

In relazione alla richiesta avanzata dai gruppi di opposizione di ritiro dell'emendamento 3.53 precisa che la presentazione di tale emendamento è frutto, come noto, di una decisione collegiale del Governo, che rappresenta comunque una scelta da lui condivisa e della quale si assume la responsabilità. Preannuncia pertanto che

consulterà il Governo al fine di assumere una decisione in merito alla richiesta dei gruppi di opposizione. Senza entrare nel merito della discussione sull'emendamento 3.53, ritiene in questa sede doveroso segnalare che si tratta di un emendamento rivolto finalmente ad affrontare un problema risalente a tempi remoti e pertanto lo ritiene un atto di coraggio dopo cinquant'anni di codardia. Sotto il profilo del metodo, riconosce tuttavia la fondatezza di alcune osservazioni svolte da rappresentanti di gruppi di opposizione e legate al fatto che il provvedimento in esame non contiene misure concernenti nello specifico il settore dei consorzi agrari.

Laura CASTELLI (M5S), intervenendo sulla questione del lavoro accessorio invita il Governo ad assumere una posizione chiara, adombrando il rischio che siano presentate riformulazioni dietro le quali si nasconde la posizione del Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, assicura che le riformulazioni di emendamenti che saranno eventualmente presentate dal relatore, saranno, come sempre, strettamente attinenti al testo degli emendamenti presentati.

Rocco PALESE (Misto-CR) ribadisce la necessità che, per l'ordinato prosieguo dei lavori, il Governo fornisca al più presto una risposta alla richiesta di ritiro dell'emendamento 3.53. Considerate che vi sono comunque molte questioni ancora irrisolte, ritiene che la Commissione debba prevedere congrui tempi per l'esame delle restanti proposte emendative.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) avanza una richiesta di sospensione dei lavori, sino a quando il Governo non assume una decisione in merito alla richiesta di ritiro dell'emendamento 3.53.

Francesco CARIELLO (M5S) ritiene anch'egli che sia pregiudiziale rispetto al prosieguo dei lavori conoscere l'intendimento del Governo in merito al ritiro dell'emendamento 3.53. Rileva, quindi, la

necessità che i lavori proseguano solo dopo che il Governo avrà risolto le questioni tutt'ora aperte.

Il Viceministro Enrico MORANDO, in merito alla richiesta di ritiro dell'emendamento 3.53 del Governo, fa presente che la stessa verrà sottoposta alle valutazioni del Governo. Avverte, quindi, che, qualora ci fossero le condizioni per una ripresa regolare dei lavori, la Commissione potrebbe procedere con l'esame delle proposte emendative concernenti il lavoro accessorio, riferite a diversi articoli, e, successivamente, affrontare il tema delle province.

Francesco BOCCIA, *presidente*, sottolineando l'importanza delle norme contenute nel decreto-legge in titolo e la necessità di concluderne rapidamente l'esame ai fini della conversione, propone di sospendere la seduta fino alle 15.30 per consentire al Governo di fare le sue valutazioni circa la proposta emendativa 3.53 e, alla ripresa, considerato che l'Esecutivo è in grado di formulare il parere sulla più parte delle proposte emendative presentate, di iniziare l'esame degli emendamenti riguardanti il lavoro accessorio e, successivamente, di quelli riguardanti gli enti locali.

Francesco CARIELLO (M5S) chiede di poter segnalare le proposte emendative relative al lavoro accessorio, inizialmente non oggetto di segnalazione daparte del suo gruppo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, invita l'onorevole Cariello a comunicare le segnalazioni agli uffici. Non essendovi obiezioni, sospende, quindi, la seduta fino alle ore 15.30.

La seduta, sospesa alle 13.20, riprende alle 16.15.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che il Governo ha ritirato gli emendamenti 25.43 e 25.44.

Il Viceministro Enrico MORANDO, all'esito della discussione svoltasi nel corso della parte antimeridiana della seduta, ribadendo la posizione del Governo nel merito nonché la convinzione che sia necessario un intervento in materia, ritira l'emendamento 3.53, preannunciando, tuttavia, che la questione dovrà essere nuovamente affrontata, nel più breve tempo possibile, in un diverso provvedimento. Sottolinea, quindi, che il ritiro dell'emendamento del Governo ha l'unico scopo di consentire alla Commissione bilancio di proseguire i lavori nel medesimo clima di proficua collaborazione sperimentato nei giorni precedenti.

Rocco PALESE (Misto-CR), nel prendere atto della responsabile decisione del Governo, ricorda che esistono altre soluzioni praticabili, compresa quella sottoporre la questione all'autorità giudiziaria, anche in considerazione degli sprechi fin qui documentati da parte di Federconsorzi.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che, come concordato sulla base della richiesta dell'onorevole Scotto, i lavori della Commissione riprenderanno con l'esame delle proposte emendative relative al lavoro accessorio, che sono state raccolte in un unico fascicolo, in distribuzione, con l'obiettivo di facilitarne l'esame.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, in considerazione della delicatezza del tema, nel sollecitare i colleghi ad intervenire per esprimere le proprie posizioni, si riserva, all'esito della discussione, di valutare la presentazione di nuove proposte emendative o la riformulazione di quelle già presentate.

Titti DI SALVO (PD), prima di procedere all'illustrazione del suo articolo aggiuntivo 54.09, con l'intento di sgomberare il campo da erronee interpretazioni, ritiene opportuno fare un breve riferimento alla complessa vicenda dei *voucher*, che il Governo ha giustamente deciso di abolire con decreto-legge, in considerazione degli

abusi documentati. A tale proposito, ricorda che il Partito Democratico, prima ancora che la CGIL avviasse la raccolta di firme per il referendum abrogativo, aveva avviato la riflessione sul fenomeno e che il Governo aveva deciso di intervenire per garantire la tracciabilità delle prestazioni. Con riferimento al suo articolo aggiuntivo, precisa che si tratta non di una reintroduzione del *voucher*, come affermato da alcuni, ma di una regolamentazione del lavoro occasionale, vale a dire del lavoro che non è organico ai processi produttivi. Chiarisce che, per quanto riguarda l'esigenza delle famiglie di ricorrere a prestazioni occasionali, la soluzione è rappresentata: dal « libretto di famiglia », mentre per quanto riguarda le imprese viene regolamentato un vero e proprio istituto contrattuale, caratterizzato, fra l'altro, dalla registrazione presso una piattaforma telematica dell'INPS sia dei committenti sia dei prestatori di lavoro occasionale; dal pagamento in forme tracciabili; dall'applicazione al valore nominale del buono di una tassazione del 33 per cento, analoga ai contratti di lavoro. Nel ricordare, da ultimo, il suo articolo aggiuntivo esclude dal ricorso al lavoro occasionale il settore dell'edilizia e le attività lavorative rese nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, segnala che l'obiettivo del suo articolo aggiuntivo è quello di avviare la lotta al lavoro nero, difendendo le fasce più deboli.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che l'impressione è che il contrasto interno al Partito Democratico stia complicando l'andamento dei lavori della Commissione. Chiede, quindi, chiarimenti alla presidenza circa la prosecuzione dei lavori ed i tempi per votare il mandato al relatore. Nell'esprimere il suo disappunto circa la dilatazione dei tempi del dibattito legato ai *voucher* e la predisposizione di un apposito fascicolo contenente le relative proposte emendative, fa presente che anche altre tematiche meriterebbero un tale approfondimento, in particolare la questione Alitalia, in considerazione della

sua importanza strategica e della gravità dei conti. In conclusione, fa presenti le problematiche segnalate dal suo gruppo che meriterebbero un approfondito dibattito, in particolare il rifinanziamento pieno delle province, in modo tale che possano riprendere ad esercitare funzioni fondamentali quali la sicurezza, le scuole e la casa, i problemi connessi ai terremoti e agli eventi calamitosi e le misure a sostegno dei soggetti deboli attraverso il rifinanziamento e l'aumento delle risorse destinate al Fondo nazionale per le politiche sociali e al Fondo nazionale per la non autosufficienza.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel premettere che il fascicolo delle proposte emendative relative al lavoro occasionale e accessorio è stato predisposto per consentire un comodo e ordinato svolgimento dei lavori della Commissione e che lo stesso è avvenuto anche per gli emendamenti del Governo e relativi subemendamenti, comunica che potrà intervenire sul complesso delle proposte emendative un deputato per gruppo e successivamente, passando all'esame dei singoli emendamenti, i firmatari degli stessi, cercando di esaurire il dibattito in un'ora. Nel ricordare che l'ufficio di presidenza ha deliberato di concludere i lavori entro la mattinata di domani, invita la Commissione ad aggiornarsi sulla prosecuzione dei lavori dopo la conclusione dell'esame delle proposte emendative relative al lavoro occasionale e agli enti locali.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, concorda sulle modalità di prosecuzione dei lavori della Commissione esplicitate dalla Presidenza.

Rocco PALESE (Misto-CR), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che il suo gruppo è disponibile a procedere senza sospensioni fino alla votazione del mandato al relatore.

Arturo SCOTTO (MDP), fa presente, preliminarmente, che la manovra di correzione dei conti pubblici si è resa neces-

saria a causa della gestione ardita e superficiale da parte del Governo precedente e che tale gestione è stata fortemente influenzata dalla causa referendaria. Nel sottolineare come l'esame del provvedimento in titolo non rappresenti la sede giusta per affrontare la discussione sui *voucher* e nel ricordare che il 28 maggio prossimo si sarebbe dovuta svolgere la consultazione referendaria per l'abrogazione dei *voucher* medesimi, stigmatizza quello che, a suo giudizio, si configura come un vero e proprio «furto di referendum». Raccomandando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Incerti 55.016, volto a disciplinare le prestazioni meramente occasionali attraverso il «libretto famiglia», fa presente che le bozze di emendamento del relatore che circolano in via informale recano solo la sostituzione l'acronimo «Presto» con la dizione «contratto di prestazione occasionale», di fatto reintroducendo i *voucher* senza alcuna garanzia. Evidenziando l'infondatezza della teoria secondo cui l'assenza dei *voucher* produce lavoro nero, fa presente che il lavoro occasionale non rappresenta certo l'arma giusta per contrastare il fenomeno in questione: a suo avviso, infatti, l'intento della maggioranza è solo quello di tenere basso il costo del lavoro per attrarre gli investitori stranieri. Invita, quindi, il Governo ad aprire una seria discussione sul tema con le parti sociali.

Francesco CARIELLO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti alla presidenza circa le bozze di emendamento del relatore cui ha testé fatto riferimento l'onorevole Scotto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, fa presente che attualmente non risulta in circolazione alcuna bozza di emendamento del relatore.

Cesare DAMIANO (PD), nel premettere che l'articolo aggiuntivo Incerti 55.016 reca un errore nella formulazione, già segnalata agli uffici, e che risulta pertanto necessario cancellare il periodo «o da comuni con popolazione inferiore a die-

cimila abitanti», sottolinea di essere sempre stato favorevole ai *voucher*. A tale riguardo, rammenta come egli stesso, da Ministro del lavoro, ne ha disciplinato per primo l'introduzione, prevedendone l'utilizzo nel settore agricolo, in modo tale da impiegare studenti e lavoratori. Nel sottolineare come la *ratio* sottesa all'introduzione dei *voucher* consistesse nel far emergere il lavoro nero, osserva come l'abrogazione di tali strumenti per le famiglie abbia determinato un vero e proprio vuoto normativo. Ritiene che per le imprese, invece, non vi sia alcun vuoto normativo, potendo le stesse fare ricorso allo strumento del *job on call*, a quello del contratto a termine e anche quello del lavoro interinale. Sottolineando che lo strumento del *voucher* per le imprese avrebbe un costo minore rispetto agli altri strumenti citati e che questa sia la vera ragione per cui si vuole, in via surrettizia, reintrodurre tale strumento, auspica che sul tema possa aprirsi un serio confronto tra il Governo e le parti sociali. Evidenziando, quindi, come il 28 maggio avrebbe dovuto svolgersi il referendum per l'abrogazione della disposizione istitutiva dei *voucher*, ritiene, a maggior ragione, che lo strumento in questione, anche per una questione di opportunità, non debba essere reintrodotta per le imprese. Ricordando infine che, con il *Jobs Act*, il Governo ha voluto procedere ad una sorta «disboscamento» delle diverse forme di lavoro contemplate dalla normativa previgente, osserva come, con il provvedimento in discussione, si voglia invece, andare in una direzione del tutto opposta, introducendo una nuova fattispecie, priva di adeguate tutele, a cavallo tra il «*job on call*» e l'abrogato *voucher*.

Rocco PALESE (Misto-CR) si riserva di intervenire quando sarà disponibile l'emendamento del relatore sulla materia in discussione.

Laura CASTELLI (M5S) ritiene che si stia utilizzando il tema dei *voucher* in modo strumentale. Nel richiamare l'audizione della CGIL in Commissione, eviden-

zia come vi sia una forte pressione sulla questione, che distoglie l'attenzione da altri temi altrettanto importanti. Richiama, infatti, l'intervento dell'onorevole Giorgetti, fa notare che il tema del gioco d'azzardo, altrettanto rilevante, non abbia ricevuto la stessa attenzione.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) considera quella dei *voucher* una questione rilevante che ha avuto una certa eco mediatica a causa della posizione di alcuni gruppi di maggioranza. A tale riguardo, ricorda che il suo gruppo ha sempre considerato sbagliato eliminare del tutto tale strumento, auspicandone, invece, una revisione. Ritiene, quindi, che il Governo stia cercando di eludere le proprie responsabilità, in quanto, in un primo momento, in vista del referendum, ha abrogato i *voucher*, oggi, invece, dichiara che è il Parlamento a dover decidere sul tema.

Sottolinea altresì la mancanza di coerenza del gruppo del Partito Democratico, che, avendo sostenuto, in un primo momento, l'utilità dei *voucher* al fine di contrastare il lavoro nero, ha successivamente votato a favore dell'eliminazione di tale strumento.

Ciò premesso, nel ritenere che il *voucher* rappresenti uno strumento utile non solo per le famiglie, ma anche per le imprese, purché non se ne faccia abuso, osserva come sarebbe stato meglio svolgere il referendum, dando ai cittadini la possibilità di esprimersi. Riservandosi di intervenire quando sarà disponibile un testo del relatore, annuncia, infine, che su questo tema non permetterà che la propria opinione sia condizionata dalle agenzie di stampa o dai «lobbisti», che su questa questione specifica sono rappresentati dai sindacati.

Giulio MARCON (SI-SEL-POS), esprimendo la propria solidarietà alla CGIL e rammentando che la questione dei *voucher* riguarda i diritti dei lavoratori, ritiene che il Governo precedente ha negato la concertazione con le parti sociali, imponendo unilateralmente una serie di riforme.

Ricorda che, nonostante le dichiarazioni di altri gruppi parlamentari, il suo gruppo è l'unico ad aver presentato una proposta di legge per l'eliminazione dei *voucher*, che hanno il solo scopo di ridurre gli oneri a carico dei datori di lavoro e di pregiudicare i diritti dei lavoratori.

Ritiene, quindi, che il Governo abbia compiuto una forzatura introducendo il tema dei *voucher* nel decreto-legge all'esame, ledendo i diritti dei cittadini e non permettendo lo svolgimento della consultazione referendaria. Per tali ragioni, preannuncia, il voto contrario del suo gruppo su tutti gli emendamenti che hanno lo scopo di reintrodurre lo strumento in questione.

Carlo DELL'ARINGA (PD), nel sottolineare l'importanza del tema affrontato dalle proposte emendative in esame, rileva la necessità di svolgere su di esso una compiuta riflessione, al fine di approfondirne i rilevanti aspetti tecnici. Reputa infatti che, dalle proposte emendative presentate, emerga la difficoltà di trarre una sintesi efficace e coerente per regolare una tipologia di rapporto lavorativo la quale presenta molte peculiarità.

Al riguardo, rileva come il tema del lavoro accessorio debba essere affrontato svolgendo un'adeguata istruttoria, che coinvolga le parti sociali nel confronto con le forze politiche, come già avvenuto in occasione della riforma del sistema pensionistico. Sottolinea come sarebbe stato opportuno utilizzare uno strumento legislativo specifico, soprattutto al fine di dirimere le questioni più delicate, connesse alla regolamentazione del lavoro accessorio nell'ambito delle imprese.

Ribadisce quindi l'opportunità che il Governo valuti i numerosi elementi di debolezza insiti nel percorso intrapreso; in assenza di un reale confronto sulle tematiche in esame, ritiene ci sia il rischio concreto di creare divisioni all'interno di tutte le parti sociali, compreso il settore delle imprese, il quale è attualmente impegnato nella riforma delle relazioni sindacali.

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE) rammenta innanzitutto come il suo gruppo abbia valutato in modo fortemente negativo la scelta del Governo di abolire i *voucher* e come, in quella occasione, si sia espresso con voto contrario. Ritiene tuttavia inopportuno affrontare la materia del lavoro accessorio attraverso degli emendamenti, essendo necessario regolare tale delicata tematica attraverso un provvedimento dedicato, anche per consentire un andamento lineare e la rapida conclusione dell'*iter* del decreto-legge in esame. Nel sottolineare come il suo gruppo, con senso di responsabilità, non abbia presentato emendamenti volti a introdurre nella discussione il tema dei *voucher*, reputa stupefacente che i partiti di maggioranza abbiano invece presentato numerose proposte emendative, anche molto eterogenee tra di loro.

Fabio RAMPPELLI (FdI-AN) rammenta in primo luogo che l'obiettivo del provvedimento in esame è la realizzazione di una manovra economica correttiva dei conti pubblici, per circa 3,4 miliardi, richiesta all'Italia dall'Unione europea. Evidenzia quindi come la materia da discutere sia essenzialmente di natura tecnica e su di essa non dovrebbe, pertanto, svolgersi un dibattito di tipo politico e ideologico. Al riguardo ritiene assurdo e paradossale che la lunga discussione in cui è impegnata la Commissione non derivi dall'atteggiamento delle forze di opposizione, come sarebbe normale, in una dialettica democratica, ma dalla posizione assunta dai partiti di maggioranza e, in particolare, dal Partito democratico.

Chiede quindi quale sia il reale obiettivo politico della maggioranza e auspica che il Governo si esprima al più presto assumendosi la responsabilità della propria posizione, così da rendere possibile la conclusione del dibattito sul tema del lavoro accessorio e la prosecuzione dell'esame delle altre proposte emendative.

Davide BARUFFI (PD) rileva preliminarmente come sarebbe stato opportuno coinvolgere la Commissione Lavoro sulla

materia in esame, essendo in discussione l'introduzione di uno strumento importante per famiglie, *onlus* e imprese.

Nel sottolineare come gli emendamenti contengano taluni elementi condivisibili, sottolinea tuttavia l'esigenza di approfondire alcuni aspetti problematici attraverso un'adeguata istruttoria, necessaria a raccogliere più compiuti elementi. Al riguardo ritiene auspicabile che il Governo decida di intervenire, anche in tempi rapidi, attraverso un altro atto normativo.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, rileva come la discussione in corso sia certamente utile e proficua e come, nel prosieguo dell'esame, sarà possibile approfondire il contenuto degli altri emendamenti, raggruppati per temi, con la dovuta attenzione.

In tale ambito ricorda che gli emendamenti sul tema del lavoro accessorio, riferiti a diversi articoli del provvedimento, sono stati presentati dalla quasi totalità dei gruppi, a dimostrazione del fatto che l'esigenza di affrontare il tema in esame è avvertita da tutte le forze politiche. Con riferimento alle considerazioni svolte nel corso dei diversi interventi, ritiene sia emersa un'ampia convergenza tra maggioranza e opposizione su alcuni punti specifici, mentre su altre questioni si è evidenziato un maggior livello di conflitto.

Nel riservarsi di presentare una proposta di riformulazione o una propria proposta emendativa nell'arco delle prossime ore, auspica che essa possa costituire il punto di equilibrio tra le opinioni espresse dalle diverse forze politiche e che su di essa converga il più ampio consenso.

Francesco BOCCIA, *presidente*, sottolinea innanzitutto come il relatore abbia espresso una posizione seria e pacata, assumendosi la responsabilità di provare ad individuare un punto di sintesi delle posizioni espresse dalle diverse forze politiche.

Al riguardo evidenzia come, sulla questione relativa al lavoro accessorio svolto presso le famiglie, si sia manifestato un ampio consenso da parte dei gruppi, men-

tre su altri aspetti sono emerse posizioni differenti, rispetto alle quali sarà necessario trovare un punto di sintesi. In considerazione di ciò, ritiene debba essere consentito al relatore l'approfondimento necessario affinché presenti una proposta di riformulazione o la propria proposta emendativa, sulle quali le forze politiche avranno modo di esprimersi compiutamente.

Nel sottolineare come la discussione svolta sia stata certamente utile, rileva come la presenza delle parti sociali e, in particolare, del Segretario della Cgil, Camusso, costituisca un elemento positivo, in termini di positivo arricchimento dei rapporti intercorrenti tra i corpi sociali intermedi e il Parlamento. Con riferimento all'organizzazione dei lavori, ritiene quindi che la Commissione, in attesa della presentazione della proposta emendativa del relatore in materia di lavoro accessorio, possa procedere nell'esame degli emendamenti relativi al tema delle province e degli enti locali.

Rocco PALESE (Misto-CR), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che i gruppi avevano convenuto di concludere l'esame del decreto-legge nel pomeriggio della giornata odierna. Ribadisce come tale accordo vada mantenuto, anche in considerazione del fatto che la discussione tra le forze politiche ha assunto toni puramente ideologici. Ritiene quindi si debba proseguire nell'esame degli emendamenti, sottolineando come la Commissione, anziché discutere le questioni di merito, stia svolgendo un dibattito assolutamente inopportuno.

Arturo SCOTTO (MDP), ricorda che il suo gruppo aveva avanzato la richiesta di procedere prioritariamente all'esame del tema relativo al lavoro accessorio, ritenendo la questione pregiudiziale per il proseguimento dei lavori. Consapevole dell'equilibrio del Presidente e del relatore, chiede che si sospenda la seduta il tempo necessario per consentire al collega Guerra di fare le opportune valutazioni, individuando una soluzione che chiuda la

vicenda, al fine di evitare il rischio che la discussione prosegua nel corso della nottata.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ritenendo di poter farsi interprete delle posizioni dei vari gruppi, compresi quelli di opposizione, ricorda che è stata accolta la richiesta avanzata dall'onorevole Scotto di anticipare il dibattito sul lavoro accessorio e che il relatore ha rilevato l'esigenza di un supplemento di valutazione. Ritiene tuttavia di non sospendere immediatamente la seduta, in considerazione del fatto che il decreto-legge all'esame della Commissione contiene molte altre importanti disposizioni che devono ancora essere esaminate. Pertanto, nell'invitare il collega Scotto ad attenersi al quadro condiviso, riprendendo dall'esame delle misure relative alle province, preannuncia che sospenderà la seduta successivamente, quando si sarà proceduto alle votazioni concordate, per consentire al relatore la necessaria valutazione sul tema del lavoro accessorio. Ricorda che al presidente spetta di tenere conto delle esigenze di tutti i gruppi, a partire da quelli di opposizione, che a suo parere sono stati fin troppo accomodanti, non ritenendo opportuno stravolgere i lavori della Commissione sulla base della richiesta per quanto nobile di un unico gruppo.

Arturo SCOTTO (MDP), nell'apprezzare lo sforzo di sintesi del presidente, ricorda tuttavia che il suo gruppo aveva chiesto di esaminare e di votare le proposte emendative relative al lavoro accessorio. Pertanto, considerata la decisione assunta dal presidente, preannuncia che i componenti del gruppo MDP non parteciperanno alle successive votazioni.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nell'evidenziare che, se fosse stata messa ai voti in sede di Ufficio di Presidenza, la proposta del gruppo MDP sarebbe stata respinta, invita il relatore ad esprimere i pareri sulle proposte emendative all'articolo 20, procedendo successivamente all'esame degli altri articoli concordati. Con-

cluso l'esame di tali disposizioni, sospenderà la seduta per consentire al relatore di risolvere la questione del lavoro accessorio, preannunciando una riunione dell'ufficio di presidenza, allo scopo di definire il prosieguo dei lavori.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, prima di procedere all'espressione dei pareri, illustra una proposta di riformulazione in identico testo degli emendamenti Marchi 20.8 e Giuseppe Guerini 20.35 nonché degli identici Cominelli 20.58, Senaldi 20.65, Melilla 20.55, De Mita 20.59, Sottanelli 20.32, Russo 20.41, Cirielli 20.61 e Marchi 20.9, volta in primo luogo ad incrementare il contributo per le province delle regioni a statuto ordinario, raggiungendo una dotazione di 180 milioni di euro annui per il 2017 e il 2018. Sottolinea che si interviene in tal modo sul periodo più critico per le province, considerato che a partire dal 2019 cesserà il concorso delle province al consolidamento dei conti tramite riduzione della spesa corrente e che nel frattempo interverranno in materia le future leggi di bilancio. In secondo luogo, la riformulazione proposta incrementa di 70 milioni di euro annui il contributo di 100 milioni di euro previsto dal testo attuale del decreto-legge per l'attività di manutenzione straordinaria delle rete viaria provinciale. Infine, con riguardo al finanziamento degli interventi in materia scolastica di cui all'articolo 25 del decreto-legge, si autorizza la spesa di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2017. Preannuncia inoltre di aver riformulato alcune altre proposte emendative, su cui pertanto esprimerà parere favorevole, volte ad eliminare le sanzioni imposte alle province per il mancato raggiungimento del pareggio di bilancio nell'anno 2016.

Francesco CARIELLO (M5S) chiede al relatore di anticipare le proposte emendative che verrebbero eventualmente assorbite dalle sue riformulazioni.

Mauro GUERRA (PD) *relatore*, ritenendo che la proposta di riformulazione appena illustrata e quella preannunciata

in materia di sanzioni alle province esauriscano pressoché tutti i temi posti dai diversi gruppi sull'argomento, preannuncia che nell'esprimere i pareri esplicherà quali siano le proposte emendative a suo parere assorbite dalle riformulazioni proposte, in modo da consentire ai presentatori che non concordassero con tale valutazione di farli porre comunque in votazione, nel qual caso il parere è contrario.

Passando dunque alle proposte emendative riferite all'articolo 20, ritiene che gli emendamenti Gasperini 20.13, Simonetti 20.25, D'Incà 20.4, Sottanelli 20.33, gli identici Senaldi 20.14 e Cirielli 20.62, l'emendamento Melilla 20.57, gli identici Palese 20.20 e Pastorelli 20.31 nonché gli identici Misiani 20.10, Melilla 20.56 e Sottanelli 20.34 e gli identici Centemero 20.42 e Cirielli 20.60 siano da considerarsi assorbiti dalla proposta di riformulazione in identico testo degli emendamenti Marchi 20.8 e Giuseppe Guerini 20.35 e degli identici Cominelli 20.58, Senaldi 20.65, Melilla 20.55, De Mita 20.59, Sottanelli 20.32, Russo 20.41, Cirielli 20.61 e Marchi 20.9, sui quali esprime parere favorevole, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Considera l'emendamento Ferro 20.46 assorbito dall'approvazione dell'emendamento Marchi 20.8 e identici, come riformulati. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento De Menech 20.45, sugli identici Cirielli 20.73, Russo 20.74 e Simonetti 20.68, sugli identici Palese 20.19 e Pastorelli 20.30, sugli identici Russo 20.75, Sottanelli 20.76, Misiani 20.7, Palese 20.21, Pastorelli 20.64 e Melilla 20.77 e sull'emendamento Cirielli 20.78. Chiede che venga accantonato l'emendamento Melilli 20.36. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici articoli aggiuntivi Cominelli 20.05, Simonetti 20.036, De Mita 20.02, Cirielli 20.012, Melilla 20.017, Sottanelli 20.034, Centemero 20.024, Palese 20.029 e Pastorelli 20.030, sugli identici articoli aggiuntivi Melilla 20.1, Cominelli 20.06, Senaldi 20.040, Pastorelli 20.027, Palese 20.038, De Mita 20.01, Cirielli 20.07 Russo 20.021 e Sot-

tanelli 20.035 nonché sugli identici articoli aggiuntivi Pastorelli 20.028, Sottanelli 20.026, Russo 20.022, Melilla 20.015 e Palese 20.039.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel concordare con il parere espresso dal relatore, sottolinea il fatto che la riformulazione degli emendamenti Marchi 20.8 e Giuseppe Guerini 20.35 e degli identici Cominelli 20.58, Senaldi 20.65, Melilla 20.55, De Mita 20.59, Sottanelli 20.32, Russo 20.41, Cirielli 20.61 e Marchi 20.9 proposta dal collega Guerra, alla quale ha partecipato, affronta tutte e tre le questioni fondamentali riguardanti le province, a partire dalla riduzione significativa del contributo fornito dalle province al consolidamento della finanza pubblica. A tale proposito, pur riconoscendo che le proposte emendative presentate proponevano interventi più rilevanti, ritiene tuttavia che la soluzione individuata dal relatore non possa considerarsi irrilevante. Evidenzia inoltre che vengono irrobustite, anche in questo caso in modo significativo, le risorse finanziarie dell'ANAS da destinarsi alla viabilità provinciale, mentre con riguardo all'intervento relativo all'edilizia scolastica, che non si può considerare altrettanto rilevante, segnala che la situazione migliorerà a partire dal 2019, con l'azzeramento del taglio alle province. In conclusione, rileva la soddisfazione del Governo per il lavoro svolto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori degli emendamenti Simonetti 20.25, D'Incà 20.4 e Sottanelli 20.33, degli identici Senaldi 20.14 e Cirielli 20.62, dell'emendamento Melilla 20.57, degli emendamenti Palese 20.20 e Pastorelli 20.31, degli identici Misiani 20.10, Melilla 20.56 e Sottanelli 20.34 nonché degli identici Centemero 20.42 e Cirielli 20.60 non insistono per la votazione. Prende atto altresì che i presentatori accettano la identica riformulazione degli emendamenti Marchi 20.8 e Giuseppe Guerini 20.35 e degli identici Cominelli 20.58, Senaldi 20.65, Melilla 20.55, De Mita 20.59, Sottanelli 20.32. Russo 20.41, Cirielli 20.61 e Marchi 20.9 proposta dal relatore.

La Commissione approva gli emendamenti Marchi 20.8 e Giuseppe Guerini 20.35 e gli identici Cominelli 20.58, Senaldi 20.65, Melilla 20.55, De Mita 20.59, Sottanelli 20.32. Russo 20.41, Cirielli 20.61 e Marchi 20.9, riformulati in identico testo (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che l'emendamento De Menech 20.45 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Cirielli 20.73, Russo 20.74 e Simonetti 20.68, gli identici emendamenti Palese 20.19 e Pastorelli 20.30, gli identici emendamenti Russo 20.75, Sottanelli 20.76, Misiani 20.7, Palese 20.21, Pastorelli 20.64 e Melilla 20.77, l'emendamento Cirielli 20.78, nonché gli identici articoli aggiuntivi Cominelli 20.05, Simonetti 20.036, De Mita 20.02, Cirielli 20.012, Melilla 20.017, Sottanelli 20.034, Centemero 20.024, Palese 20.029 e Pastorelli 20.030.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che l'articolo aggiuntivo Cominelli 20.06 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici articoli aggiuntivi Melilla 20.1, Senaldi 20.040, Pastorelli 20.027, Palese 20.038, De Mita 20.01, Cirielli 20.07 Russo 20.021 e Sottanelli 20.035 nonché gli identici articoli aggiuntivi Pastorelli 20.028, Sottanelli 20.026, Russo 20.022, Melilla 20.015 e Palese 20.039.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1, formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli emendamenti Brugnerotto 1.9, Zannetti 1.23, Pastorino 1.47 e Misiani 1.65, mentre propone l'accantonamento dell'emendamento Causin 1.16 e dell'articolo aggiuntivo Abrignani 1.015.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) interviene per lasciare agli atti la sofferenza dei sindaci che dal 2014 svolgono una doppia funzione, gestendo anche le funzioni provinciali. Nel ricordare che il percorso delineato dalla legge Delrio era provvisorio, fa presente che le province e le città metropolitane potrebbero arrivare al 2019 disestate e commissariate. Nell'auspicare pertanto che Governo e Parlamento mettano mano definitivamente alla legge n. 56, precisa che lo squilibrio certificato dal SOSE non è pari a 180 milioni ma a 651 milioni, e che le risorse sono necessarie per svolgere le funzioni proprie di tali enti, soprattutto in riferimento alle scuole e alla viabilità. In conclusione si chiede perché, di fronte a numeri certificati, il problema non venga affrontato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Brugnerotto 1.9, Zanetti 1.23 e Pastorino 1.47.

Antonio MISIANI (PD), intervenendo sul suo emendamento 1.65, chiede al Governo se non sia possibile prevedere almeno un modesto slittamento del termine per l'applicazione delle sanzioni.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente di aver approfondito la questione e rileva che, anche anticipando la data, ne conseguirebbero importanti effetti per il provvedimento.

Antonio MISIANI (PD) ritira il suo emendamento 1.65.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, l'emendamento Causin 1.16 e l'articolo aggiuntivo Abrignani 1.015 sono accantonati.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2, formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli identici articoli aggiuntivi Palese 2.08, Guidesi 2.018 e Parrini 2.06 e sull'articolo aggiuntivo Parrini 2.04.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco CARIELLO (M5S) chiede precisazioni circa l'emendamento 2.37.

Francesco BOCCIA, *presidente*, conferma che risulta ritirato.

Susanna CENNI (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Parrini 2.06, chiede se è possibile riformularlo, in quanto risulterà a rischio molte aziende per il diritto allo studio.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, fa presente che è difficile pensare a un intervento in quanto l'onore risulta significativo.

Dario PARRINI (PD) chiede al Governo una ulteriore riflessione sugli articoli aggiuntivi a sua prima firma 2.06 e 2.04.

Rocco PALESE (Misto-CR) fa presente la necessità di defiscalizzare gli enti per il diritto allo studio.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, alla luce delle richieste espresse, propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Palese 2.08, Guidesi 2.018 e Parrini 2.06 e dell'articolo aggiuntivo Parrini 2.04.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nel ribadire di aver valutato approfonditamente tale questione in una situazione di risorse scarse, tuttavia non si oppone all'accantonamento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, gli identici articoli aggiuntivi Palese 2.08, Guidesi 2.018 e Parrini 2.06 e l'articolo aggiuntivo Parrini 2.04 sono accantonati.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Mon-

giello 3.21 e Ginefra 3.51, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'emendamento Gebhard 3.48, sugli identici emendamenti Alberti 3.12, Sottanelli 3.26 e Alberto Giorgetti 3.30 e sull'emendamento Abrignani 3.22.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Mongiello 3.21 e Ginefra 3.51 (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Gebhard 3.48 e Sottanelli 3.26 sono stati ritirati.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Alberti 3.12 e Alberto Giorgetti 3.30.

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE) ritira l'emendamento Abrignani 3.22.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, propone di accantonare gli emendamenti relativi all'articolo 4, in attesa di una verifica in corso per procedere ad una riformulazione.

Il Viceministro Enrico MORANDO, concordando con il relatore, fa presente che si tratterebbe di una riformulazione che terrà conto di una serie di proposte emendative volte a prevedere l'applicazione dell'imposta di soggiorno anche ai comuni che non l'hanno ancora applicata, utilizzando la medesima procedura prevista dall'articolo 4 in tema di cedolare secca sugli affitti brevi, oltre che a correggere le varie dizioni per definire meglio tecnicamente i soggetti coinvolti.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6, formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'articolo aggiuntivo Marchi 6.03.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Maino MARCHI (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 6.03.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7, propone di accantonare l'emendamento Boccadutri 7.6, in attesa di una sua riformulazione.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che l'emendamento Boccadutri 7.6 affronta con un testo migliorativo la rideterminazione delle aliquote ACE.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 8, formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli identici emendamenti Marchi 8.3 e Mongiello 8.15.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Maino MARCHI (PD) ritira gli identici emendamenti Marchi 8.3 e Mongiello 8.15.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Nicoletti 9.023 e degli identici articoli aggiuntivi Prestigiacomo 9.026 e Palese 9.027, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli articoli aggiuntivi Alberto Giorgetti 9.021 e Zanetti 9.025.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, Nicoletti 9.023 e degli identici articoli aggiuntivi Prestigiacomo 9.026 e Palese 9.027 sono accantonati.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Alberto Giorgetti 9.021.

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE), accedendo all'invito al ritiro formulato dal relatore del suo articolo aggiuntivo 9.025, tuttavia richiama l'attenzione sul tema concernente la previsione di un regime incentivante legato ai soggetti che trasferiscono in Italia dall'estero i trattamenti pensionistici, auspicando che il tema venga affrontato in sede europea e in Italia.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 11, formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli identici emendamenti Zanetti 11.26 e Galati 11.28, mentre propone l'accantonamento dell'emendamento De Girolamo 11.1 ed esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Guidesi 11.22, Palese 11.30 e Melilli 11.31. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi De Girolamo 11.047 e Palese 11.043, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli articoli aggiuntivi Palese 11.050 e Crippa 11.039

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Zanetti 11.26 e Galati 11.28, approva gli identici emendamenti Guidesi 11.22, Palese 11.30 e Melilli 11.31 (*vedi allegato 2*) e respinge gli articoli aggiuntivi Palese 11.50 e Crippa 11.39.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13, annuncia che l'emendamento Nicchi 13.14 sarà da ritenersi assorbito dall'approvazione del successivo emendamento Vignali 13.3, su cui esprime parere favorevole. Annuncia che gli emendamenti D'Incà 13.18 e Russo 13.20 sono da ritenersi assorbiti dall'approvazione degli emendamenti 20.8 Marchi e identici, come riformulati, che prevedono l'aumento dei contributi per le province. Propone l'accantonamento dell'emendamento Vignali 13.4, in quanto risulterebbe assorbito dall'approvazione

dell'articolo aggiuntivo Ghizzoni 22.08, come riformulato. Propone, inoltre, l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Nesci 13.02, Lorefice 13.013, Grillo 13.015, Businarolo 13.019 e Baroni 13.020, in materia di ANAC, in quanto risulterebbero assorbiti dall'approvazione degli articoli aggiuntivi 52.027 e 52.028 del Governo. Formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'articolo aggiuntivo Tancredi 13.09. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Boccadutri 13.06, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). Si rimette al Governo sull'articolo aggiuntivo Rampelli 13.07. Formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'articolo aggiuntivo Sanga 13.011.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme al relatore. Riguardo all'articolo aggiuntivo Rampelli 13.07 dichiara di aver ottenuto chiarimenti da parte del Ministero dell'interno, il quale, nonostante l'emanazione del decreto ministeriale 7 marzo 2017, che disciplina la materia trattata dall'articolo aggiuntivo all'esame, ha ritenuto utile un intervento legislativo che rafforzi la procedura di rendicontazione. Propone che l'articolo aggiuntivo Rampelli 13.07 sia votato per parti separate, esprimendo parere contrario sul comma 1 e parere favorevole sul comma 2.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Rampelli 13.07 ed accetta la votazione per parti separate.

Francesco CARIELLO (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Rampelli 13.07 ed accetta la votazione per parti separate.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Rampelli 13.07 ed accetta la votazione per parti separate.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, nel ribadire che la materia è già stata disciplinata, si associa al parere espresso dal Viceministro Morando.

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Rampelli 13.07 ed accetta la votazione per parti separate.

La Commissione approva l'emendamento Vignali 13.3.

Rocco PALESE (Misto-CR), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Tancredi 13.09, sostiene che si tratti di una proposta emendativa di dubbia opportunità, in quanto, derogando a varie disposizioni di legge, prevede una serie di nomine presso il Ministero dell'ambiente.

Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD), rispondendo all'onorevole Palese, pur ritenendo la sua proposta emendativa, segnala che essa avrebbe introdotto procedure concorsuali per l'assunzione di 18 dirigenti, revocando le convenzioni di consulenza in atto presso il Ministero dell'ambiente, il quale sarebbe dotato di una propria struttura interna.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Boccadutri 13.06, solleva l'opportunità che il Governo presenti una relazione tecnica relativa all'impatto della misura proposta, soprattutto in riferimento agli effetti dell'arrotondamento.

Il Viceministro Enrico MORANDO si dichiara disponibile a presentare una relazione tecnica sugli effetti della misura, ricordando che la proposta in esame è già stata realizzata in altri Paesi europei. Segnala che la riformulazione proposta è il frutto di valutazioni tecniche e, in attesa della relazione tecnica, propone che l'articolo aggiuntivo Boccadutri 13.06 sia accantonato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Boccadutri 13.06 è accantonato.

Giorgia MELONI (FdI-AN), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Rampelli 13.07 e accettandone la votazione per parti

separate, si dichiara soddisfatta del parere favorevole del Governo. Avrebbe auspicato, però, anche il parere favorevole del relatore e del Governo sul comma 1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Rampelli 13.07 nella parte relativa al comma 1 ed approva l'articolo aggiuntivo Rampelli 13.07 nella parte relativa al comma 2 (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, annuncia che l'articolo aggiuntivo Rampelli 13.07, come testé approvato, sarà rubricato « Disposizioni in materia di controllo della spesa per la gestione dell'accoglienza ».

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Sanga 13.011.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 14, chiede delucidazioni al Governo sugli emendamenti Castelli 14.2 e 14.3. Formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'emendamento Parrini 14.8. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Fanucci 14.05, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), nonché sull'articolo aggiuntivo Alberto Giorgetti 14.07, come sugli articoli aggiuntivi Carriello 39.05 e Vico 18.012, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'articolo aggiuntivo Alberto Giorgetti 14.010. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Fabrizio Di Stefano 14.015, come sugli identici emendamenti D'Incà 40.1, Marchetti 40.2, Palese 40.9, Sottanelli 40.11, Russo 40.18, Pastorino 40.20, Melilla 40.27, Cirielli 40.31, Cominelli 40.35 e De Mita 40.39, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro Enrico MORANDO, esprimendo parere conforme a quello del relatore, propone di accantonare gli emen-

damenti Castelli 14.2 e 14.3, per consentire ai proponenti di prendere conoscenza della riformulazione proposta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Castelli 14.2 e 14.3 sono accantonati.

Dario PARRINI (PD), nel ritirare il suo emendamento 14.8, ne illustra le finalità. Sottolinea come la proposta nasca dalla necessità di risolvere la situazione di grave sofferenza in cui versano molti comuni e, riservandosi di proporre un ordine del giorno in Assemblea, auspica che il Governo approfondisca ulteriormente la questione posta dal suo emendamento individuando una soluzione adeguata.

Edoardo FANUCCI (PD) accetta la riformulazione del suo articolo aggiuntivo 14.05.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte i presentatori hanno accettato la riformulazione in un identico testo degli articoli aggiuntivi Alberto Giorgetti 14.07, Vico 18.012 e Cariello 39.05.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Fanucci 14.05, come riformulato (*vedi allegato 2*). Approva inoltre gli articoli aggiuntivi Alberto Giorgetti 14.07, Vico 18.012 e Cariello 39.05, come riformulati in un identico testo (*vedi allegato 2*). Respinge quindi l'articolo aggiuntivo Alberto Giorgetti 14.010.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione in identico testo dell'articolo aggiuntivo Fabrizio Di Stefano 14.015 e degli identici emendamenti d'Inca 40.1, Marchetti 40.2, Palese 40.9, Sottanelli 40.11, Russo 40.18, Pastorino 40.20, Melilla 40.27, Cirielli 40.31, Cominelli 40.35 e De Mita 40.39.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Fabrizio Di Stefano 14.015 e gli identici emendamenti D'Inca 40.1, Marchetti 40.2, Palese 40.9, Sottanelli 40.11,

Russo 40.18, Pastorino 40.20, Melilla 40.27, Cirielli 40.31, Cominelli 40.35 e De Mita 40.39, come riformulati in un identico testo (*vedi allegato 2*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 16, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti De Mita 16.17 e Sgambato 16.10, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici emendamenti Misiani 16.2, Palese 16.1, Pastorelli 16.4 e Cominelli 16.15. Invita inoltre al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Tino Iannuzzi 16.9.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore. Con particolare riferimento all'emendamento Tino Iannuzzi 16.9, rileva come esso ponga un problema di diluizione delle risorse finanziarie negli anni futuri, intervenendo, inoltre, sulla disciplina recata dalla legge n. 243 del 2012, la quale costituisce attuazione del principio del pareggio di bilancio di cui all'articolo 81 della Costituzione ed è stata quindi approvata dal Parlamento con procedura rinforzata.

Rocco PALESE (Misto-CR) sottoscrive l'emendamento De Mita 16.17.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione degli identici emendamenti De Mita 16.17 e Sgambato 16.10.

La Commissione approva gli identici emendamenti De Mita 16.17 e Sgambato 16.10 (*vedi allegato 2*).

Antonio MISIANI (PD), nel ritirare il suo emendamento 16.2, esprime il proprio rammarico sull'esito complessivo delle proposte emendative presentate in materia di concorso alla finanza pubblica delle province. A riguardo, pur riconoscendo l'impegno del relatore sulle questione po-

ste dalla predette proposte emendative, ritiene che le gravi criticità in cui versano gli enti locali possano dar luogo a un rischio concreto circa la loro tenuta finanziaria. Ribadisce quindi l'esigenza che il Governo adotti adeguate soluzioni al fine di scongiurare tale rischio.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento 16.15 è stato ritirato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Palese 16.1, Pastorelli 16.4, D'Inca 16.3, Simonetti 16.5, Sottanelli 16.6, De Mita 16.18, Cirielli 16.19, Russo 16.8, Pastorino 16.12 e Melilla 16.14.

Tino IANNUZZI (PD), nel ritirare il suo emendamento 16.9, ne illustra le finalità. Prende atto dello sforzo operato dal relatore e dal Governo nell'incrementare le risorse destinate alle province negli anni 2017 e 2018, sia per i contributi destinati alle province delle regioni a statuto ordinario che passano in ciascun anno del biennio 2017-2018 da 110 a 180 milioni di euro, sia per la manutenzione della rete stradale che passano da 100 a 170 milioni, con inoltre 15 milioni per l'edilizia scolastica. Rileva infatti come si tratti di risorse aggiuntive senza dubbio utili e rilevanti. Ritiene importante anche l'indicata eliminazione, preannunciata dal relatore, delle sanzioni per gli enti che, nell'anno 2016, non hanno potuto rispettare il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali. Si tratta di un passo in avanti che va nella direzione giusta, urgente e doverosa di attribuire maggiori risorse alle province per poter esercitare puntualmente le funzioni fondamentali in tema di viabilità e scuole. Sottolinea tuttavia come l'assegnazione delle risorse finanziarie non sia sicuramente sufficiente e bastevole ad assicurare la erogazione completa di servizi essenziali per i cittadini. Questo è un dato obiettivo e molto preoccupante. In base a queste considerazioni ritiene che il Governo debba avere ben presente l'esigenza di intervenire di nuovo, con sollecitudine, nelle prossime settimane per evitare che molte Amministrazioni provinciali vadano

in dissesto e per scongiurare che le funzioni fondamentali che competono alle province non possano essere pienamente esercitate, con danni gravissimi per le comunità. In questa direzione il Parlamento dovrà continuare a incalzare e pressare il Governo per garantire tutti i fondi indispensabili per poter aver una corretta gestione e manutenzione da parte delle province della rete stradale e dell'edilizia scolastica, salvaguardando, come è doveroso e prioritario, la situazione del personale delle province. Preannuncia quindi l'intenzione di continuerà ad attivarsi in questa giusta e urgente direzione, per salvare il ruolo e le funzioni delle province, al servizio dei cittadini.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli emendamenti Cenni 18.41 e Tino Iannuzzi 18.21.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Susanna CENNI (PD), nel preannunciare l'intenzione di ritirare il suo emendamento 18.41, ne illustra le finalità. A riguardo sottolinea come la sua proposta emendativa sia volta a riconoscere agli enti locali la possibilità, ai fini del mantenimento degli equilibri finanziari degli enti stessi, di utilizzare le risorse derivanti dall'alienazione di beni attività finanziarie per conseguire l'equilibrio di parte corrente.

Nell'auspicare un ulteriore approfondimento della questione posta da parte del Governo, preannuncia l'intenzione di presentare su di essa un ordine del giorno nel corso dell'esame in Assemblea.

Luca PASTORINO (SI-SEL-POS) sottoscrive l'emendamento Cenni 18.41 e chiede che sia posto in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Cenni 18.41.

Tino IANNUZZI (PD), con riferimento al suo emendamento 18.21, chiede al Governo se le motivazioni dell'invito al ritiro espresso sulla sua proposta emendativa siano analoghe a quelle espresse dal Viceministro in relazione al suo emendamento 16.9, precedentemente esaminato.

Il Viceministro Enrico MORANDO, con riferimento all'emendamento Tino Iannuzzi 18.21, testé richiamato dal presentatore, fa presente che le motivazioni per le quali ha chiesto l'invito al ritiro sono le stesse espresse in relazione all'emendamento Tino Iannuzzi 16.9 e siano di natura finanziaria e contabile.

Tino IANNUZZI (PD) ritira il suo emendamento 18.21.

Francesco BOCCIA (PD) avverte che i presentatori hanno ritirato gli identici emendamenti Sanga 19.1 e Causin 19.2, nonché l'articolo aggiuntivo Di Lello 19.03.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE) illustra il suo articolo aggiuntivo 1.015, il quale è volto a introdurre una modalità di definizione, mediante il pagamento di una somma pari al 30 per cento, di numerosi procedimenti, i quali risultano attualmente sospesi presso la Corte dei Conti. Nel ribadire l'intento della sua proposta emendativa di addivenire in tempi brevi al ristoro dei danni erariali, preannuncia tuttavia l'intenzione di ritirare il proprio emendamento nel caso in cui il Governo confermi il parere contrario.

Il Viceministro Enrico MORANDO, con riferimento alle considerazioni del deputato Abrignani, fa presente di aver approfondito la questione posta, anche attraverso un confronto con la Ragioneria generale dello Stato. Al riguardo rileva come sia emerso che l'ipotesi di una definizione dei procedimenti nei termini proposti dall'articolo aggiuntivo 1.015 sarebbe gravemente riduttiva del gettito erariale atteso sulla base della legislazione vigente.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE) prende atto delle motivazioni espresse dal Viceministro e ritira il suo articolo aggiuntivo 1.015.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 21, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Fanucci 21.5; esprime parere favorevole sull'emendamento Fanucci 21.7, a condizione che sia riformulato, insieme all'articolo aggiuntivo D'Incà 21.012, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Propone che l'articolo aggiuntivo Misiani 21.09 resti accantonato.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Edoardo FANUCCI (PD) ritira il suo emendamento 21.5 e accetta la riformulazione del suo emendamento 21.7.

La Commissione approva l'emendamento Fanucci 21.7 e all'articolo aggiuntivo D'Incà 21.012, come riformulati in un identico testo (*vedi allegato 2*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, nell'esprimere i pareri relativi alle proposte emendative riferite all'articolo 22 precedentemente accantonate, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Palese 22.48 e Guidesi 22.71, a condizione che siano riformulati nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*).

Propone di mantenere l'accantonamento degli emendamenti Antezza 22.10, Segoni 22.166, degli identici emendamenti Rostellato 22.90, Zanetti 22.91 e Alfreider 22.189 e degli identici emendamenti Rubinato 22.12, Simonetti 22.23, nonché degli emendamenti Guidesi 22.119, Palladino 22.43, degli identici Giulietti 22.35, Menorello 22.45, Palese 22.65 e Mura 22.206, nonché degli identici emendamenti Tancredi 22.73 e Sanga 22.89.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Lupi 22.86 e Dallai 22.121. Propone di mante-

nere l'accantonamento dell'emendamento Turco 22.164 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Narduolo 22.145, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*). Propone di mantenere l'accantonamento dell'emendamento Gribaudo 22.74. Propone inoltre l'accantonamento dell'emendamento Nicchi 22.202 in quanto risulterebbe assorbito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Ghizzoni 22.08, di cui proporrà una riformulazione. Esprime parere favorevole sull'emendamento Coscia 22.138, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*). Propone un ulteriore accantonamento dell'emendamento Galati 22.84, nonché degli identici emendamenti Alberto Giorgetti 22.128 e Boccadutri 22.151. Propone inoltre l'accantonamento dell'emendamento Nicchi 22.193, in quanto risulterebbe assorbito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Ghizzoni 22.08, di cui proporrà una riformulazione. Esprime parere favorevole sull'emendamento Tidei 22.156 e sull'articolo aggiuntivo Ghizzoni 22.08 a condizione che siano riformulati nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*). Propone infine di mantenere l'accantonamento dell'emendamento Palese 22.019.

Il Viceministro Enrico MORANDO, esprime parere conforme a quello del relatore.

Rocco PALESE (Misto-CR) ribadisce l'importanza di individuare una soluzione per il tema oggetto del proprio articolo aggiuntivo 22.019 relativo al personale con funzioni dirigenziali delle agenzie fiscali.

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE) invita ad agire con cautela in relazione alla questione richiamata dal collega Palese per evitare nuove censure da parte della Corte costituzionale.

Il Vice ministro Enrico MORANDO rileva che le proposte emendative, riferite al personale con funzione dirigenziale delle agenzie fiscali, restano accantonate pro-

prio al fine di individuare una soluzione che non appare facile in ragione della delicatezza dei profili giuridici che investono la questione.

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE), ricordando nuovamente la sentenza in materia della Corte costituzionale relativa al personale dirigenziale delle agenzie fiscali, invita ad individuare una soluzione transitoria basata su criteri oggettivi. Nel ricordare le responsabilità dei vertici delle medesime agenzie segnala che nei giorni scorsi è stato emesso un comunicato sindacale congiunto che esprime contrarietà rispetto alla prospettata sanatoria.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Palese 22.48 è stato sottoscritto dal deputato Ginefra. Avverte inoltre che i presentatori degli identici emendamenti Palese 22.48 e Guidesi 22.71 hanno accettato la riformulazione proposta.

La Commissione approva gli identici emendamenti Palese 22.48 e Guidesi 22.71, come riformulati (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Antezza 22.10, Segoni 22.166, gli identici emendamenti Rostellato 22.90, Zanetti 22.91 e Alfreider 22.189 e gli identici emendamenti Rubinato 22.12, Simonetti 22.23, nonché gli emendamenti Guidesi 22.119, Palladino 22.43, gli identici Giulietti 22.35, Menorello 22.45, Palese 22.65 e Mura 22.206, nonché gli identici emendamenti Tancredi 22.73 e Sanga 22.89 restano accantonati.

Avverte altresì che gli emendamenti Lupi 22.86 e Dallai 22.121 sono stati ritirati e che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Narduolo 22.145, che è stato sottoscritto anche dal deputato Palese.

La Commissione approva l'emendamento Narduolo 22.145, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Gribaudo 22.74 resta accantonato così come l'emendamento Nicchi 22.202, in attesa della votazione dell'articolo aggiuntivo 22.08. Avverte altresì che i presentatori dell'emendamento Coscia 22.138 hanno accettato la riformulazione.

La Commissione approva l'emendamento Coscia 22.138, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Galati 22.84, e gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 22.128 e Boccadutri 22.151 restano accantonati e che l'emendamento Nicchi 22.193 resta accantonato in attesa della votazione dell'articolo aggiuntivo 22.08. Avverte altresì che la presentatrice ha accettato la riformulazione dell'emendamento Tidei 22.156, sottoscritto anche dal deputato Palese.

La Commissione approva l'emendamento Tidei 22.156, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Ghizzoni 22.08, sottoscritto anche dai deputati Palese e Misiani.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Ghizzoni 22.08, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che con l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Ghizzoni 22.08 risultano assorbiti gli emendamenti Nicchi 22.202 e 22.193 che pertanto non saranno posti in votazione. Avverte altresì che l'articolo aggiuntivo Palese 22.019 resta accantonato.

Nel passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 25, comunica che a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo Marchi 20.08 e identici, come riformulati, risultano assorbiti i seguenti emendamenti che pertanto non

saranno posti in votazione: Pannarale 25.31, gli identici Cariello 25.5 e Melilla 25.35, Marchi 25.2, gli identici Simonetti 25.11, Pastorino 25.33, Russo 25.23, Cirielli 25.37, Cominelli 25.39 e De Mita 25.41, gli identici Sottanelli 25.18, Guidesi 25.12, Centemero 25.24, Pastorino 25.34, Melilla 25.36, Cirielli 25.38, Cominelli 25.40 e De Mita 25.42.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Fragomeli 25.21, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*), nonché sull'emendamento Malpezzi 25.22.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori dell'emendamento Fragomeli 25.21 hanno accettato la riformulazione proposta e che tale emendamento è stato sottoscritto anche dai deputati Palese, Alberto Giorgetti e Fontana.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Fragomeli 25.21, come riformulato (*vedi allegato 2*) nonché l'emendamento Malpezzi 25.22 (*vedi allegato 2*).

La seduta, sospesa alle 20.25, riprende alle 22.30.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dopo aver dato conto delle sostituzioni effettuate dai gruppi, comunica gli onorevoli Carlo Galli e Cimbri sottoscrivono tutti i subemendamenti a firma dei deputati del gruppo Articolo 1-MDP presentati agli emendamenti del Governo; l'onorevole Zannetti sottoscrive l'articolo aggiuntivo 55.01; l'onorevole Valiante sottoscrive le proposte emendative Marchi 20.8 (*nuova formulazione*) e 20.9 (*nuova formulazione*); l'onorevole Antezza sottoscrive l'emendamento Narduolo 22.145 (*nuova formulazione*); l'onorevole Cenni sottoscrive l'articolo aggiuntivo Arlotti 44.03. Avverte inoltre che

l'onorevole Airaudò ritira l'articolo aggiuntivo 54.04 a sua prima firma; l'onorevole Alfreider ritira l'articolo aggiuntivo a sua firma 22.04; l'onorevole Tancredi ritira i propri articoli aggiuntivi 23.01, 23.02 e 43.015.

Comunica che sono in distribuzione le proposte emendative 21.014, 22.232, 26.24, 34.19, 41.013, 43.38, 47.49, 49.39, 53.047, 56.08 del relatore (*vedi allegato 3*), che ritiene ammissibili. Fissa quindi per le ore 11 di domani il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti a tali proposte emendative.

Francesco CARIELLO (M5S) chiede chiarimenti in ordine al contenuto delle proposte emendative del relatore.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, segnala preliminarmente di avere sinora presentato pochi emendamenti, a fronte di circa 800 emendamenti segnalati e circa 30 proposte emendative del Governo. Comunica che le proposte da lui presentate toccano in larghissima parte temi oggetto del decreto-legge in esame. In particolare le sue proposte emendative riguardano vari interventi relativi ai comuni colpiti dai recenti eventi sismici, disposizioni relativi al bilancio delle regioni, interventi nel settore del trasporto, dei rapporti ANAS e Ferrovie dello Stato e nel settore bieticolo-saccarifero, nonché disposizioni relative al prepensionamento dei giornalisti, alla sperimentazione SIOPE e alla selezione pubblica internazionale per la nomina dei direttori di alcuni musei.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) sottolinea che alla luce dell'impegno a concludere i lavori della Commissione entro la mattina di sabato 27 maggio, appare inaccettabile la presentazione in questa fase di un numero rilevante di nuovi emendamenti, oltretutto a fronte di una risposta assai parziale alle richieste dell'opposizione. Comunica, pertanto, che il suo gruppo cesserà di partecipare ai lavori sul provvedimento in esame in ragione dello scarsissimo tempo a disposizione per poter

valutare completamente le nuove proposte emendative.

Francesco CARIELLO (M5S) nel rilevare che la Commissione già si trova a dover affrontare una cospicua mole di lavoro, evidenzia che alla luce degli ulteriori emendamenti presentati dal relatore appare necessario rinviare l'inizio dell'esame in Assemblea previsto per il prossimo lunedì. Osserva, peraltro, che non risulta ancora presentata la proposta emendativa relativa ai cosiddetti *voucher*.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in relazione all'ultima osservazione del deputato Cariello, precisa che è in distribuzione una proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Di Salvo 54.09 relativo al tema dei *voucher* (*vedi allegato 4*).

Francesco CARIELLO (M5S) ribadisce che, alla luce del fatto che la mole delle proposte emendative da esaminare appare ingestibile nei tempi di lavoro che la Commissione si è data, appare necessario stabilire un nuovo programma rispetto alle modalità di prosecuzione degli stessi lavori, segnalando che le opposizioni si sono comportate sino a questo momento in maniera responsabile.

Rocco PALESE (Misto-CR) si associa alle considerazioni del collega Cariello, rilevando che dopo numerosi giorni di lavoro della Commissione svolti in maniera ordinata, la responsabilità del mancato rispetto degli impegni presi è da attribuirsi esclusivamente alla maggioranza. Propone, pertanto, di proseguire i lavori della Commissione nella giornata di lunedì al fine di esaminare più approfonditamente le restanti proposte emendative.

Arturo SCOTTO (MDP) sottolinea, in primo luogo, che la riformulazione proposta dall'articolo aggiuntivo Di Salvo 54.09 mostra che, nonostante il dibattito svolto nel corso della giornata, la maggioranza e il Governo non hanno cambiato atteggiamento rispetto al tema dei *voucher*. Pone, quindi, in evidenza l'estrema gravità

dell'intervento relativo alla vicenda della nomina dei direttori dei musei, giudicando una mancanza di stile istituzionale e un non rispetto della divisione dei poteri il fatto di effettuare un intervento di carattere normativo solo 24 ore dopo la pronuncia di una sentenza da parte del TAR del Lazio.

Luca PASTORINO (SI-SEL-POS) rileva che appare difficile verificare in tempi brevi la portata delle proposte emendative del relatore ed invita, pertanto, a rinviare alla giornata di lunedì 29 maggio la conclusione dei lavori della Commissione. Osserva, inoltre, che sinora non è stato preso in considerazione nessun emendamento presentato dal suo gruppo.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) segnala che ancor prima della presentazione dei nuovi emendamenti del relatore riteneva opportuno concludere i lavori della Commissione nella giornata di lunedì 29 maggio e sottolinea che ciò appare, ovviamente, ancora più opportuno alla luce di tale presentazione, rilevando, oltretutto, che le nuove proposte appaiono del tutto slegate dal testo in esame. In particolare, pur esprimendo rispetto per la serietà del relatore, giudica del tutto inopportuno l'emendamento 22.232 relativo alla sentenza del TAR sui direttori dei musei. Nel sottolineare che in relazione a molte delle proposte presentate dal relatore e dal Governo appaiono necessari chiarimenti e approfondimenti, insiste per un rinvio del termine previsto per la conclusione dei lavori della Commissione. Richiamando i rilievi del collega Scotto, osserva che per pudore si doveva evitare un intervento di natura legislativa a così breve distanza da una sentenza di un organo giurisdizionale. Come dimostra il caso dell'emendamento relativo alla Federconsorzi, poi ritirato, la maggioranza utilizza un metodo errato facendo diventare il decreto in esame un provvedimento omnibus. Giudica quindi intollerabile l'arroganza mostrata dal segretario del Partito Democratico Matteo Renzi. Preannuncia che se non si prevede una conclusione dei lavori della Commis-

sione nella giornata di lunedì, il gruppo della Lega adotterà un atteggiamento ostruzionistico rilevando, peraltro, che, tranne che per aspetti limitati come quelli relativi agli interventi per le zone terremotate, la maggior parte delle disposizioni approvate sinora sono poco utili al Paese. In conclusione, ribadisce di ritenere vergognoso e inaccettabile l'atteggiamento che ha portato alla presentazione di un emendamento come quello relativo alla nota sentenza del TAR che, evidentemente non a caso, è perfino privo di relazione illustrativa e di relazione tecnica.

Francesco BOCCIA, *presidente*, intende esprimere talune veloci considerazioni in merito all'emendamento 22.232 del relatore concernente la nota questione delle nomine dei direttori di taluni musei affrontata dalla recentissima sentenza del TAR. È rimasto colpito dalle parole del Presidente dell'associazione dei magistrati amministrativi che ha dichiarato, in difesa naturalmente della categoria, che la responsabilità non è da addebitare all'estensore della sentenza ma piuttosto a come è stata scritta la norma. Sembrerebbe quindi che ci si trovi di fronte ad una « colpa » del legislatore. Ciò gli fa ritenere che se la norma è così incomprensibile allora il Parlamento, in questo momento, sta facendo quello che proprio deve fare nella sua funzione di legislatore. Ritiene quindi che nell'assolvere a tale compito, il relatore si sia assunto propriamente questa responsabilità. Replicando alla collega Saltamartini segnala infine che l'emendamento in questione ha carattere di norma interpretativa e questo spiega l'assenza della relazione tecnica; per altro verso, come ha avuto modo di precisare, esso è certamente ammissibile in quanto viene ad inserirsi in un provvedimento che si occupa anche di materia culturale.

Maino MARCHI (PD) ritiene che si debba prendere atto che i lavori della Commissione sono stati animati da uno spirito di collaborazione che ha consentito, almeno fino alla seduta di ieri sera, di confrontarsi sulle questioni e pervenire a soluzioni a volte condivise ed efficienti.

Ricorda che taluni problemi posti dalle forze di opposizione sono stati accolti dalla maggioranza nei modi e nei tempi possibili: ciò è quanto è successo ad esempio con il caso Federconsorzi che non incontrava il suo gradimento e che si è cercato di ovviare da parte del Governo. Ritiene anche che il relatore non abbia ecceduto nella presentazione di emendamenti: ciò tanto più se paragonato a quanto avvenuto in precedenti occasioni. Osserva che peraltro è normale che gli emendamenti dei relatori – ma come anche quelli del Governo – arrivino in un momento che si pone verso la fine del percorso di esame del provvedimento giacché essi, in molti casi, rappresentano un lavoro di sintesi dei lavori della Commissione e delle risultanze dialettiche dei contributi dei colleghi deputati.

Ritiene inoltre che il tempo a disposizione sia del tutto sufficiente per chiudere i lavori della Commissione già domani, e in tal senso ricorda quanto convenuto nelle sedute del 10 e 18 maggio ove erano stati previsti tempi in linea con quelli attuali. Sull'emendamento 22.232 del relatore si dichiara d'accordo con quanto commentato dal presidente Boccia: è infatti convinto che il Parlamento deve cogliere l'occasione per fare chiarezza sul contenuto di una norma, che egli stesso ha deliberato in tempi recenti, considerando peraltro che il provvedimento in esame reca disposizione sia in materia di cultura che di personale amministrativo.

Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD) dividendo gran parte delle valutazioni del collega Marchi sottolinea che il Parlamento e il Governo si erano dati obiettivi che sono stati in qualche modo raggiunti. Ritiene infatti che i lavori siano a buon punto – a titolo di esempio del buon lavoro svolto ricorda quanto realizzato in materia di fondi per le province – e che i temi che restano ancora sul tavolo non sono insormontabili. Si riferisce in particolare al più corposo di essi, quello concernente la questione dei *voucher*.

È dell'avviso che il lavoro del relatore debba essere definito come appropriato sia in termini quantitativi che qualitativi ed è in tal senso una conferma anche il suo emendamento che riguarda la ormai nota vicenda della norma bocciata dal TAR relativa alla nomina dei direttori museali: ritiene infatti che se quanto espresso dal TAR ha un valore e quindi se c'è incertezza nella applicazione della norma il dovere del Parlamento di intervenire è ancora più necessario e urgente.

Rocco PALESE (Misto-CR), con l'intenzione di portare a compimento quanto in precedenza si era convenuto relativamente allo svolgimento dei lavori, propone di andare avanti con l'esame del provvedimento cercando di esaurire quanto contenuto nel fascicolo di seduta e chiudendo ciò che è possibile, per poi proseguire come convenuto nella giornata di domani, ma consentendo comunque alla Commissione di proseguire i lavori per trattare gli emendamenti del relatore e del Governo lunedì 29 maggio.

Arturo SCOTTO (MDP) si associa alle parole del collega Palese con la precisazione tuttavia che la sua parte politica ritiene pregiudiziale affrontare in via prioritaria il tema dei *voucher*, quindi da discutere e votare nella mattinata di sabato 28 maggio.

Francesco BOCCIA, *presidente*, preso atto degli esiti del dibattito, propone di organizzare i lavori nel senso di svolgere la seduta di sabato fino alle ore 14 e in questa sede affrontare anche la proposta emendativa relativa ai *voucher*. Al riguardo, essendosi già svolto il dibattito, precisa che concederà solo brevi dichiarazioni di voto, di durata non superiore a 5 minuti.

Sarà sua cura informare la Presidenza della Camera della necessità per la Commissione di disporre anche della giornata di lunedì.

La Commissione conviene.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'articolo 26, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 26.09 volto a facilitare le operazioni di sostituzione di mutui contratti a tassi elevati in passato da parte dei comuni con mutui più convenienti anche utilizzando avanzi di bilancio.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 26.09 del relatore (*vedi allegato 2*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, con riguardo all'articolo 27, propone l'accantonamento dell'emendamento Covello 27.39, nonché degli identici emendamenti Castricone 27.34 e Covello 27.40, che in parte, risultano anche assorbiti dall'emendamento Carloni 27.41 precedentemente approvato.

Propone l'accantonamento dell'emendamento Ventricelli 27.24; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Garofalo 27.22 e Biasotti 27.26, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*); esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Carloni 27.44. Infine propone che gli identici articoli aggiuntivi Palese 27.06 e Guidesi 27.08 siano accantonati.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore salvo che per l'emendamento Carloni 27.44 per il quale, pur essendo di orientamento favorevole, si riserva di svolgere ulteriori valutazioni.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, concorda con la richiesta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Castricone 27.34 e Covello 27.40, Ventricelli 27.24, Carloni 27.44, nonché gli identici articoli aggiuntivi Palese 27.06 e Guidesi 27.08 risultano accantonati.

Avverte altresì che l'emendamento Carloni 27.44 si intende accantonato.

Avverte che i presentatori degli identici emendamenti Garofalo 27.22 e Biasotti 27.26 hanno accettato la riformulazione e li pone in votazione.

La Commissione approva gli identici emendamenti Garofalo 27.22 e Biasotti 27.26, come riformulati (*vedi allegato 2*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame degli emendamenti accantonati relativi all'articolo 33 esprime l'invito al ritiro, altrimenti parere contrario, per gli emendamenti De Menech 33.5 e Rubinato 33.1.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che gli emendamenti De Menech e Rubinato 33.1 sono stati ritirati.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, con riguardo all'articolo 34, formula un invito al ritiro sull'emendamento Grillo 34.2, mentre propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Fossati 34.07 e Brignone 34.013.

Il Viceministro Enrico MORANDO formula parere conforme a quello del relatore.

Francesco CARIELLO (M5S) chiede al relatore e al Governo se l'emendamento Grillo 34.2 potrebbe essere assorbito dalle riformulazioni che devono essere ancora proposte.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, fa presente che gli approfondimenti svolti non hanno consentito di trovare una soluzione per poter accogliere l'emendamento.

Il Viceministro Enrico MORANDO conferma quanto testé detto dal relatore, precisando che la proposta emendativa in esame rischia di rendere inefficaci i sistemi di controllo dei limiti di spesa nel settore della sanità.

Francesco CARIELLO (M5S) insiste per la votazione dell'emendamento Grillo 34.2.

La Commissione respinge l'emendamento Grillo 34.2.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'articolo 35, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici emendamenti Fusilli 35.23 e Melilla 35.30, precisando che non è stato possibile trovare una soluzione normativa per le questioni poste in tali proposte emendative, che invece potrebbero essere meglio affrontate approvando un apposito ordine del giorno. Formula inoltre un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici emendamenti Sottanelli 35.20 e Castricone 35.10, nonché sugli emendamenti Sottanelli 35.18, Melilli 35.22 e Palese 35.3, suggerendo la presentazione di ordini del giorno in Assemblea.

Il Viceministro Enrico MORANDO formula parere conforme a quello del relatore, precisando che vi è una difficoltà a risolvere le problematiche affrontate legate dagli identici emendamenti Fusilli 35.23 e Melilla 35.30 attraverso un intervento normativo. Aggiunge che il Governo ha sempre posto attenzione al tema della gestione delle crisi aziendali e preannuncia la volontà del Governo di dare effettivo seguito agli ordini del giorno che verranno approvati in tale ambito.

Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD) concorda con le valutazioni riguardo la necessità di affrontare il problema posto dagli identici emendamenti Fusilli 35.23 e Melilla 35.30. Dichiarando quindi di ritirare l'articolo aggiuntivo Tancredi 43.015 di identico tenore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Fusilli 35.23 e Melilla 35.30 sono stati ritirati.

La Commissione respinge l'emendamento Sottanelli 35.20.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Castricone 35.10 e Melilli 35.22 sono stati ritirati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sottanelli 35.18 e Palese 35.3.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'articolo 36, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Carfagna 36.16 e un parere favorevole sull'emendamento Michele Bordo 36.33. Infine mantiene accantonati gli articoli aggiuntivi Boccadutri 36.01 e Castelli 36.015.

Il Viceministro Enrico MORANDO formula parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Carfagna 36.16, mentre approva l'emendamento Michele Bordo 36.33 (*vedi allegato 2*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, con riguardo all'articolo 37, formula parere contrario sull'articolo aggiuntivo Cariello 37.028, invitando i presentatori degli identici emendamenti ed articoli aggiuntivi Cariello 37.029, Palese 37.016, Alberto Giorgetti 37.011 e Pastorino 37.01 a ritenerli sostanzialmente assorbiti dall'approvazione degli emendamenti Fragomeli 35.21 e 35.22.

Il Viceministro Enrico MORANDO formula parere conforme a quello del relatore.

Francesco CARIELLO (M5S) insiste per la votazione dell'articolo aggiuntivo Cariello 37.028.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Cariello 37.028.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Cariello 37.029, Palese 37.016, Alberto Giorgetti 37.011 e Pastorino 37.01 sono da considerarsi assorbiti dall'approvazione degli emendamenti Fragomeli 35.21 e 35.22.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, con riguardo all'articolo 38, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Morassut 38.25, Marcon 38.17 e 38.20, Morassut 38.26 e Chaouki 38.1, mentre mantiene accantonato l'emendamento Pilozzi 38.11. Formula infine un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Airaudo 38.01.

Il Viceministro Enrico MORANDO formula parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Morassut 38.25 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marcon 38.17 e 38.20.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Morassut 38.26 e Chaouki 38.1 sono stati ritirati.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Airaudo 38.01.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, in relazione all'articolo 40, formula parere favorevole sugli identici emendamenti Marchi 40.5, Palese 40.6, Sottanelli 40.14, Russo 40.15, Pastorino 40.22, Melilla 40.24, Cirielli 40.28, Cominelli 40.32 e De Mita 40.36. Invita quindi i presentatori degli identici emendamenti Marchi 40.4, Palese 40.7, Sottanelli 40.13, Russo 40.16, Pastorino 40.21, Melilla 40.25, Cirielli 40.29, Cominelli 40.3 e De Mita 40.37, nonché degli identici emendamenti D'Incà 40.1, Marchetti 40.2, Palese 40.9, Sottanelli 40.11, Russo 40.18, Pastorino 40.20, Melilla 40.27, Cirielli 40.31, Cominelli 40.35 e De Mita 40.39 a considerarli assorbiti dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Fabrizio Di Stefano 14.015, come riformulato. Mantiene quindi accantonati gli identici articoli aggiuntivi Sanga 40.07, Palese 40.015 e Guidesi 40.016. Infine invita i presentatori dell'articolo aggiuntivo Giu-

lietti 40.017 a considerarlo assorbito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo del relatore 26.09.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con il parere del relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Marchi 40.5, Palese 40.6, Sottanelli 40.14, Russo 40.15, Pastorino 40.22, Melilla 40.24, Cirielli 40.28, Cominelli 40.32 e De Mita 40.36 (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Marchi 40.4, Palese 40.7, Sottanelli 40.13, Russo 40.16, Pastorino 40.21, Melilla 40.25, Cirielli 40.29, Cominelli 40.33 e De Mita 40.37, nonché gli identici emendamenti D'Incà 40.1, Marchetti 40.2, Palese 40.9, Sottanelli 40.11, Russo 40.18, Pastorino 40.20, Melilla 40.27, Cirielli 40.31, Cominelli 40.35 e De Mita 40.39, nonché infine l'articolo aggiuntivo Giulietti 40.017 sono stati considerati assorbiti dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo 26.09 del relatore.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, con riguardo all'articolo 42, invita quindi al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, i presentatori dell'articolo aggiuntivo Ricciatti 42.03.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime un parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ricciatti 42.03.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, con riguardo all'articolo 43, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Fabrizio Di Stefano 43.7 e sull'articolo aggiuntivo Ginato 43.021.

La Commissione respinge l'emendamento Fabrizio Di Stefano 43.7.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Ginato 43.021 è stato ritirato.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, con riguardo all'articolo 44, mantiene accantonate le proposte emendative Sereni 44.8, Carra 44.01, Arlotti 44.03, Melilli 45.1, 46.20 e 46.19, Segoni 46.29, Carrescia 46.012, Marchi 46.028, nonché le identiche proposte emendative Pastorino 46.010, Saltamartini 46.037, Fabrizio Di Stefano 46.018 e Cariello 46.053. Mantiene inoltre accantonate le proposte emendative Carra 46.05, Brunetta 46.035, Castricone 46.046, Carrescia 46.011 e Giulietti 46.024.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con il relatore, precisando che le proposte emendative accantonate, seppur numerose, si riferiscono a due sole tematiche collegate. Fa presente quindi che il relatore e il Governo stanno lavorando per individuare una soluzione che renderà possibile assorbire tutte le citate proposte emendative.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 47, esprime parere favorevole sull'emendamento Palese 47.8, ove riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Paola Bragantini 47.43, mantiene accantonato l'emendamento Gandolfi 47.41. Comunica inoltre che gli identici emendamenti Biasotti 47.15, Garofalo 47.18, Carloni 47.29, nonché gli identici emendamenti Catalano 47.2 e Gandolfi 47.40 sono da ritenersi assorbiti qualora sia approvato l'emendamento Gandolfi 47.32, su cui esprime parere favorevole purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Mantiene accantonati l'emendamento Oliaro 47.3 nonché gli identici emendamenti Catalano 47.1, Garofalo 47.19 e Gandolfi 47.39.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Mauro GUERRA (PD), *relatore* conviene con la richiesta del rappresentante del Governo.

Rocco PALESE (Misto-CR) e Ivan CATALANO (CI) sottoscrivono l'emendamento 47.32, come riformulato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano le proposte di riformulazione degli emendamenti Palese 47.8 e Gandolfi 47.32.

La Commissione approva l'emendamento Palese 47.8, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Paola BRAGANTINI (PD) ritira il suo emendamento 47.43.

La Commissione approva l'emendamento Gandolfi 47.32, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 48 esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Guidesi 48.7, Palese 48.8 e Alfreider 48.26, nonché sugli identici emendamenti Gandolfi 48.22 e Paola Bragantini 48.25.

Il Viceministro Enrico MORANDO, esprimendo parere conforme a quello del relatore, chiede tuttavia l'accantonamento degli emendamenti Gandolfi 48.22 e Paola Bragantini 48.25, dovendosi procedere ad un'ulteriore verifica sulla formulazione del testo.

La Commissione approva gli identici emendamenti Guidesi 48.7, Palese 48.8 e Alfreider 48.26 (*vedi allegato 2*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 49 esprime parere favorevole sull'emendamento Carloni 49.19; invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Pisicchio 49.29 e dell'emendamento Guidesi 49.7, proponendo l'accantonamento dell'emen-

damento Schullian 49.37, nonché degli identici emendamenti Oliverio 49.26, Galati 49.16 e Ciraci 49.34.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Carloni 49.19 (*vedi allegato 2*) e respinge gli emendamenti Pisicchio 49.29 e Guidesi 49.7.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 64 invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Coscia 64.6, mentre ritiene che siano da considerarsi assorbiti dall'emendamento Marchi 22.08 e identici, come riformulati, sia gli identici articoli aggiuntivi Nicchi 64.05, Centemero 64.012 e Palese 64.017, sia gli identici articoli aggiuntivi Centemero 64.011 e Palese 64.018.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore e specifica che i due gruppi di articoli aggiuntivi assorbiti intervengono, pur se con contenuto diverso, sulla mate-

ria relativa al processo di ristrutturazione delle AFAM.

Francesco BOCCIA, *presidente* comunica che l'emendamento Coscia 64.6 è stato ritirato. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 24.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.25 alle 20.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 824 del 25 maggio 2017, a pagina 78, prima colonna, sesta riga, sostituire la parola: 50.5 con la seguente: 50.05, e a pagina 106, seconda colonna, diciassettesima riga, sostituire le parole: secondo periodo con le seguenti: primo periodo.

ALLEGATO 1

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 3.52, 3.53, 9.029, 14.11 E 14.12 DEL GOVERNO, 22.230 E 22.231 DEL RELATORE, 22.021, 24.4, 27.93, 34.014, 37.14, 40.021, 43.039, 46.054, 46.055, 46.056, 49.38, 50.5, 52.027, 52.028, 52.029, 57.31, 57.32, 57.055, 60.068, 60.069, 60.070, 62.35, 64.13 E 64.020 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

All'emendamento 3.52, dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:

4-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018, in luogo di quanto previsto dall'articolo 7, primo periodo, della legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni e integrazioni, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti nonché dei familiari di cui all'articolo 3 della predetta legge n. 206 del 2004 è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In ogni caso ai trattamenti di cui al primo periodo si applica un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all'1,25 per cento calcolato sull'ammontare dello stesso trattamento per l'anno precedente, secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell'incremento medesimo. Gli incrementi di cui al secondo periodo del presente comma sono compresi in quelli di cui al primo periodo del presente comma, se inferiori, sono alternativi, se superiori.

4-quater. All'onere derivante dal comma 1-bis, valutato in 417.000 euro per l'anno 2019, 820.000 euro per l'anno 2020, 1.163.000 euro per l'anno 2021, 1.518.000 euro per l'anno 2022, 1.881.000 euro per l'anno 2023, 2.256.000 euro per l'anno 2024, 2.640.000 euro per l'anno 2025, 3.035.000 euro per l'anno 2026 e 3.439.000

euro a decorrere dall'anno 2027, si prevede, quanto a 200.000 euro per l'anno 2019, 820.000 euro per l'anno 2020, 1.163.000 euro per l'anno 2021, 1.518.000 euro per l'anno 2022, 1.881.000 euro per l'anno 2023, 2.256.000 euro per l'anno 2024, 2.640.000 euro per l'anno 2025, 3.035.000 euro per l'anno 2026 e 3.439.000 euro a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 217.000 euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4-quinquies. Agli oneri valutati di cui al comma 1-ter, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

0. 3. 52. 1. Fanucci.

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. All'articolo 3, comma 1-ter, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407 ».

3. 52. Il Governo.

All'emendamento 3.53, sopprimere il comma 4-bis.

0. 3. 53. 6. Albinì, Melilla, Scotto, Capodicasa.

All'emendamento 3.53, comma 4-bis, sopprimere le parole: per essere successivamente assegnati al fondo istituito ai sensi del comma 4-ter.

0. 3. 53. 7. Fiorio, Luciano Agostini, Terrosi.

All'emendamento 3.53, comma 4-bis, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: per essere successivamente assegnati al fondo istituito ai sensi del comma 4-ter del presente articolo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4-ter.

0. 3. 53. 1. Alberto Giorgetti.

All'emendamento 3.53, sopprimere il comma 4-ter.

Conseguentemente, al comma 4-bis sopprimere le parole da: per essere successivamente fino alla fine del comma.

0. 3. 53. 2. Guidesi, Saltamartini.

All'emendamento 3.53, sopprimere il comma 4-ter.

0. 3. 53. 5. Albinì, Melilla, Scotto, Capodicasa.

All'emendamento 3.53, comma 4-ter, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: dopo aver acquisito il parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

0. 3. 53. 8. Fiorio, Luciano Agostini, Terrosi.

All'emendamento 3.53, comma 4-ter, dopo le parole: consorzi agrari in amministrazione ordinaria e consorzi agrari, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: e delle cooperative agricole e loro consorzi.

Conseguentemente, dopo il comma 4-ter aggiungere i seguenti:

4-quater. All'articolo 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, al comma 1, dopo le parole: « consorzi agrari » sono aggiunte le seguenti: « e le cooperative agricole e loro consorzi »; al comma 2, dopo le parole: « consorzi » sono aggiunte le seguenti: « e le cooperative agricole e loro consorzi »;

4-quinquies. L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, si interpreta nel senso che sono imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, indipendentemente dallo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali di cui al primo comma dell'articolo 2135 del Codice civile, quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del Codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

0. 3. 53. 3. Laffranco.

All'emendamento 3.53 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4-ter dopo le parole: consorzi agrari in amministrazione ordinaria e: consorzi agrari, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: e delle cooperative agricole e loro consorzi;

b) dopo il comma 4-ter aggiungere i seguenti:

4-quater. All'articolo 2 della legge 28 ottobre 1999 n. 410: al comma 1 dopo le parole: « consorzi agrari » sono aggiunte le seguenti: « e le cooperative agricole e loro consorzi »; al comma 2 dopo le parole

« consorzi » sono aggiunte le seguenti: « e le cooperative agricole e loro consorzi »;

4-quinquies. L'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, si interpreta nel senso che sono imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, indipendentemente dallo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali, di cui al primo comma dell'articolo 2135 del Codice civile, quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del Codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

0. 3. 53. 9. Laffranco.

All'emendamento 3.53, dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

4-quater. All'articolo 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, dopo il comma 2, è inserito il seguente: « *2-bis.* Le attività di cui ai commi 1 e 2 possono essere svolte dai consorzi agrari anche mediante la partecipazione a società di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Le attività esercitate dalle predette società partecipate a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la partecipazione hanno natura mutualistica ad ogni effetto di legge ».

0. 3. 53. 4. Oliverio.

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

4-bis. I rapporti attivi e passivi tra lo Stato e la Federazione italiana dei consorzi agrari concernenti le attività svolte per conto e nell'interesse dello Stato in regime di separazione contabile e afferenti alle gestioni separate di cui agli articoli 2, secondo comma, n. 8), e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 169,

alla legge 22 dicembre 1957, n. 1294, sono estinti con compensazione delle rispettive posizioni attive e passive in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente, alla stessa data cessa la gestione commissariale di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0011109 del 9 dicembre 2010 di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 2011, e gli eventuali residui attivi sono versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnati al fondo istituito ai sensi del comma *4-ter* del presente articolo.

4-ter. Al fine di favorire il perseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti dai consorzi agrari in amministrazione ordinaria nei confronti del sistema creditizio, è istituito, presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), un apposito fondo con una dotazione iniziale pari a 40 milioni di euro per l'anno 2018. Il fondo è destinato, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, anche alla riduzione degli interessi passivi relativi alle operazioni di ristrutturazione. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di accesso agli interventi del fondo da parte dei consorzi agrari. Per le finalità di cui al presente comma il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove appositi accordi fra l'Associazione bancaria italiana e i rappresentanti dei consorzi agrari. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'e-

conomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. 53. Il Governo.

All'articolo aggiuntivo 9.029, sostituire le parole: nell'anno 2017 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2017 e sopprimere le parole: Per l'anno 2017.

0. 9. 029. 7. Fantinati, Vallascas, Crippa, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Cancelleri.

All'articolo aggiuntivo 9.029, sostituire le parole: nell'anno 2017 con le seguenti: negli anni 2017 e 2018 e le parole: Per l'anno 2017 con le seguenti: per gli anni 2017 e 2018.

0. 9. 029. 6. Fantinati, Vallascas, Crippa, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Cancelleri.

All'articolo aggiuntivo 9.029, primo comma, capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, all'articolo 5, comma 1-bis, i periodi terzo e quarto sono sostituiti dal seguente: « A far data dall'anno 2018 il Ministro della giustizia riferisce annualmente al Parlamento sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti in forza delle disposizioni del presente comma ».

***0. 9. 029. 1.** Tancredi.

All'articolo aggiuntivo 9.029, primo comma, capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, all'articolo 5, comma 1-bis, i periodi terzo e quarto sono sostituiti dal seguente: « A far data dall'anno 2018 il Ministro della giustizia riferisce annualmente al Parlamento sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti in forza delle disposizioni del presente comma ».

***0. 9. 029. 2.** Tancredi.

All'articolo aggiuntivo 9.029, primo comma, capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, all'articolo 5, comma 1-bis, i periodi terzo e quarto sono sostituiti dal seguente: « A far data dall'anno 2018 il Ministro della giustizia riferisce annualmente al Parlamento sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti in forza delle disposizioni del presente comma ».

***0. 9. 029. 4.** Cenni.

All'articolo aggiuntivo 9.029, primo comma, capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, all'articolo 5, comma 1-bis, i periodi terzo e quarto sono sostituiti dal seguente: « A far data dall'anno 2018 il Ministro della giustizia riferisce annualmente al Parlamento sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti in forza delle disposizioni del presente comma ».

***0. 9. 029. 8.** Schullian.

All'articolo aggiuntivo 9.029, primo comma, capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, all'articolo 5, comma 1-bis, i periodi terzo e quarto sono sostituiti dal seguente: « A far data dall'anno 2018 il Ministro della giustizia riferisce annualmente al Parlamento sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti in forza delle disposizioni del presente comma ».

***0. 9. 029. 9.** Palese.

All'articolo aggiuntivo 9.029, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le parole: sono aggiunti i seguenti.

Conseguentemente, al capoverso articolo 9-bis, aggiungere in fine il seguente capo-

verso: ART. 9-ter. Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. 1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, all'articolo 5, comma 1-bis, i periodi terzo e quarto sono sostituiti dal seguente: « A far data dall'anno 2018 il Ministro della giustizia riferisce annualmente al Parlamento sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti in forza delle disposizioni del presente comma. ».

****0. 9. 029. 3.** Tancredi.

All'articolo aggiuntivo 9.029, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le parole: sono aggiunti i seguenti.

Conseguentemente, al capoverso articolo 9-bis, aggiungere in fine il seguente capoverso: ART. 9-ter. Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. 1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, all'articolo 5, comma 1-bis, i periodi terzo e quarto sono sostituiti dal seguente: « A far data dall'anno 2018 il Ministro della giustizia riferisce annualmente al Parlamento sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti in forza delle disposizioni del presente comma. ».

****0. 9. 029. 5.** Cenni.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Compensazione di somme iscritte a ruolo).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2017 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2017 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-bis è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. 029. Il Governo.

All'emendamento 14.11, alla lettera a), capoverso lettera 0b), numero 2), lettera d-bis) apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « 25 milioni » con le seguenti: « 37 milioni »;

dopo le parole: « una variazione negativa della dotazione » aggiungere la parola: « netta »;

dopo le parole: « criteri perequativi di cui alla lettera c) », sono inserite le parole: « rispetto alla dotazione netta dell'anno precedente, in misura eccedente il -1,3 per cento calcolato come rapporto tra la predetta differenza e le risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni di cui a comma 450 »;

sostituire le parole: « in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa » con le seguenti: « il riparto viene effettuato, sulla base del provvedimento di cui al comma 453, in proporzione della distanza tra la percentuale del -1,3 per cento e il rapporto tra la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale dell'anno di riferimento e la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450 »;

dopo le parole: A decorrere dall'anno 2022 » sono aggiunte le parole: « e fino all'anno 2025 »;

aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e nella misura di 12 milioni di euro sulla base dei criteri di cui al primo e al secondo periodo. A decorrere dall'anno 2026 l'intero ammontare di cui alla presente lettera è riservato al citato contributo straordinario ai comuni che danno luogo a fusioni »;

alla lettera b), capoverso 1-bis, le parole: « 11 milioni » sono sostituite dalle parole: « 23 milioni »;

aggiungere in fine la seguente lettera:

b-bis) al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

«b-bis) dopo il comma 450-bis, introdotto dalla lettera b) del presente comma, è inserito il seguente:

« 450-ter. Per l'anno 2017 il contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2017, nel limite di 12 milioni di euro, è accantonato per essere attribuito a favore dei comuni che presentino nel 2017 una variazione negativa superiore all'1,3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 e non risultino beneficiari dell'attribuzione di cui al comma 450-bis; il riparto viene determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione della distanza dalla percentuale del -1,3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017 e la dotazione netta del medesimo fondo con riferimento al 2016, in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450 del presente articolo; » ».

***0. 14. 11. 1.** Alberto Giorgetti.

All'emendamento 14.11, alla lettera a), capoverso lettera 0b), numero 2), lettera d-bis) apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 37 milioni;

dopo le parole: una variazione negativa della dotazione aggiungere la parola: netta;

dopo le parole: « criteri perequativi di cui alla lettera c) », sono inserite le parole: « rispetto alla dotazione netta dell'anno precedente, in misura eccedente il -1,3 per cento calcolato come rapporto tra la predetta differenza e le risorse storiche

nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni di cui a comma 450 »;

sostituire le parole: « in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa » con le seguenti: « il riparto viene effettuato, sulla base del provvedimento di cui al comma 453, in proporzione della distanza tra la percentuale del -1,3 per cento e il rapporto tra la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale dell'anno di riferimento e la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450 »;

dopo le parole: A decorrere dall'anno 2022 » sono aggiunte le parole: « e fino all'anno 2025 »;

aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e nella misura di 12 milioni di euro sulla base dei criteri di cui al primo e al secondo periodo. A decorrere dall'anno 2026 l'intero ammontare di cui alla presente lettera è riservato al citato contributo straordinario ai comuni che danno luogo a fusioni »;

alla lettera b), capoverso 1-bis, le parole: « 11 milioni » sono sostituite dalle parole: « 23 milioni »;

aggiungere in fine la seguente lettera:

b-bis) al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

«b-bis) dopo il comma 450-bis, introdotto dalla lettera b) del presente comma, è inserito il seguente:

« 450-ter. Per l'anno 2017 il contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2017, nel limite di 12 milioni di euro, è accantonato per essere attribuito a favore dei comuni che presentino nel 2017 una variazione negativa superiore all'1,3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 e

non risultino beneficiari dell'attribuzione di cui al comma 450-bis; il riparto viene determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione della distanza dalla percentuale del -1,3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017 e la dotazione netta del medesimo fondo con riferimento al 2016, in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450 del presente articolo; » ».

***0. 14. 11. 2.** Cariello, Castelli.

All'emendamento 14.11, alla lettera 0b), numero 2), lettera d-bis), sostituire le parole da: ad incremento fino a: 2014, n. 56 con le seguenti: al contributo straordinario ai comuni per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di sicurezza e polizia locale.

0. 14. 11. 3. Guidesi, Saltamartini.

All'emendamento 14.11, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

Conseguentemente dopo il comma 450-bis aggiungere il seguente:

« 450-ter. Per il 2017 il contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2017, nel limite di 24 milioni di euro, è accantonato per essere attribuito a favore dei comuni sulla base delle quote e dei criteri che seguono:

1) 12 milioni di euro a favore dei comuni che presentino nel 2017 una variazione negativa superiore all'1,3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 e non risultino beneficiari dell'attribuzione

di cui al comma 450-bis; il riparto viene determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione della distanza dalla percentuale del -1,3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del medesimo fondo con riferimento al 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450;

2) 12 milioni di euro a favore dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti al 31 dicembre 2015 e che non siano stati coinvolti da successivi processi di fusione, che presentino una delle condizioni di seguito indicate: riduzione della spesa corrente nel periodo 2010-2015, come risultante dai rispettivi certificati dei conti consuntivi, al netto degli oneri per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in misura ulteriore rispetto al -13,5 per cento; ammontare delle risorse *pro capite* di riferimento relative al 2015, individuate nella somma delle spettanze erogate dal ministero dell'interno del fondo di solidarietà, dei gettiti effettivi dell'IMU e della TASI come risultanti dai versamenti unificati di cui di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché degli incassi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche risultanti dalle registrazioni del sistema SIOPE, inferiore al valore del venticinquesimo percentile della distribuzione relativa alla fascia demografica di appartenenza; le risorse assegnate in proporzione diretta della popolazione di ciascun ente beneficiario. ».

0. 14. 11. 4. Melilla, Albini, Capodicasa.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, prima della lettera a) inserire le seguenti:

0a) al comma 448, le parole: « A decorrere dall'anno 2017, la dotazione » sono sostituite dalle seguenti: « La dotazione » e dopo le parole: « è stabilita in

euro 6.197.184.364,87» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2017 e in euro 6.208.184.364,87 a decorrere dall'anno 2018»;

0b) al comma 449:

1) alla lettera *b)*, le parole: «nell'importo massimo di 80 milioni di euro» sono sostituite seguenti parole: «nell'importo massimo di 66 milioni di euro»;

2) dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«*d-bis)* per gli anni dal 2018 al 2021, ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera *c)*, in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa, e, a decorrere dall'anno 2022, destinato, nella misura di 25 milioni di euro annui, ad incremento del contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56»;

b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. All'onere derivante dalla disposizione di cui alla lettera *0a)* del comma 1, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

1-ter. Le modifiche di cui ai commi 1 e *1-bis* trovano applicazione con riferimento al Fondo di solidarietà comunale relativo agli anni 2018 e successivi.

14. 11. Il Governo.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: nel limite di 11 milioni di euro *inserire le seguenti:* , che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 per essere riassegnati, nel medesimo esercizio, al Fondo di solidarietà comunale.

14. 12. Il Governo.

All'emendamento 22.230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: di mostre effettuate *con le seguenti:* di mostre ed eventi di cultura popolare effettuati;

b) sostituire le parole: pari a euro 750.000 *con le seguenti:* nel limite di spesa di 2.500.000 euro;

0. 22. 230. 1. Tancredi.

All'emendamento 22.230, dopo le parole: realizzazione di mostre *aggiungere le seguenti:* , convegni, relazioni pubbliche e pubblicità,.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: pari a euro 750.000 *con le seguenti:* pari a euro 1.000.000.

0. 22. 230. 2. Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni di promozione del territorio, dello sviluppo economico e della cultura in ambito locale, i vincoli di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 6, commi 8 e 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano alle spese per la realizzazione di mostre effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 750.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

22. 230. Il Relatore.

All'emendamento 22.231, capoverso 5-bis, sopprimere le parole: d'intesa con la regione.

0. 22. 231. 1. Alberto Giorgetti.

All'emendamento 22.231, dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente:

5-ter. Al fine di favorire l'utilizzo dei ciclomotori e motocicli elettrici, all'articolo 175, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «se a motore termico» sono inserite le seguenti: «ovvero di potenza inferiore a 5 kW, se azionati da motore elettrico».

0. 22. 231. 2. Garofalo, Tancredi.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Al fine di assicurare la tutela del decoro del patrimonio culturale e la sicurezza pubblica, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a regolare l'accesso e la circolazione, nel proprio centro storico, di veicoli elettrici e di velocipedi, utilizzati a fini turistici, che abbiano più di due ruote o che comunque trasportino tre o più persone, incluso il conducente.

22. 231. Il Relatore.

All'articolo aggiuntivo 22.021, al comma 1, premettere le seguenti parole: al fine di consentire la trasformazione di 90.000

posti dall'organico di fatto in quello di diritto,.

0. 22. 021. 5. Vacca, Di Benedetto, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Simone Valente, Brugnerotto, Castelli, D'Inca, Sorial, Caso.

All'articolo aggiuntivo 22.021, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Quota parte delle risorse di cui al comma 1 è destinata all'incremento del numero dei posti in organico complessivo di fatto e di diritto nelle scuole dei comuni del cratere sismico come individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis, al decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, tali da consentire la formazione di classi con un numero ridotto di alunni, in attesa delle certificazioni di vulnerabilità sismica e dell'eventuale messa in sicurezza degli edifici scolastici. Per l'anno scolastico 2017-2018, in tali ambiti è assicurato altresì il mantenimento in deroga della dirigenza scolastica, con riferimento alle scuole sottodimensionate a causa degli eventi sismici.

0. 22. 021. 7. Garofalo, Tancredi.

All'articolo aggiuntivo 22.021, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e migliorare il sistema di istruzione assicurando la presenza di dirigenti scolastici nelle scuole che ne sono prive, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale del personale docente già formato con il corso di formazione svolto ai sensi del comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107 per affiancare i dirigenti scolastici nelle scuole date in reggenza. Dopo tre mesi di affiancamento gli stessi svolgono una prova scritta sull'esperienza maturata ai fini dell'inserimento in graduatoria e sono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici.

0. 22. 021. 1. Tancredi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I posti determinati sulla base dell'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dovuto alla destinazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ripartiti, su base regionale, secondo criteri legati all'aumento della popolazione scolastica, al numero delle classi e al fabbisogno prudenziale stimato, sulla base dei dati dell'anno scolastico precedente, per la parte relativa ai posti in organico di sostegno. Al riparto si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base dei criteri individuati dal presente articolo.

0. 22. 021. 2. Centemero.

All'articolo aggiuntivo 22.021, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 3, penultimo periodo, sostituire le parole da:* dei fondi di cui *fino alla fine del periodo con le seguenti:* del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2) *sopprimere l'ultimo periodo.*

0. 22. 021. 6. Vacca, Di Benedetto, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Simone Valente, Caso, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

All'articolo aggiuntivo 22.021, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Per le regioni con organico di fatto definito dai Piani di dimensionamento degli istituti scolastici, dove sono presenti scuole di ogni ordine e grado prive di Dirigenti scolastici o con graduatorie Dirigenti Scolastici insufficienti, ovvero esaurite, a soddisfare il fabbisogno preventivato per l'anno scolastico 2017/2018, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta un provve-

dimento urgente per il reclutamento di Dirigenti Scolastici da assegnare per almeno un triennio, a partire dall'Anno Scolastico 2017/2018, nelle scuole con posto vacante o rette da dirigenti scolastici titolari in altre istituzioni scolastiche. I nuovi Dirigenti saranno reclutati tra coloro che hanno partecipato a corsi di formazione già svolti, della durata di almeno 70 ore, promossi e gestiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la preparazione a concorsi per Dirigente Scolastico e tra coloro che hanno superato tutte le prove in concorsi per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici. Il passaggio definitivo nei ruoli di Dirigenti avviene previo superamento di una prova scritta sull'esperienza maturata da sostenere prima dell'inizio dell'Anno Scolastico 2017/2018. Il provvedimento riguarderà esclusivamente un numero di Docenti pari agli Istituti scolastici privi di Dirigenti scolastici titolari per singola regione. Ai maggiori oneri derivanti si provvede per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e con gli oneri di risparmio derivanti dalla riduzione delle dirigenze affidate a reggenza.

0. 22. 021. 3. Boccadutri.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Organici di fatto).

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di euro 40.700.000 per l'anno 2017, di euro 132.100.000 per l'anno 2018, di euro 131.600.000 per l'anno 2019, di euro 133.800.000 per l'anno 2020, di euro 136.700.000 per l'anno 2021, di euro 140.500.000 per l'anno 2022, di euro 145.800.000 per l'anno 2023, di euro 153.900.000 per l'anno 2024, di euro 166.400.000 per l'anno 2025 e di euro 184.700.000 annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:

a) quanto a euro 40.700.000 per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2017;

b) quanto a euro 132.100.000 per l'anno 2018, a euro 70.984.407 per l'anno 2019, a euro 60.681.407 per l'anno 2020, a euro 80.514.407 per l'anno 2021, a euro 107.488.407 per l'anno 2022, a euro 60.497.407 per l'anno 2023, a euro 59.213.407 per l'anno 2024, a euro 44.881.407 per l'anno 2025, a euro 41.849.407 per l'anno 2026 e a euro 8.036.407 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

c) quanto a euro 20.599.593 per l'anno 2019, a euro 27.668.593 per l'anno 2020, a euro 15.450.732 per l'anno 2021, a euro 14.561.593 per l'anno 2022, a euro 32.953.902 per l'anno 2023, a euro 34.237.153 per l'anno 2024, a euro 40.569.038 per l'anno 2025, a euro 43.601.921 per l'anno 2026 e a euro 77.414.921 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a euro 40.016.000 per l'anno 2019, a euro 45.450.000 per l'anno 2020, a euro 37.936.000 per l'anno 2021, a euro 18.450.000 per l'anno 2022, a euro 40.450.000 per l'anno 2023, a euro 40.450.000 per l'anno 2024 e a euro 48.450.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a euro 2.798.861 per l'anno 2021, a euro 11.898.691 per l'anno 2023, a

euro 19.999.440 per l'anno 2024, a euro 32.499.555 per l'anno 2025 e a euro 50.798.672 annui a decorrere dall'anno 2026, in termini di solo saldo netto da finanziare, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nella missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », programma « Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. A partire dall'anno scolastico 2018/2019, sulla base degli esiti del monitoraggio previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da eseguire entro il 15 settembre di ciascun anno, e sulla base delle previsioni, formulate entro la medesima data, concernenti il numero dei posti di supplenza a tempo determinato da attivare fino al 30 giugno, la legge di bilancio determina la quota degli eventuali risparmi di spesa calcolati con riferimento all'eventuale riduzione del numero effettivo di posti di supplenza fino al 30 giugno, fermo restando il limite di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da portare annualmente in aumento delle dotazioni dei fondi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 del presente articolo in misura proporzionale alla riduzione ad essi apportata con le medesime lettere b), c) e d). Le maggiori risorse sono accantonate e rese indisponibili per essere utilizzate a seguito dell'esito del monitoraggio di cui al presente comma.

22. 021. Il Governo.

All'emendamento 24.4, al capoverso comma 2-bis, sopprimere le lettere a), b) e d).

0. 24. 4. 4. Guidesi, Saltamartini.

All'emendamento 24.4, al capoverso comma 2-bis, sopprimere la lettera a).

0. 24. 4. 1. Guidesi, Saltamartini.

All'emendamento 24.4, al capoverso comma 2-bis, sopprimere la lettera b).

0. 24. 4. 2. Guidesi, Saltamartini.

All'emendamento 24.4, al capoverso comma 2-bis, sopprimere la lettera d).

0. 24. 4. 3. Guidesi, Saltamartini.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la parola: « 2018 », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « 2019 »;

b) all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole: « Per gli anni dal 2011 al 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2011 al 2018 » e le parole: « A decorrere dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2019 »;

2) al comma 3, le parole: « A decorrere dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2019 »;

c) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole: « A decorrere dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2019 »;

2) al comma 2, le parole: « entro il 31 luglio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 luglio 2018 »;

d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: « 2018 » è sostituita dalla seguente: « 2019 ».

24. 4. Il Governo.

All'emendamento 27.93, al comma 8-bis, sostituire le parole: è attribuito alla regione

Umbria con le seguenti: è ripartito fra tutte le Regioni, sulla base dei criteri individuati in sede di Conferenza Stato-Regioni, e sopprimere le parole da: per far fronte fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, al comma 8-quater, sopprimere il secondo periodo.

0. 27. 93. 1. Guidesi, Saltamartini.

All'emendamento 27.93, al comma 8-bis, sostituire le parole: Umbria TPL e mobilità Spa con le seguenti: Busitalia – Sita Nord Srl e sue controllate.

0. 27. 93 .3. Il Governo.

All'emendamento 27.93, al comma 8-ter, secondo periodo, dopo la parola: quota aggiungere la seguente: ancora.

0. 27. 93. 2. Catalano.

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

8-bis. Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale è attribuito alla regione Umbria un contributo straordinario dell'importo complessivo di 45,82 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 25,82 milioni di euro per l'anno 2018, per far fronte ai debiti verso la società Umbria TPL e mobilità Spa.

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 25,82 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 8-bis, sono portati in prededuzione dalla quota da assegnare alla medesima regione Umbria a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.

27. 93. Il Governo.

All'articolo aggiuntivo 34.014, al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), sopprimere la parola: altresì.

0. 34. 014. 1. Leva, Melilla, Albini, Scotto, Capodicasa.

All'articolo aggiuntivo 34.014, al comma 1, sopprimere la lettera a).

0. 34. 014. 12. Sibilìa, Cariello, Castelli.

All'articolo aggiuntivo 34.014, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: che con il presente decreto è approvato, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione.

*** 0. 34. 014. 2.** Leva, Melilla, Albini, Scotto, Capodicasa.

All'articolo aggiuntivo 34.014, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: che con il presente decreto è approvato, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione.

*** 0. 34. 014. 8.** Sibilìa, Cariello, Castelli.

All'articolo aggiuntivo 34.014, al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché la loro adozione non sia avvenuta in contrasto con la legislazione vigente.

0. 34. 014. 3. Leva, Melilla, Albini, Scotto, Capodicasa.

All'articolo aggiuntivo 34.014, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il medesimo commissario ad acta adotta i provvedimenti previsti dal suddetto programma operativo straordinario 2015-2018, in modo da prevedere che le azioni di riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale ivi pro-

grammate garantiscano l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e siano coerenti con il perseguimento del riequilibrio del rapporto pubblico-privato della rete ospedaliera, con l'obiettivo di raggiungere un rapporto del privato rispetto al pubblico corrispondente alla media nazionale del 20 per cento.

0. 34. 014. 7. Brignone, Marcon, Pastorino.

All'articolo aggiuntivo 34.014, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il medesimo commissario ad acta adotta i provvedimenti previsti dal suddetto programma operativo straordinario 2015-2018, in modo da prevedere che le azioni di riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale ivi programmate garantiscano l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

0. 34. 014. 6. Brignone, Marcon, Pastorino.

All'articolo aggiuntivo 34.014, al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: altresì.

0. 34. 014. 11. Sibilìa, Cariello, Castelli.

All'articolo aggiuntivo 34.014, al comma 1, lettera b), sostituire il punto 2) con il seguente:

2) con gli ulteriori obblighi per le Regioni previsti dalla legislazione vigente, con particolare riferimento al decreto del Ministero della salute n. 70 del 2 aprile 2015.

0. 34. 014. 9. Sibilìa, Cariello, Castelli.

All'articolo aggiuntivo 34.014, al comma 1, lettera b), punto 2, dopo le parole: legislazione vigente aggiungere le seguenti: ivi compreso il decreto del Ministero della salute n. 70 del 2015.

0. 34. 014. 4. Leva, Melilla, Albini, Scotto, Capodicasa.

All'articolo aggiuntivo 34. 014, al comma 1, lettera b), dopo il punto 2) aggiungere il seguente:

2-bis) con le prescrizioni dettate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 3 agosto 2016 (rep. Atti n. 1558/CSR).

0. 34. 014. 10. Sibilìa, Cariello, Castelli.

All'articolo aggiuntivo 34. 014, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Per l'anno 2017, la regione Sardegna è autorizzata a contrarre un prestito con Cassa depositi e prestiti S.p.A., a titolo di anticipazione di liquidità e fino ad un importo massimo di 300 milioni di euro, per finanziare il programma straordinario di ripiano del disavanzo maturato nell'anno 2016 dagli enti del servizio sanitario regionale, certificato nei modelli CE.

1-ter. L'anticipazione di cui al comma 1-bis è contabilizzata in spesa secondo la seguente modalità:

a) iscrivendo l'importo dell'anticipazione nel bilancio di previsione dell'esercizio di incasso, nel programma di spesa destinato al ripiano dei disavanzi pregressi degli enti del servizio sanitario regionale;

b) effettuando, in sede di consuntivo, un accantonamento nel risultato di amministrazione dell'esercizio di incasso, di importo pari all'anticipazione, il cui utilizzo è effettuato nel rispetto delle disposizioni del comma 695 dell'articolo 1 della legge 208 del 2015. L'eventuale disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, per un importo non superiore a quello dell'anticipazione, è ripianato in trenta anni secondo le modalità di cui al comma 696 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015.

1-quater. Lo stanziamento di cui alla lettera a) del comma 1-ter e i relativi impegni non rilevano nelle spese finali considerate ai fini del saldo di finanza pubblica di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Programmi operativi straordinari.

0. 34. 014. 5. Francesco Sanna, Marrocu, Scanu, Mura, Cani, Pes, Giovanna Sanna.

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

ART. 34-bis.

(Programma operativo straordinario della regione Molise).

1. In considerazione della necessità di assicurare la prosecuzione dell'intervento volto ad affrontare la grave situazione economico-finanziaria e sanitaria della regione Molise e a ricondurre la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e finanziaria, anche al fine di adeguare i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 604 e 605, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto anche conto del contributo di solidarietà interregionale riconosciuto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, di cui al verbale della seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 dicembre 2015, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2015, di 25 milioni di euro per l'anno 2016 e di 18 milioni di euro per l'anno 2017:

a) il commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Molise dà esecuzione al programma operativo straordinario 2015-2018, allegato all'accordo sancito nella seduta della Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2016 (rep. atti n. 155/CSR) e recepito con decreto del medesimo commissario *ad acta* n. 52 del 12 settembre 2016, che con il presente decreto è approvato, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione;

b) il medesimo commissario *ad acta*, altresì, adotta i provvedimenti previsti dal suddetto programma operativo straordinario 2015-2018, in modo da garantire che le azioni di riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale ivi programmate siano coerenti, nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza:

1) con l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico stabile del bilancio sanitario regionale, tenuto conto del livello del finanziamento del servizio sanitario definito dalla legislazione vigente;

2) con gli ulteriori obblighi previsti a carico delle regioni dalla legislazione vigente.

34. 014. Il Governo.

All'emendamento del Governo 37.14, al comma 1-bis, sostituire le parole: i fabbisogni standard e le capacità fiscali sono considerati al netto della componente rifiuti: *con le seguenti:* la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, propone la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali *standard*. Tale metodologia è recepita nel decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 451 del presente articolo.

0. 37. 14. 1. Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 1-bis. All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232,

dopo le parole: « il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. » è inserito il seguente periodo: « Ai fini della determinazione della predetta differenza i fabbisogni *standard* e le capacità fiscali sono considerati al netto della componente rifiuti. ».

Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

37. 14. Il Governo.

All'articolo aggiuntivo 40. 021, dopo le parole: Ministero dell'interno, *sopprimere la parola:* anche e *dopo la parola:* coinvolgimento *sopprimere le parole:* delle regioni e.

0. 40. 021. 3. Alberto Giorgetti.

All'articolo aggiuntivo 40. 021, al comma 1, dopo le parole: Ministero dell'interno, *aggiungere le parole:* di concerto con il Ministero della salute per gli aspetti di sua competenza,.

0. 40. 021. 6. Melilla, Fossati, Albini, Murer, Capodicasa, Fontanelli.

All'articolo aggiuntivo 40. 021, al comma 1, sostituire le parole: il Ministero dell'interno, anche con il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali *con le seguenti:* gli enti locali, con il coinvolgimento delle regioni e del Ministero dell'interno.

0. 40. 021. 5. Roberta Agostini, Fossati, D'Attorre, Quaranta, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa.

All'articolo aggiuntivo 40. 021, al comma 1, sostituire le parole: il Ministero dell'interno, anche con il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali *con le*

seguenti: gli enti locali, con il coinvolgimento delle regioni, del Ministero dell'interno e del Ministero della salute.

0. 40. 021. 4. Roberta Agostini, Fossati, D'Attorre, Quaranta, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa.

All'articolo aggiuntivo 40. 021, al comma 1, sostituire le parole: anche con il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali *con le seguenti:* in accordo con i comuni e gli altri enti locali, in armonia con i criteri del sistema di accoglienza SPRAR.

0. 40. 021. 2. Pastorino, Andrea Maestri, Marcon, Paglia.

All'articolo aggiuntivo 40. 021, al comma 1, sostituire le parole: anche con il coinvolgimento *con le seguenti:* con il pieno coinvolgimento.

0. 40. 021. 7. Roberta Agostini, Fossati, D'Attorre, Quaranta, Duranti, Melilla, Albini, Capodicasa.

All'articolo aggiuntivo 40. 021, sopprimere le parole: di tipo strutturale.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, gli interventi di cui al primo periodo sono realizzati nel rispetto degli strumenti di programmazione urbanistica vigenti, senza mutamenti di destinazione d'uso degli immobili interessati e comunque non devono tradursi in interventi di carattere infrastrutturale stabili o con impatti sulle aree urbane adiacenti in grado di comportare impatti sul valore di mercato degli immobili ivi esistenti o sulle ordinari standard sociali dei residenti.

0. 40. 021. 1. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

ART. 40-bis.

(Interventi per l'integrazione dei cittadini stranieri).

1. Al fine di prevenire situazioni di marginalità sociale, il Ministero dell'in-

terno, anche con il coinvolgimento delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci, può realizzare interventi di tipo strutturale mirati ad assicurare idonee condizioni logistiche e a superare criticità igienico-sanitarie determinate dall'insorgere di insediamenti spontanei di stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale, anche in relazione allo svolgimento di attività lavorativa stagionale.

40. 021. Il Governo.

All'articolo aggiuntivo 43. 039, aggiungere il seguente comma:

1-bis. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 9-ter è inserito il seguente: «9-quater. Agli uffici speciali per la ricostruzione, presso la struttura commissariale e presso i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, il Ministero dell'interno può assegnare i segretari comunali in disponibilità iscritti negli albi delle regioni ove hanno sede i comuni interessati e le strutture predette, ovvero su base volontaria i segretari in disponibilità iscritti negli altri albi regionali. Gli oneri relativi al trattamento economico in godimento sono a carico del Ministero dell'interno secondo le condizioni di cui al comma 7.

*** 0. 43. 039. 1.** Alberto Giorgetti.

All'articolo aggiuntivo 43. 039, aggiungere il seguente comma:

1-bis. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 9-ter è inserito il seguente: «9-quater. Agli uffici

speciali per la ricostruzione, presso la struttura commissariale e presso i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, il Ministero dell'interno può assegnare i segretari comunali in disponibilità iscritti negli albi delle regioni ove hanno sede i comuni interessati e le strutture predette, ovvero su base volontaria i segretari in disponibilità iscritti negli altri albi regionali. Gli oneri relativi al trattamento economico in godimento sono a carico del Ministero dell'interno secondo le condizioni di cui al comma 7.

*** 0. 43. 039. 2.** Cariello, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Sorial, Castelli.

All'articolo aggiuntivo 43.039, aggiungere il seguente comma:

1-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 6, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti, sulla base della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come vigente prima della data di entrata in vigore dell'interpretazione di cui al presente comma. ».

0. 43. 039. 3. Mongiello.

Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:

ART. 43-bis.

(Semplificazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi per i contribuenti coinvolti negli eventi sismici registrati a partire dal 24 agosto 2016).

1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

« 1-quater. Con riferimento al periodo d'imposta 2016, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare per

l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate nell'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. ».

43. 039. Il Governo.

Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

ART. 46-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 530 le parole: « , nei limiti dell'importo dei residui passivi perenti relativi a trasferimenti per la partecipazione all'IVA iscritti nel conto del patrimonio al 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « . Dette somme sono compensate con la cancellazione di una corrispondente quota dei residui passivi perenti iscritti a tale titolo sul conto del patrimonio al 31 dicembre 2016 »;

b) al comma 531, la parola: « 2016 » è sostituita dalla seguente: « 2017 »;

c) al comma 532, la parola: « 2016 » è sostituita dalla seguente: « 2017 » e le parole: « , e non rilevano ai fini del saldo

individuato dall'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 » sono soppresse.

46. 054. Il Governo.

All'articolo aggiuntivo 46.055, sostituire le parole: fino a 500 milioni di euro con le seguenti: fino a 1.000 milioni di euro.

0. 46. 055. 1. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

ART. 46-bis.

(Modifiche all'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45).

1. All'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, » sono inserite le seguenti: « attestante le esigenze di cassa derivanti dalle spese conseguenti all'effettivo avanzamento degli interventi ammissibili al contributo del Fondo di solidarietà europeo, » e le parole: « nel limite di 300 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « fino a 500 milioni di euro »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile presenta al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 28 febbraio 2018, la situazione delle spese sostenute per realizzare gli interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dal sisma ».

46. 055. Il Governo.

All'articolo aggiuntivo 46.056, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È comunque escluso l'utilizzo del contingente di cui al comma 1 per la gestione dell'ordine pubblico in manifestazioni sindacali, associative e politiche.

0. 46. 056. 1. Duranti, Carlo Galli, Mellilla, Albini, Capodicasa.

All'articolo aggiuntivo 46. 056, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il contingente di cui al comma 1 non può essere utilizzato in ogni caso per la gestione dell'ordine pubblico in manifestazioni sindacali, associative e politiche.

0. 46. 056. 2. Marcon, Pastorino, Paglia, Andrea Maestri.

Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

ART. 46-bis.

(Incremento del contingente di personale delle Forze armate da destinare alle esigenze di sicurezza del vertice dei Paesi del G7).

1. Al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato, dal 1° maggio 2017 al 28 maggio 2017, di 2.900 unità. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, pari a 5.360.019 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'e-

conomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 1, del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il decreto-legge 29 aprile 2017, n. 54, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 54 del 2017.

46. 056. Il Governo.

All'emendamento 49.38, al capoverso comma 12-bis, dopo le parole: nell'ambito del contratto di programma ANAS S.p.A. 2016-2020 aggiungere le seguenti: per interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale.

0. 49. 38. 1. Guidesi, Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

All'emendamento 49.38, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per essere destinate a interventi di miglioramento infrastrutturale delle rete stradale della regione Calabria inclusi nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS S.p.a.,.

0. 49. 38. 2. Oliverio, Covello, Bruno Bossio, Battaglia, Magorno.

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 1025, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « ad integrazione delle risorse già stanziata a tale scopo, per gli interventi di completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni adottate dal CIPE, ai sensi della legislazione vigente » sono sostituite dalle seguenti: « ad integrazione

delle risorse già stanziata e comprese nell'ambito del contratto di programma ANAS Spa 2016-2020 ».

49. 38. Il Governo.

All'emendamento 50.5, capoverso ART. 50, al comma 1, dopo le parole: per le indilazionabili esigenze gestionali della società stessa e delle altre società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria *aggiungere le seguenti:* relative in primo luogo al mantenimento del livello occupazionale e.

0. 50. 5. 4. Lombardi, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Cancellieri, Della Valle, Cariello, Castelli, Caso, Brugnerotto, D'Inca, Sorial, Crippa.

All'emendamento 50.5, capoverso ART. 50, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Il Ministro dello sviluppo economico verifica le situazioni impeditive per l'assunzione dell'incarico di commissario straordinario, escludendo come valore sanante, la deroga per motivi di urgenza, alle regole procedurali per la nomina dei commissari straordinari di cui alla direttiva del Ministero dello sviluppo economico in data 28 luglio 2016.

0. 50. 5. 10. Crippa, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Cancellieri, Della Valle, Cariello, Castelli, Caso, Brugnerotto, D'Inca, Sorial.

All'emendamento 50.5, capoverso ART. 50, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Non può essere nominato commissario giudiziale o commissario straordinario chi ha rivestito funzioni di amministrazione, direzione o controllo nell'im-

presa insolvente ovvero in qualsiasi modo ingerito o abbia partecipazioni dirette o indirette nella medesima.

0. 50. 5. 11. Crippa, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Cariello, Castelli, Caso, Brugnerotto, D'Inca, Sorial.

All'emendamento del Governo 50.5, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le procedure conseguenti all'invito per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria, pubblicato dai Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, sono svolte assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione e devono essere completate nel termine di sei mesi dalla concessione del finanziamento di cui al comma 1 del presente articolo.

0. 50. 5. 13. Il Relatore.

All'emendamento 50.5, capoverso ART. 50, al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

I commissari straordinari individuano e attribuiscono premialità alle manifestazioni di interesse che assicurano i livelli occupazionali, l'acquisto dell'intero complesso aziendale ed investimenti *in house* per la revisione e ristrutturazione dei processi e dei programmi di manutenzione dei vettori della società aerea Alitalia.

0. 50. 5. 7. Crippa, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Cariello, Castelli, Caso, Brugnerotto, D'Inca, Sorial.

All'emendamento 50.5, capoverso ART. 50, al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

I commissari straordinari individuano e attribuiscono premialità alle manifestazioni di interesse che assicurano investimenti *in house* per la revisione e ristrutturazione dei processi e dei programmi di manutenzione dei vettori della società area Alitalia.

0. 50. 5. 8. Crippa, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Cariello, Castelli, Caso, Brugnerotto, D'Inca, Sorial.

All'emendamento 50.5, capoverso ART. 50, al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

I commissari straordinari individuano e attribuiscono premialità alle manifestazioni di interesse che prevedano l'ingresso dei dipendenti all'interno del collegio sindacale o nel consiglio di amministrazione.

0. 50. 5. 9. Crippa, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Cariello, Castelli, Caso, Brugnerotto, D'Inca, Sorial.

All'emendamento 50.5, capoverso ART. 50, al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more, il Ministro dell'economia e delle finanze dà incarico a una primaria società di consulenza che rispetti i necessari requisiti di indipendenza di effettuare una valutazione dell'azienda a seguito di opportuna *due diligence* contabile e legale di Alitalia – Società Aerea Italiana – Spa, al fine di fornire adeguati elementi per valutare la congruità delle manifestazioni di interesse eventualmente raccolte.

0. 50. 5. 3. Lombardi, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano,

Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Cariello, Castelli, Caso, Brugnerotto, D'Inca, Sorial, Crippa.

All'emendamento 50.5, capoverso ART. 50, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il compenso remunerativo dei Commissari straordinari ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 2016 nell'attività relativa alla gestione dell'esercizio dell'impresa non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da società a controllo pubblico o da altre gestioni commissariali.

0. 50. 5. 5. Crippa, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Cariello, Castelli, Caso, Brugnerotto, D'Inca, Sorial.

All'emendamento 50.5, capoverso ART. 50, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'aggiudicatario, individuato all'esito della procedura di cui al comma 2, provvede alla restituzione allo Stato dell'importo erogato ai sensi del comma 1.

0. 50. 5. 12. Crippa, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Cariello, Castelli, Caso, Brugnerotto, D'Inca, Sorial.

All'emendamento 50.5, capoverso ART. 50, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico previo parere delle Commissioni parlamentari competenti sono definiti i compensi dei commissari straordinari nell'attività relativa alla ge-

stione dell'esercizio dell'impresa al fine di individuare livelli dell'ammontare del compenso basato su criteri di trasparenza ed efficacia dell'opera prestata anche in relazione al fatturato che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da società a controllo pubblico o da altre gestioni commissariali.

0. 50. 5. 6. Crippa, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Fantinati, Da Villa, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Cariello, Castelli, Caso, Brugnerotto, D'Inca, Sorial.

All'emendamento 50.5, nella parte consequenziale, alla lettera a), sostituire le parole: il seguente con le parole: i seguenti e aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-ter. Agli oneri derivanti dalla salvaguardia dei livelli occupazionali della società di cui all'articolo 50 e delle altre società del gruppo, pari a 190 milioni di euro per l'anno 2017 e 390 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

0. 50. 5. 2. Guidesi, Saltamartini.

All'emendamento 50.5, nella parte consequenziale, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera *c)*, con la seguente: « *c)* al comma 3 dopo la lettera *b)* inserire la seguente: *b-bis)* quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2017, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 3-bis del presente articolo »;

b) dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) dopo il comma 3 inserire il seguente:

« 3-bis. In applicazione dell'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a euro quattrocento milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018. »;

c-ter) nel comma 4, dopo le parole: « per l'anno 2017 » inserire le seguenti: « e per l'anno 2018 » e dopo le parole: « indebitamento netto » sono inserite le seguenti: « , oltre le risorse derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, al netto di quanto previsto dal comma 3, lettera b-bis), del presente articolo ».

0. 50. 5. 1. Laffranco.

Sostituire l'articolo 50 con il seguente:

ART. 50.

(Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A.).

1. Al fine di evitare l'interruzione del servizio svolto dalla società Alitalia – Società Aerea Italiana – Spa in amministrazione straordinaria, per i collegamenti aerei nel territorio nazionale e con il territorio nazionale, ivi compresi quelli con oneri di servizio pubblico ai sensi della vigente normativa europea, tenuto conto delle gravi difficoltà di ordine sociale e dei gravi disagi per gli utenti che tale interruzione determinerebbe, è disposto un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, della durata di sei mesi, da erogare con decreto del Ministro

dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro cinque giorni dall'apertura della procedura di amministrazione straordinaria a favore dell'Alitalia – Società Aerea Italiana – Spa in amministrazione straordinaria, da utilizzare per le indilazionabili esigenze gestionali della società stessa e delle altre società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, anche relative alla continuità dei sistemi di regolazione internazionale dei rapporti economici con i vettori, nelle more dell'esecuzione di un programma predisposto ai sensi degli articoli 27 e 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e conforme alla normativa europea. Il relativo stanziamento è iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il finanziamento è concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base ed è restituito entro sei mesi dalla erogazione, in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura. Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento per capitale e interessi sono versate, nel 2017, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per un importo pari a 300 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e per l'importo eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

2. Ai fini della predisposizione del programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, i Commissari straordinari provvedono, entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, a pubblicizzare un invito per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria secondo gli indirizzi di cui alle lettere a), b) e b-bis) dall'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Le con-

seguenti procedure, da espletare nel termine di sei mesi dalla concessione del finanziamento di cui al comma 1, assicurano il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.

Conseguentemente, all'articolo 66, apportare la seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2016, n. 151, » è aggiunto in fine il seguente periodo: « Fermo restando quanto previsto dal periodo precedente, la giacenza da detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui al primo periodo è ridotta a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017 »;

b) al comma 3, alinea, sostituire le parole: 1.301,9 con le seguenti: 1.601,9;

c) al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2017 mediante riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

d) al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 50, ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Conseguentemente, all'articolo 1, del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il decreto-legge 2 maggio 2017, n. 55, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi

gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti ai sensi del medesimo decreto-legge n. 55 del 2017.

50. 5. Il Governo.

All'articolo aggiuntivo 52.027, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, sopprimere le parole: « di rilevante impatto »;

b) al comma 1-ter, primo periodo, sopprimere la parola: « gravi »;

c) al comma 1-ter, secondo periodo, sostituire le parole: « può presentare » con la seguente: « presenta »;

d) al comma 1-ter, sopprimere l'ultimo periodo.

0. 52. 027. 7. Nesci, Colonnese, Mantero, Loreface, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Businarolo, Cariello, Caso, Castelli.

All'articolo aggiuntivo 52.027, capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole: di rilevante impatto.

0. 52. 027. 3. Nesci, Grillo, Loreface, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Businarolo, Cariello, Caso, Castelli.

All'articolo aggiuntivo 52.027, al comma 1, capoverso comma 1-bis, dopo le parole: rilevante impatto aggiungere le seguenti: anche ambientale.

0. 52. 027. 11. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

All'articolo aggiuntivo 52.027, capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal proposito l'ANAC, sentita l'AGCM, definisce i criteri necessari a stabilire la legittimità della mancata suddivisione in lotti di cui all'articolo 51

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Conseguentemente, all'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 al termine del secondo periodo, dopo le parole: « articoli 99 e 139 » sono inserite le seguenti: « evidenziando le ragioni di pubblico interesse preminenti rispetto alla tutela delle PMI e della concorrenza nel rispetto dei criteri stabiliti con apposite linee guida dell'ANAC, sentita l'AGCM »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Le stazioni appaltanti indicano, altresì, nel bando di gara o nella lettera di invito, se le offerte possono essere presentate per un solo lotto o per alcuni lotti »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Le stazioni appaltanti devono anche ove esista la facoltà di presentare offerte per più di un solo lotto, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente. A tal fine le stazioni appaltanti sono tenute ad indicare nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare il numero massimo di lotti per offerente. Nei medesimi documenti di gara indicano, altresì, le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l'aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo »;

d) al comma 4 al primo periodo le parole: « o tutti i » sono soppresse.

0. 52. 027. 13. Alberto Giorgetti.

All'articolo aggiuntivo 52.027, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole: « di rilevante impatto »;

b) al capoverso comma 1-ter, sostituire le parole: « gravi violazioni » con le parole: « violazioni ».

0. 52. 027. 1. Melilla, Albini, Zaratti, Capodicasa.

All'articolo aggiuntivo 52.027, al comma 1, sostituire le parole da: sono aggiunti i seguenti, *fino alle parole:* del processo amministrativo di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, *con le seguenti:* è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Qualora l'ANAC, nell'esercizio delle proprie funzioni, ritenga sussistente un vizio di legittimità in uno degli atti della procedura di gara invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione vincolante dell'Autorità entro il termine fissato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile. La sanzione incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 38 del presente codice. La raccomandazione è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. ».

0. 52. 027. 2. Albini, Zaratti, Melilla, Capodicasa.

All'articolo aggiuntivo 52.027, capoverso comma 1-ter, primo periodo, sopprimere la parola: gravi.

0. 52. 027. 4. Mantero, Nesci, Grillo, Loreface, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Businarolo, Cariello, Caso, Castelli.

All'articolo aggiuntivo 52.027, capoverso comma 1-ter, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole da: emette fino alla fine del periodo con le seguenti: invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni;

sopprimere il secondo periodo;

sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione dell'Autorità entro il termine fissato o il rigetto del ricorso contro il parere dell'Autorità comporta una sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile ed incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 36 del presente codice. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente comma, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali.

0. 52. 027. 9. Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Businarolo, Cariello, Caso, Castelli.

All'articolo aggiuntivo 52.027, capoverso comma 1-ter, apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo, sostituire le parole da: « emette » fino alla fine del periodo con le seguenti: « invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni;

sopprimere il secondo periodo.

0. 52. 027. 10. Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Grillo, Nesci, Colonnese, Man-

tero, Businarolo, Cariello, Caso, Castelli.

All'articolo aggiuntivo 52.027, capoverso comma 1-ter, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il mancato adeguamento della stazione appaltante al parere dell'Autorità entro il termine fissato o il rigetto del ricorso contro il parere dell'Autorità comporta una sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile ed incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 36 del presente codice. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente comma, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione.

0. 52. 027. 8. Silvia Giordano, Loreface, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Baroni, Businarolo, Cariello, Caso, Castelli.

All'articolo aggiuntivo 52.027, capoverso comma 1-ter, secondo periodo, sostituire le parole: può presentare con la parola: presenta.

0. 52. 027. 5. Grillo, Loreface, Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Businarolo, Cariello, Caso, Castelli.

All'articolo aggiuntivo 52.027, capoverso comma 1-ter, sopprimere l'ultimo periodo.

0. 52. 027. 6. Baroni, Nesci, Colonnese, Mantero, Loreface, Grillo, Silvia Giordano, Businarolo, Cariello, Caso, Castelli.

All'articolo aggiuntivo 52.027, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al comma 1, dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'ANAC, con proprio atto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l'AGCM, definisce con una disciplina di maggiore dettaglio i criteri in base ai quali sono da considerarsi legittime le motivazioni che possono giustificare il mancato assolvimento all'obbligo di cui al primo periodo.».

0. 52. 027. 12. Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:

ART. 52-bis.

(Modifiche al codice dei contratti pubblici).

1. All'articolo 211 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. L'ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

1-ter. L'ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l'ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l'articolo 120 del codice

del processo amministrativo di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

1-quater. L'ANAC, con proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter.»

52. 027. Il Governo.

All'articolo aggiuntivo 52.028, al comma 1, dopo le parole: ordinamento giuridico aggiungere le parole: ed economico.

Conseguentemente, dopo le parole: della finanza pubblica, e aggiungere le seguenti: in sede di prima applicazione.

0. 52. 028. 2. Labriola, Palese.

All'articolo aggiuntivo 52.028, comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; per le parti non compatibili con la richiamata legge 14 novembre 1995, n. 481, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.

0. 52. 028. 3. Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Businarolo, Cariello, Caso, Castelli.

All'articolo aggiuntivo 52.028, al comma 1, sopprimere le parole: Dall'applicazione del presente comma non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Anche ai fini delle previsioni di cui al precedente comma, e per contribuire a garantire la piena efficacia della sua attività istituzionale, all'Autorità sono assegnati 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Alla copertura dei conseguenti maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

0. 52. 028. 1. Melilla, Albini, Capodicasa.

Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:

ART. 52-bis.

(Organizzazione dell'ANAC).

1. L'Autorità nazionale anti corruzione definisce, con propri regolamenti, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico del proprio personale secondo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481 Il trattamento economico del personale dell'Autorità non può eccedere quello già definito in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti continua ad applicarsi il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016. Dall'applicazione del presente articolo non devono comunque derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

52. 028. Il Governo.

All'articolo aggiuntivo 52.029, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: rate del corrispettivo della concessione sono inserite le seguenti: , tutte di spettanza di ANAS spa, e al terzo periodo, dopo le parole: effettua il versamento sono inserite le seguenti: ad ANAS spa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Restano altresì ferme tutte le scadenze di tutte le restanti rate del corrispettivo che spetta ad Anas spa.

0. 52. 029. 5. Alfreider.

All'articolo aggiuntivo 52.029, capoverso articolo 52-bis, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « piano economico finanziario » inserire le

seguenti: « con relativo cronoprogramma dei lavori »;

b) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « che sono soggetti a collaudo per certificare periodicamente che i predetti interventi siano stati realizzati ed eseguiti nel rispetto della normativa antisismica e nel rispetto delle pat- tuizioni contrattuali tra le parti »;

c) dopo il secondo periodo, inserire il seguente: « La violazione degli obblighi assunti dal concessionario relativi alla messa in sicurezza antisismica delle Autostrade A24 e A25, nonché della normativa in tema di adeguamento sismico, comportano la decadenza dai benefici di cui al presente articolo. ».

0. 52. 029. 2. Vignaroli, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Serial.

All'articolo aggiuntivo 52.029, capoverso ART. 52-bis, apportare le seguenti modificazioni:

1) al secondo periodo, dopo la parola: « destinato » aggiungere la parola: « esclusivamente »;

2) al terzo periodo, sostituire le parole: « 2029, 2030 e 2031 » con le seguenti: « 2019, 2020 e 2021 ».

0. 52. 029. 1. Pastorino, Andrea Maestri, Marcon, Paglia.

All'articolo aggiuntivo 52.029, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: « previa presentazione di un piano economico finanziario e la stipulazione del relativo atto aggiuntivo che regoli tale periodo transitorio, »;

b) sostituire le parole: « 2015 e 2016 » con le parole: « 2015, 2016, 2017 e 2018 »;

c) sostituire le parole: « 111.720.000,00 » e « 37.240.000,00 » rispettivamente con « 223.440.000,00 » e « 74.480.000,00 »;

d) sopprimere le parole: « L'atto aggiuntivo che regola l'esecuzione degli interventi è approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ».

0. 52. 029. 3. Tancredi, Castricone.

All'articolo aggiuntivo 52.029, al comma 1, dopo le parole: con il Ministero dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , previo parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari.

0. 52. 029. 4. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

ART. 52-bis.

(Sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25).

1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e tenuto conto della necessità e urgenza di mettere in sicurezza antisismica le autostrade A24 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, lettera c) della vigente convenzione stipulata il 18 novembre 2009, relative agli anni 2015 e 2016, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000 comprendente gli interessi di dilazione, è sospeso, previa presentazione di un piano economico-finanziario e stipulazione del relativo atto aggiuntivo che regoli tale periodo transitorio. Tale importo è destinato all'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25. Il concessionario effet-

tua il versamento delle rate sospese del corrispettivo di concessione, per complessivi euro 111.720.000, in tre rate che scadono il 31 marzo di ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031, ognuna delle quali dell'importo di euro 37.240.000 con maggiorazione degli interessi maturati calcolati al tasso legale. Restano ferme le modalità di affidamento previste dalla vigente normativa. L'atto aggiuntivo che regola l'esecuzione degli interventi è approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

52. 029. Il Governo.

All'emendamento 57.31, dopo il comma 3-bis inserire il seguente:

3-ter. All'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

« 4-ter. Le agevolazioni già concesse ai sensi delle misure di cui al presente articolo sono revocate ai beneficiari che non ne abbiano avviato la fruizione entro il 31 luglio 2017. Le risorse rivenienti dalle revoche sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 604, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con riferimento alla misura di cui al comma 4-bis, le risorse rivenienti dalle predette revoche sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione delle misure del Piano Sulcis, compresa la zona Franca Urbana ».

0. 57. 31. 1. Francesco Sanna.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, può essere disposta l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019, nei limiti in cui dette somme si rendano

disponibili nell'ambito delle risorse rivenienti dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

57. 31. Il Governo.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 31, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: « Qualora la *start-up* innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione, » sono sostituite dalle seguenti: « Fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, qualora la *start-up* innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso al raggiungimento di tale termine, ».

57. 32. Il Governo.

All'articolo aggiuntivo 57.055, al comma 4-bis sostituire le parole: 3 kW con le seguenti: 1 kW e al comma 4-ter, in fine, aggiungere le seguenti parole: a condizione che il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli.

0. 57. 055. 1. Crippa, Colletti, Vallascas, Della Valle, Da Villa, Cancelleri, Fantinati, Cariello, Castelli, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

All'articolo aggiuntivo 57.055, al comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: , su istanza del medesimo soggetto beneficiario, e al secondo periodo premettere le seguenti parole: Resta fermo l'obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito e e al comma 4-quater sopprimere le parole: , sulla base di idonea documentazione prodotta dagli istanti secondo modalità proporzionate indicate dallo stesso GSE,.

0. 57. 055. 3. Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.

All'articolo aggiuntivo 57.055, dopo il comma 4-quinquies aggiungere il seguente:

4-sexies. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da eolico tutti gli impianti eolici già iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012 a causa della errata indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di registrazione dell'impianto al Registro EOLN-RG2012, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per tale registro. La riammissione avviene a condizione che l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo non abbia effettivamente portato all'impianto un vantaggio in relazione alla sua posizione in graduatoria.

0. 57. 055. 2. Alfreider.

Dopo l'articolo 57 inserire il seguente:

ART. 57-bis.

(Salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici).

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

« *4-bis.* Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante

da impianti fotovoltaici, agli impianti di potenza superiore a 3 kW nei quali, a seguito di verifiche o controlli, risultano installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento e per i quali il soggetto beneficiario della tariffa incentivante abbia intrapreso le azioni consentite dalla legge nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli, si applica, su istanza del medesimo soggetto beneficiario, una decurtazione del 20 per cento della tariffa incentivante base per l'energia prodotta dalla data di decorrenza della convenzione con il GSE. Non si applicano comunque le maggiorazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2011, e all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 luglio 2012.

4-ter. La misura della decurtazione di cui al comma **4-bis** è dimezzata qualora la mancanza di certificazione o la mancata rispondenza della certificazione alla normativa di riferimento sia dichiarata dal soggetto beneficiario, al di fuori di un procedimento di verifica o controllo.

4-quater. Ai fini dell'applicazione dei commi **4-bis** e **4-ter**, il GSE accerta, sulla base di idonea documentazione prodotta dagli istanti secondo modalità proporzionate indicate dallo stesso GSE, la sostanziale ed effettiva rispondenza dei moduli installati ai requisiti tecnici e la loro perfetta funzionalità e sicurezza.

4-quinquies. È fatto salvo il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli. Restano ferme eventuali altre responsabilità civili e penali del soggetto beneficiario e le conseguenze di eventuali altre violazioni ai fini del diritto all'accesso e al mantenimento degli incentivi. ».

57. 055. Il Governo.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

ART. 60-bis.

(Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti).

1. All'articolo 1, comma 200, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « presentazione delle domande di accesso al Fondo ».

60. 068. Il Governo.

All'articolo aggiuntivo 60.069, al comma 1, sostituire le parole: Regioni meno sviluppate con le seguenti: Regioni con maggiori indici di disoccupazione e deprivazione sociale e più elevata incidenza della dispersione scolastica.

0. 60. 069. 1. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

ART. 60-bis.

(Disposizioni di semplificazione per progetti di social innovation).

1. Al fine di conseguire il più adeguato ed efficace sviluppo e la completa realizzazione dei progetti promossi nell'ambito degli interventi di *social innovation*, in coerenza con il Programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a trasferire la proprietà intellettuale dei progetti, nonché la proprietà dei beni strumentali e delle attrezzature realizzati e acquisiti nell'ambito degli stessi e la relativa gestione e utilizzazione a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle regioni meno sviluppate, a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Per l'attuazione del comma 1 e per la completa realizzazione e conclusione

dei progetti ivi previsti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede alle erogazioni delle somme assegnate per le attività e gli investimenti già realizzati e verificati dall'amministrazione.

3. Le disposizioni attuative emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca devono ispirarsi a principi e criteri di semplificazione per la gestione contabile e finanziaria dei fondi destinati ai progetti di cui al comma 1, nonché alla regolamentazione più efficace e celere delle modalità e dei termini di conclusione e di gestione degli stessi.

60. 069. Il Governo.

Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:

ART. 60-bis.

(Misure per assicurare la celerità di procedure assunzionali dell'amministrazione della giustizia).

1. Al fine di assicurare la riduzione dei costi relativi al numero delle sottocommissioni esaminatrici dei concorsi, nonché la celerità di svolgimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-quater, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, e all'articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a ciascuna delle sottocommissioni, presieduta dal componente più anziano, non può essere assegnato un numero inferiore a 250 candidati. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

60. 070. Il Governo.

All'emendamento 62.35, sopprimere il comma 1.

0. 62. 35. 38. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

All'emendamento 62.35, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: « o il progetto di fattibilità tecnica ed economica;

b) al comma 2, sostituire le parole: « comprende la documentazione, ove necessaria, prevista dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; » con le seguenti: « comprende, ove necessaria, la documentazione prevista per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale; ».

0. 62. 35. 8. Fanucci.

All'emendamento 62.35, al comma 1, dopo le parole: ed economici inserire le seguenti: nel rispetto degli equilibri ambientali.

0. 62. 35. 39. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

All'emendamento 62.35, al comma 1, sostituire le parole da: complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo con le seguenti: strettamente complementari e/o funzionali alla fruibilità dell'impianto sportivo, concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici.

0. 62. 35. 10. Fassina, Pellegrino, Marcon, Pastorino.

All'emendamento 62.35, al comma 1, sostituire le parole: complementari fino a sportivo con le seguenti: purché stretta-

mente funzionali alla fruibilità dell'impianto.

0. 62. 35. 40. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Inca, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

All'emendamento 62.35, al capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole: o alla fruibilità con le seguenti: e comunque purché strettamente funzionali alla fruibilità.

0. 62. 35. 3. Zaratti, Melilla, Capodicasa, Albini.

All'emendamento 62.35, al comma 1 sostituire le parole: o funzionali con le seguenti: e strettamente funzionali.

0. 62. 35. 41. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Inca, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

All'emendamento 62.35, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1:

sopprimere le parole da: Tali immobili devono essere compresi nell'ambito del territorio urbanizzato *fino alle parole:* nei limiti del 20 per cento della superficie utile;

sopprimere le parole: anche con diverse volumetria e sagoma;

sostituire le parole: e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per più di novanta anni e trenta anni *con le seguenti:* e comunque non possono essere ceduti rispettivamente per trenta anni e quindici anni;

al comma 2:

sopprimere le parole: potendo discostarsene motivatamente;

alla lettera a) sopprimere la parola: almeno;

sopprimere il comma 3;

al comma 5-bis sopprimere le parole: in deroga agli strumenti urbani e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali.

0. 62. 35. 9. Fassina, Pellegrino, Marcon, Pastorino.

All'emendamento 62.35, al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

*** 0. 62. 35. 2.** Fossati, Albini, Melilla, Capodicasa, Zaratti, Kronbichler.

All'emendamento 62.35, al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

*** 0. 62. 35. 12.** Fassina, Pellegrino, Marcon, Pastorino.

All'emendamento 62.35, al comma 1, sostituire la parola: contigue *con le seguenti:* di pertinenza.

0. 62. 35. 11. Fassina, Pellegrino, Marcon, Pastorino.

All'emendamento 62.35, al comma 1, sopprimere le parole: al cui interno, ove abbiano una capienza superiore a cinquemila posti, possono essere realizzati anche alloggi di servizio strumentali alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della società o associazione sportiva utilizzatrice, nei limiti del 20 per cento della superficie utile.

0. 62. 35. 42. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Inca, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

All'emendamento 62.35, al comma 1, sopprimere le parole: e dei dipendenti della società o associazione sportiva utilizzatrice.

0. 62. 35. 43. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Inca, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

All'emendamento 62.35, al comma 1, sostituire le parole: 20 per cento con le parole: 10 per cento.

0. 62. 35. 34. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

All'emendamento 62.35, al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: L'eventuale previsione di insediamenti commerciali deve essere conforme a quanto previsto dagli strumenti di programmazione settoriale esistenti e comunque deve considerare gli impatti connessi alla tutela della salute, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.

*** 0. 62. 35. 44.** Squeri.

All'emendamento 62.35, al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: L'eventuale previsione di insediamenti commerciali deve essere conforme a quanto previsto dagli strumenti di programmazione settoriale esistenti e comunque deve considerare gli impatti connessi alla tutela della salute, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.

*** 0. 62. 35. 47.** Vignali, Tancredi.

All'emendamento 62.35, al capoverso comma 1, quarto periodo, dopo le parole: Lo studio di fattibilità può prevedere, aggiungere le seguenti: , comunque nel rispetto della normativa urbanistica vigente.

0. 62. 35. 4. Zaratti, Melilla, Albini, Capodicasa, Kronbichler.

All'emendamento 62.35, al comma 1, sopprimere le parole: anche con diverse volumetria e sagoma.

*** 0. 62. 35. 13.** Fassina, Pellegrino, Marcon, Pastorino.

All'emendamento 62.35, al comma 1, sopprimere le parole: anche con diverse volumetria e sagoma.

*** 0. 62. 35. 35.** De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

All'emendamento 62.35, al capoverso comma 1, dopo il quarto periodo inserire il seguente: Lo studio di fattibilità comprende altresì la realizzazione, con oneri a carico del soggetto proponente, delle infrastrutture di accesso all'impianto sportivo e quelle di collegamento con la rete infrastrutturale locale.

0. 62. 35. 1. Guidesi, Saltamartini, Castiello, Grimoldi.

All'emendamento 62.35, al comma 1, sostituire la parola: novanta con la parola: sessanta.

0. 62. 35. 36. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

All'emendamento 62.35, al comma 1, sostituire la parola: trenta con la parola: venti.

0. 62. 35. 37. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

All'emendamento 62.35, al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione aggiungere le seguenti parole: a titolo oneroso secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

0. 62. 35. 51. Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.

All'emendamento 62.35, sopprimere il comma 2.

0. 62. 35. 18. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Inca, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

All'emendamento 62.35, al comma 2, dopo le parole: della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sopprimere dalle parole: tiene conto fino a: discostarsene motivatamente; e, alla lettera a) sopprimere le parole: o è almeno contestuale al.

0. 62. 35. 50. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

All'emendamento 62.35, al comma 2, sopprimere le parole: potendo discostarsene solo motivatamente e alla lettera a) sopprimere la parola: almeno.

0. 62. 35. 14. Fassina, Pellegrino, Marcon, Pastorino.

All'emendamento 62.35, al comma 2 sopprimere le parole: potendo discostarsene solo motivatamente.

0. 62. 35. 19. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Inca, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

All'emendamento 62.35, al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, da una bozza di convenzione predisposta ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nella quale sia anche previsto che la realizzazione dei lavori di ristrutturazione o nuova edificazione dello

stadio avvenga obbligatoriamente successivamente alla realizzazione e collaudo delle relative opere di urbanizzazione.

0. 62. 35. 20. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Inca, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

All'emendamento 62.35, al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: o è almeno contestuale.

0. 62. 35. 21. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Inca, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

All'emendamento 62.35, al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: contestuale.

0. 62. 35. 23. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Inca, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

All'emendamento 62.35, al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: anche mediante i ricavi di gestione.

0. 62. 35. 22. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Inca, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

All'emendamento 62.35, al comma 2-bis, sopprimere il secondo e terzo periodo.

0. 62. 35. 25. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Inca, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

All'emendamento 62.35, al comma 2-bis, sopprimere il secondo periodo.

0. 62. 35. 45. Squeri.

All'emendamento 62.35, al comma 2-bis, sopprimere le parole: e variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 1, e 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

0. 62. 35. 24. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

All'emendamento 62.35, al comma 2-bis, sopprimere il terzo periodo.

0. 62. 35. 26. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

All'emendamento 62.35, al capoverso comma 2-bis, terzo periodo, sopprimere le parole: costituisce, ove necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico comunale ed.

0. 62. 35. 5. Albini, Zaratti, Melilla, Capodicasa.

All'emendamento 62.35, sopprimere il comma 3.

*** 0. 62. 35. 15.** Fassina, Pellegrino, Marcon, Pastorino.

All'emendamento 62.35, sopprimere il comma 3.

*** 0. 62. 35. 27.** De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

All'emendamento 62.35, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Lo studio di fattibilità di cui al comma 1, nell'ipotesi di impianti sportivi

pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti, può prevedere che a far tempo da cinque ore prima dall'inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali è consentita all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo, ferma e impregiudicata la validità e l'efficacia delle autorizzazioni e/o concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate.

**** 0. 62. 35. 46.** Squeri.

All'emendamento 62.35, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Lo studio di fattibilità di cui al comma 1, nell'ipotesi di impianti sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti, può prevedere che a far tempo da cinque ore prima dall'inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali è consentita all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo, ferma e impregiudicata la validità e l'efficacia delle autorizzazioni e/o concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate.

**** 0. 62. 35. 48.** Vignali, Tancredi.

All'emendamento 62.35, al comma 3, dopo le parole: per attività commerciali *inserire le seguenti:* diverse dalla somministrazione di alimenti e bevande.

0. 62. 35. 28. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

All'emendamento 62.35, al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

0. 62. 35. 29. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

All'emendamento 62.35, sopprimere il comma 4.

0. 62. 35. 30. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

All'emendamento 62.35, sopprimere il comma 5.

0. 62. 35. 31. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

All'emendamento 62.35, sopprimere il comma 5-bis.

0. 62. 35. 32. De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

All'emendamento 62.35, al capoverso comma 5-bis, sopprimere le parole: , in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali.

*** 0. 62. 35. 6.** Zaratti, Albini, Melilla, Capodicasa, Kronbichler.

All'emendamento 62.35, al capoverso comma 5-bis, sopprimere le parole: , in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali.

*** 0. 62. 35. 16.** Fassina, Pellegrino, Marcon, Pastorino.

All'emendamento 62.35, al capoverso comma 5-bis, sopprimere le parole: , in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali.

*** 0. 62. 35. 33.** De Rosa, Daga, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

All'emendamento 62.35, al capoverso comma 5-bis, sopprimere le parole: , in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali.

*** 0. 62. 35. 49.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

All'emendamento 62.35, sopprimere il capoverso comma 5-ter.

0. 62. 35. 7. Albini, Zaratti, Melilla, Capodicasa, Kronbichler.

All'emendamento 62.35, dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

5-quater. Al fine di valorizzare il ruolo e l'impegno sociale delle associazioni sportive minori, nonché per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni del codice degli appalti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si applicano ai servizi comunali privi di rilevanza economica, come individuati con delibera del consiglio comunale, ed in particolare ai servizi di gestione degli impianti sportivi per i quali trovano applicazione le previsioni di cui all'articolo 90, commi 24 e 25, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.

0. 62. 35. 17. Rubinato, Paola Bragantini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Lo studio di fattibilità di cui all'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal presente articolo, o il progetto di fattibilità tecnica ed economica, predisposti ai sensi dell'articolo 23, commi 5, 5-bis e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può comprendere, ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici, la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari o funzionali al finanziamento o

alla fruibilità dell'impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Tali immobili devono essere compresi nell'ambito del territorio urbanizzato comunale in aree contigue all'intervento di costruzione o di ristrutturazione dell'impianto sportivo, al cui interno, ove abbiano una capienza superiore a cinquemila posti, possono essere realizzati anche alloggi di servizio strumentali alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della società o dell'associazione sportiva utilizzatrice, nei limiti del 20 per cento della superficie utile. I suddetti immobili, nel caso di impianti sportivi pubblici, sono acquisiti al patrimonio pubblico comunale. Lo studio di fattibilità può prevedere la demolizione dell'impianto da dismettere; le sue demolizione e ricostruzione, anche con diverse volumetria e sagoma, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *d*) e *f*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché la sua riconversione o riutilizzazione a fini sportivi. Laddove si tratti di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, per il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, lo studio di fattibilità può contemplarne la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto ovvero la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione. Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere una durata superiore a quella della concessione dell'articolo 168, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per più di novanta e di trenta anni. Nel caso di impianti sportivi pubblici, la conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 1, comma 304, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel rispetto delle procedure di affidamento del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, esamina comparativamente eventuali istanze concor-

renti individuando quella da dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla conferenza di servizi decisoria di cui alla lettera *b*) del medesimo comma 304 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare è pubblicato nel sito istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della regione.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il progetto definitivo di cui alla lettera *b*) del comma 304 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tiene conto delle condizioni indicate in sede di conferenza di servizi preliminare, potendo discostarsene solo motivatamente; è redatto nel rispetto delle norme di attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; comprende la documentazione, ove necessaria, prevista dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è corredato:

a) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, da una bozza di convenzione predisposta ai sensi dell'articolo 28-*bis*, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nella quale sia anche previsto che la realizzazione delle opere di urbanizzazione precede o è almeno contestuale alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione o di nuova edificazione dello stadio;

b) nel caso di interventi su impianti sportivi privati, da un piano economico-finanziario che dia conto, anche mediante i ricavi di gestione, dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione;

c) nel caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, da un piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che indichi l'importo delle spese di predisposizione della proposta, e da una bozza di conven-

zione di concessione di costruzione o di gestione con l'amministrazione proprietaria, che specifica, oltre all'obbligo della preventiva o contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione, le caratteristiche dei servizi e della gestione, nonché la durata della cessione del diritto di superficie o di usufrutto;

dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. La conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 1, comma 304, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona e, se del caso, in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. Nel caso di impianti sportivi che anche in parte ricadono su aree pubbliche, il verbale conclusivo di approvazione del progetto, che è pubblicato nel sito istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della regione, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera, comprendente anche gli immobili complementari o funzionali di cui al comma 1, con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore, e costituisce verifica di compatibilità ambientale e variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, e 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Nel caso di impianti sportivi privati il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria costituisce, ove necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico comunale ed è trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Lo studio di fattibilità di cui al comma 1, nell'ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti, può prevedere che a far tempo da cinque ore prima dell'inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclu-

sione, entro 300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali sia consentita solo all'associazione o alla società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo. In tal caso, le autorizzazioni o le concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate all'interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri indennizzatori a carico della società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima società sportiva. Nell'ipotesi di impianti sportivi pubblici omologati per una capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti, la disposizione del periodo precedente si applica entro 150 metri dal perimetro dell'area riservata, restando ferme e impregiudicate la validità e l'efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate.

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In relazione agli interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 183, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, associando o consorziando altri soggetti laddove si tratti della società o dell'associazione sportiva utilizzatrice dell'impianto.

sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, alle controversie relative agli impianti sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti aventi a oggetto:

a) il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare in caso di istanze concorrenti;

b) il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria;

c) l'aggiudicazione della concessione;

dopo il comma 5 inserire i seguenti:

5-bis. In caso di ristrutturazione o di nuova costruzione di impianti sportivi con

una capienza interiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto, è consentito destinare, all'interno dell'impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali, fino a 200 metri quadrati della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali, e fino a 100 metri quadrati della superficie utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva svolta.

5-ter. All'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il periodo: « Lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale » è soppresso.

62. 35. Il Governo.

All'emendamento 64.13, capoverso 5-bis, primo periodo, dopo le parole: il consumo dei prodotti biologici, *inserire le seguenti:* e sostenibili per l'ambiente.

0. 64. 13. 7. Oliverio.

All'emendamento 64.13, capoverso 5-bis, primo periodo, dopo le parole: prodotti biologici, *inserire le seguenti:* e da filiera corta.

0. 64. 13. 5. Mongiello.

All'emendamento 64.13, capoverso 5-bis, primo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *inserire le seguenti:* e con il Ministro della salute.

0. 64. 13. 3. Centemero.

All'emendamento 64.13, capoverso 5-bis, terzo periodo, dopo le parole: mensa scolastica biologica, *aggiungere le seguenti:* e degli enti locali erogatori.

0. 64. 13. 4. Centemero, Alberto Giorgetti.

All'emendamento 64.13, capoverso 5-bis, terzo periodo, sostituire le parole: alle regioni e alle, *con le seguenti:* ai comuni sulla base di un riparto definito dalle regioni e dalle e, *dopo le parole:* Trento e di Bolzano, *aggiungere le seguenti:* e approvato.

0. 64. 13. 1. Alberto Giorgetti, Centemero.

All'emendamento 64.13, capoverso 5-bis, terzo periodo, dopo le parole: servizio di refezione *sostituire le parole:* ed è *con le seguenti:* mediante contributo.

Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* In sede di prima applicazione, nel periodo da settembre a dicembre 2017, il contributo è assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base del numero dei beneficiari del servizio mensa al fine di permettere il sostegno di eventuali oneri derivanti dalla rinegoziazione dei contratti nel senso dell'introduzione di alimenti biologici, l'avvio di campagne di promozione presso gli istituti scolastici interessati e la diffusione delle informazioni presso i docenti, gli operatori scolastici e le famiglie;

b) *alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo:* Dalla applicazione della seguente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dei comuni.

0. 64. 13. 2. Centemero.

All'emendamento 64.13, capoverso 5-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* Il Fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei

beneficiari del servizio mensa scolastica biologica *con le seguenti*: Il Fondo è destinato ad azzerare i costi a carico dei beneficiari del servizio mensa scolastica biologica;

b) sostituire le parole: con una dotazione pari a milioni di euro per l'anno 2017, e 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2018. *con le seguenti*: con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: 83 milioni di euro per l'anno 2017 e a 125 milioni di euro a decorrere dal 2018 *con le seguenti*: 94 milioni di euro per l'anno 2017 e a 145 milioni di euro a decorrere dal 2018.

0. 64. 13. 6. Brignone, Marcon, Pastorino.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Al fine di promuovere, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, il consumo di prodotti biologici nell'ambito dei servizi di refezione scolastica negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per le mense scolastiche biologiche, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, in conformità alla disciplina europea vigente, le percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici, nonché i requisiti e le specifiche tecniche necessarie per qualificare il servizio di refezione scolastica quale mensa biologica. Il Fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di infor-

mazione e di promozione nelle scuole di accompagnamento al servizio di refezione ed è assegnato annualmente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa biologica presenti in ciascuna regione e provincia autonoma. Le stazioni appaltanti pubbliche che intendono aggiudicare servizi di mensa scolastica biologica prevedono l'inserimento delle percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici, dei requisiti e delle specifiche tecniche previsti nel decreto di cui al secondo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 8 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

64. 13. Il Governo.

All'articolo aggiuntivo 64.020, al comma 2, capoverso «Art. 4-bis», comma 1, dopo le parole: dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 *aggiungere le seguenti*: nel rispetto dei criteri e dei parametri qualitativi adottati con le modalità di cui ai successivi commi 2 e 3.

*** 0. 64. 020. 5.** Carrescia, Preziosi.

All'articolo aggiuntivo 64.020, al comma 2, capoverso «ART. 4-bis», comma 1, dopo le parole: dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 aggiungere le seguenti: nel rispetto dei criteri e dei parametri qualitativi adottati con le modalità di cui ai successivi commi 2 e 3.

***0. 64. 020. 8.** Squeri.

All'articolo aggiuntivo 64.020, al comma 2, capoverso «ART. 4-bis», comma 1, dopo le parole: dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 aggiungere le seguenti: nel rispetto dei criteri e dei parametri qualitativi adottati con le modalità di cui ai successivi commi 2 e 3.

*** 0. 64. 020. 10.** Vignali, Tancredi.

All'articolo aggiuntivo 64.020, al comma 2, capoverso «ART. 4-bis», comma 2, sostituire le parole: anche a carattere stagionale, è soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con le seguenti: al rispetto dei criteri e dei parametri qualitativi definiti con le modalità di cui ai commi 2 e 3, secondo le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

0. 64. 020. 2. Baruffi.

All'articolo aggiuntivo 64.020, al comma 2, capoverso «ART. 4-bis», comma 2, sostituire le parole: possono individuare con la parola: individuano.

0. 64. 020. 1. Baruffi.

All'articolo aggiuntivo 64.020, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, capoverso «ART. 4-bis», comma 2, sostituire le parole: regionali e provinciali con le seguenti: delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

b) al comma 2, capoverso «ART. 4-bis», comma 3, premettere le seguenti parole: Con intesa;

c) al comma 2, capoverso «ART. 4-bis», comma 4, sostituire le parole: Con l'intesa di cui al comma 3 sono altresì regolate, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza, con le seguenti parole: Con intesa in sede di Conferenza unificata sono individuati, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza, criteri omogenei per;

d) sopprimere il comma 5.

0. 64. 020. 3. Fanucci.

All'articolo aggiuntivo 64.020, al comma 3, capoverso d-septies), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le pubblicazioni che non sono oggetto della parità di trattamento devono essere contabilizzate dall'impresa di distribuzione territoriale in forma separata e distinta.

*** 0. 64. 020. 4.** Carrescia, Preziosi.

All'articolo aggiuntivo 64.020, al comma 3, capoverso d-septies), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le pubblicazioni che non sono oggetto della parità di trattamento devono essere contabilizzate dall'impresa di distribuzione territoriale in forma separata e distinta.

*** 0. 64. 020. 7.** Squeri.

All'articolo aggiuntivo 64.020, al comma 3, capoverso d-septies), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le pubblicazioni che non sono oggetto della parità di trattamento devono essere contabilizzate dall'impresa di distribuzione territoriale in forma separata e distinta.

*** 0. 64. 020. 9.** Vignali, Tancredi.

All'articolo aggiuntivo 64.020, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Per le vendite, degli immobili, all'asta, gestite dagli uffici esecuzioni im-

mobiliari dei tribunali, deve trovare applicazione l'obbligo di privilegiare la pubblicità sui quotidiani cartacei più diffusi sul territorio, rispetto alle piattaforme di altre forme di comunicazione.

0. 64. 020. 6. Palese.

Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:

ART. 64-bis.

(Misure per l'innovazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita:

a) esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici;

b) non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci »;

b) il comma 3, alinea, è sostituito dal seguente: « Possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali: ».

2. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. – *(Apertura di nuovi punti vendita).* – 1. L'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, è soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. I comuni possono individuare le zone nelle quali, tenuto conto del numero dei punti vendita già esistenti in relazione al

bacino d'utenza, della domanda, anche stagionale, delle esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità nonché di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, l'apertura di nuovi punti vendita è regolamentata sulla base delle disposizioni regionali e provinciali vigenti in materia e dei criteri adottati con le modalità di cui al comma 3.

3. In sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e i parametri qualitativi per l'apertura dei nuovi punti vendita, affinché sia garantita, a salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi alla promozione dell'informazione e del pluralismo informativo, una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio nazionale, anche nelle aree periferiche, tale da soddisfare la domanda del bacino di utenza e tenuto conto anche delle esigenze stagionali. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

4. Con l'intesa di cui al comma 3 sono altresì regolate, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza, la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità, per i punti di vendita esclusivi, di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico, nonché la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione del turismo, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzatori previsti, per tali attività e servizi ulteriori, dalla normativa vigente ».

3. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, dopo la lettera *d-quinquies*) sono aggiunte le seguenti:

« *d-sexies*) le imprese di distribuzione territoriale dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle

forniture a parità di condizioni economiche e commerciali e la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore;

d-septies) le imprese di distribuzione territoriale assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e di periodici adeguate, per tipologia e per quantitativi, a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio; le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto alle esigenze dell'utenza del territorio o quelle che non sono oggetto della parità di trattamento, possono essere rifiutate ovvero restituite anticipatamente dagli edicolanti senza alcuna limitazione temporale ».

4. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, come da ultimo modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. – *(Nuove opportunità imprenditoriali e commerciali per i punti vendita esclusivi)*. – 1. Nelle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è assicurata dagli ordinari canali di distribuzione, i punti vendita di tali zone possono chiedere di essere riforniti dal punto vendita esclusivo disponibile geograficamente più vicino sulla base di un accordo di fornitura. È altresì consentito ai punti vendita esclusivi di rifornire, sulla base di un accordo di fornitura, gli

esercizi commerciali che fanno richiesta di fornitura di pubblicazioni periodiche attinenti la tipologia del bene o del servizio oggetto prevalente della loro attività commerciale. Con accordo su base nazionale tra le associazioni di categoria più rappresentative degli editori e dei rivenditori di quotidiani e di periodici sono definite le condizioni economiche per lo svolgimento di tali attività, che in ogni caso devono tenere conto delle quantità di copie vendute dal punto vendita addizionale. L'attività addizionale di distribuzione dei punti vendita esclusivi è soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ».

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è inserito il seguente:

« 1-bis. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono sanzionate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ».

6. L'articolo 1, comma 2, l'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n.170, sono abrogati.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

64. 020. Il Governo.

ALLEGATO 2

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 3.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al numero 7:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: « i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla dichiarazione o sull'istanza da cui emerge il credito ».

2) al secondo periodo, dopo le parole: « In alternativa la dichiarazione » sono aggiunte le seguenti: « o l'istanza ».

3) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: « Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo sulle dichiarazioni o istanze da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni o istanze con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo

1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni ».

Conseguentemente:

sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per il pagamento delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. »;

dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: « a partire dal giorno sedici del mese successivo » sono sostituite dalle seguenti: « a partire dal decimo giorno successivo »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è fissata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato».

*** 3. 21.** Mongiello.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al numero 7:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla dichiarazione o sull'istanza da cui emerge il credito».

2) al secondo periodo, dopo le parole: «In alternativa la dichiarazione» sono aggiunte le seguenti: «o l'istanza».

3) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo sulle dichiarazioni o istanze da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni o istanze con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da

quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni».

Conseguentemente:

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per il pagamento delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»;

dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «a partire dal giorno sedici del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal decimo giorno successivo»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è fissata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato».

*** 3.51.** Ginefra.

ART. 11.

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali modalità di attuazione devono garantire il riversamento alle regioni dei proventi derivanti dalla definizione delle controversie relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

* **11. 22.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali modalità di attuazione devono garantire il riversamento alle regioni dei proventi derivanti dalla definizione delle controversie relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

* **11. 30.** Palese.

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali modalità di attuazione devono garantire il riversamento alle regioni dei proventi derivanti dalla definizione delle controversie relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

* **11. 31.** Melilli.

ART. 13.

Al comma 1, all'elenco recante Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri, allegato al presente decreto-legge, nella Tabella: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *alla voce Missione 2.* Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, *sopprimere la voce:* Programma 2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreu-

tica e alla voce Programma 2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria, *sostituire la cifra:* 8.412 *con la seguente:* 9.523.

13. 3. Vignali.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(Disposizioni in materia di controllo della spesa per la gestione dell'accoglienza).

1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Con le medesime modalità previste dal comma 3, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati gli obblighi per la certificazione delle modalità di utilizzo dei fondi di cui al presente articolo da parte dei soggetti aggiudicatari, attraverso la rendicontazione puntuale della spesa effettivamente sostenuta, mediante la presentazione di fatture quietanzate ».

13. 07. *(Nuova formulazione)* Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Tagliatela, Totaro, Guidesi, Saltamartini, Alberto Giorgetti, Brunetta, Milanato, Prestigiacomo.

ART. 14.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Per l'anno 2017, il termine di venti giorni, previsto dall'articolo 141, comma 2, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assegnato al consiglio comunale o provinciale che non abbia approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione per l'esercizio 2016, è stabilito in cinquanta giorni.

3-ter. Il conto economico e lo stato patrimoniale previsti dall'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi all'esercizio 2016, possono essere approvati entro il 31 luglio 2017 e trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni. Il mancato rispetto di tali termini comporta l'applicazione della procedura di cui all'articolo 141, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con il termine ordinario di venti giorni ivi previsto, nonché delle disposizioni dell'articolo 9, comma 1-*quinqüies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

* **14. 07.** (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Per l'anno 2017, il termine di venti giorni, previsto dall'articolo 141, comma 2, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assegnato al consiglio comunale o provinciale che non abbia approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione per l'esercizio 2016, è stabilito in cinquanta giorni.

3-ter. Il conto economico e lo stato patrimoniale previsti dall'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi all'esercizio 2016, possono essere approvati entro il 31 luglio 2017 e trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni. Il mancato rispetto di tali termini comporta l'applicazione della procedura di cui all'articolo 141, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con il termine ordinario di venti giorni ivi previsto, nonché delle disposizioni dell'articolo 9, comma 1-*quinqüies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

* **18. 012.** (Nuova formulazione) Vico, Rubinato, Rostellato, De Menech, Misiani, Mongiello.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Per l'anno 2017, il termine di venti giorni, previsto dall'articolo 141, comma 2, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assegnato al consiglio comunale o provinciale che non abbia approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione per l'esercizio 2016, è stabilito in cinquanta giorni.

3-ter. Il conto economico e lo stato patrimoniale previsti dall'articolo 227 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi all'esercizio 2016, possono essere approvati entro il 31 luglio 2017 e trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni. Il mancato rispetto di tali termini comporta l'applicazione della procedura di cui all'articolo 141, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con il termine ordinario di venti giorni ivi previsto, nonché delle disposizioni dell'articolo 9, comma 1-*quinqüies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

* **39. 05.** (Nuova formulazione) Cariello, Castelli, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

(Acquisto di immobili pubblici)

1. Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni

di acquisto di immobili a valere su risorse stanziare con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi ».

14.05. (Nuova formulazione) Fanucci.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 462, è inserito il seguente:

« 462-ter. La sanzione relativa al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera e), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per violazioni emerse ai sensi dei commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trova applicazione, e qualora già applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti delle province delle regioni a statuto ordinario per le quali le stesse violazioni sono state accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014 ».

* **14.015.** (Nuova formulazione) Di Stefano Fabrizio, Laffranco, Polverini, Polidori.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 462, è inserito il seguente:

« 462-ter. La sanzione relativa al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera e), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per violazioni emerse ai sensi dei commi 28, 29 e 31 del citato

articolo 31, non trova applicazione, e qualora già applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti delle province delle regioni a statuto ordinario per le quali le stesse violazioni sono state accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014 ».

* **40. 1.** (Nuova formulazione) D'Incà, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Sorial, Caso, Luigi Gallo.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 462, è inserito il seguente:

« 462-ter. La sanzione relativa al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera e), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per violazioni emerse ai sensi dei commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trova applicazione, e qualora già applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti delle province delle regioni a statuto ordinario per le quali le stesse violazioni sono state accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014 ».

* **40. 2.** (Nuova formulazione) Marchetti, Misiani, Oliverio, Gasparini, Paris, Cinzia Maria Fontana, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga, Carra.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 462, è inserito il seguente:

« 462-ter. La sanzione relativa al mancato rispetto dei vincoli del patto di sta-

bilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera e), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per violazioni emerse ai sensi dei commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trova applicazione, e qualora già applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti delle province delle regioni a statuto ordinario per le quali le stesse violazioni sono state accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014 ».

* **40. 9.** (Nuova formulazione) Palese.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 462, è inserito il seguente:

« 462-ter. La sanzione relativa al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera e), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per violazioni emerse ai sensi dei commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trova applicazione, e qualora già applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti delle province delle regioni a statuto ordinario per le quali le stesse violazioni sono state accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014 ».

* **40. 11.** (Nuova formulazione) Sottanelli, Zanetti.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 462, è inserito il seguente:

« 462-ter. La sanzione relativa al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli eser-

cizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera e), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per violazioni emerse ai sensi dei commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trova applicazione, e qualora già applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti delle province delle regioni a statuto ordinario per le quali le stesse violazioni sono state accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014 ».

* **40. 18.** (Nuova formulazione) Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiaco, Squeri.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 462, è inserito il seguente:

« 462-ter. La sanzione relativa al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera e), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per violazioni emerse ai sensi dei commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trova applicazione, e qualora già applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti delle province delle regioni a statuto ordinario per le quali le stesse violazioni sono state accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014 ».

* **40. 20.** (Nuova formulazione) Pastorino, Marcon, Costantino.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 462, è inserito il seguente:

« 462-ter. La sanzione relativa al mancato rispetto dei vincoli del patto di sta-

bilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera e), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per violazioni emerse ai sensi dei commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trova applicazione, e qualora già applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti delle province delle regioni a statuto ordinario per le quali le stesse violazioni sono state accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014 ».

* **40. 27.** (Nuova formulazione) Melilla, Albini, Capodicasa.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 462, è inserito il seguente:

« 462-ter. La sanzione relativa al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera e), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per violazioni emerse ai sensi dei commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trova applicazione, e qualora già applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti delle province delle regioni a statuto ordinario per le quali le stesse violazioni sono state accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014 ».

* **40. 31.** (Nuova formulazione) Cirielli.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 462, è inserito il seguente:

« 462-ter. La sanzione relativa al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli eser-

cizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera e), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per violazioni emerse ai sensi dei commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trova applicazione, e qualora già applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti delle province delle regioni a statuto ordinario per le quali le stesse violazioni sono state accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014 ».

* **40. 35.** (Nuova formulazione) Cominelli.

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 462, è inserito il seguente:

« 462-ter. La sanzione relativa al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera e), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per violazioni emerse ai sensi dei commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trova applicazione, e qualora già applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti delle province delle regioni a statuto ordinario per le quali le stesse violazioni sono state accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014 ».

* **40. 39.** (Nuova formulazione) De Mita.

ART. 16.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Alle province che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2015, non escluse dal versamento di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è attribuito, per l'anno 2017, un contributo pari a 10 milioni di euro.

1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo per il medesimo anno 2017, di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

* **16. 17.** (Nuova formulazione) De Mita.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Alle province che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2015, non escluse dal versamento di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è attribuito, per l'anno 2017, un contributo pari a 10 milioni di euro.

1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo per il medesimo anno 2017, di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

* **16. 10.** (Nuova formulazione) Sgambato, Tartaglione, Manfredi, Amato, Marchi, Censore, D'Incecco, Gasparini, Sarro, Rigoni, Petrenga, Pagani, Carloni, Capozzolo, Francesco Sanna, Giovanna Sanna, Argentin, Baruffi, Cuomo, Bargerò, Massa, Boccuzzi, Schirò, Miccoli, Marco Meloni, Mazzoli, Ventricelli, Lacquaniti, Carra, Melilla, Albini, Pallese.

ART. 20.

All'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, al secondo periodo, sostituire le parole: 15 maggio 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017 e

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e successivi all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al presente decreto.;

b) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;

2) sostituire il secondo periodo con il seguente: Al restante onere, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

c) al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni di euro, ovunque ricorrono, con le seguenti: 170 milioni di euro;

d) al comma 4 sostituire le parole: 15 maggio 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al comma 3 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi risultanti dal decreto del Capo del Dipartimento per gli affari

interni e territoriali del Ministero dell'interno 17 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2016.

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 140-ter dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dal comma 1 del presente articolo, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 in favore delle province e delle città metropolitane. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

*** 20. 8. (Nuova formulazione)** Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Losacco, Marchetti, Mellilli, Misiani, Parrini, Pillozzi, Preziosi, Rubinato, Oliverio, Gasparini, Paris, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga, Carra, Terrosi, Crivellari, Bini, Marco Di Maio, Antezza, Mariano, Valiante.

All'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, al secondo periodo, sostituire le parole: 15 maggio

2017 con le seguenti: 30 giugno 2017 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e successivi all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al presente decreto.;

b) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;

2) sostituire il secondo periodo con il seguente: Al restante onere, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

c) al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni di euro, ovunque ricorrono, con le seguenti: 170 milioni di euro;

d) al comma 4 sostituire le parole: 15 maggio 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al comma 3 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi risultanti dal decreto

del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 17 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2016.

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 140-ter dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dal comma 1 del presente articolo, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 in favore delle province e delle città metropolitane. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

*** 20. 35.** (Nuova formulazione) Giuseppe Guerini.

All'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, al secondo periodo, sostituire le parole: 15 maggio 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e successivi all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno,

di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al presente decreto.;

b) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;

2) sostituire il secondo periodo con il seguente: Al restante onere, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

c) al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni di euro, ovunque ricorrono, con le seguenti: 170 milioni di euro;

*d) al comma 4 sostituire le parole: 15 maggio 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al comma 3 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi risultanti dal decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 17 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2016.*

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma

140-ter dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dal comma 1 del presente articolo, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 in favore delle province e delle città metropolitane. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

* **20. 58.** (Nuova formulazione) Cominelli.

All'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, al secondo periodo, sostituire le parole: 15 maggio 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e successivi all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al presente decreto.;

b) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;

2) sostituire il secondo periodo con il seguente: Al restante onere, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

c) al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni di euro, ovunque ricorrono, con le seguenti: 170 milioni di euro;

d) al comma 4 sostituire le parole: 15 maggio 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al comma 3 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi risultanti dal decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016.

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 140-ter dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dal comma 1 del presente articolo, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 in favore delle province e delle città metropolitane. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

* **20. 65.** (Nuova formulazione) Senaldi.

All'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, al secondo periodo, sostituire le parole: 15 maggio 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e successivi all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al presente decreto.;

b) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;

2) sostituire il secondo periodo con il seguente: Al restante onere, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

c) al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni di euro, ovunque ricorrono, con le seguenti: 170 milioni di euro;

d) al comma 4 sostituire le parole: 15 maggio 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al comma 3 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi risultanti dal decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016.

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 140-ter dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dal comma 1 del presente articolo, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 in favore delle province e delle città metropolitane. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»

della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

*** 20. 55.** (Nuova formulazione) Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

All'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, al secondo periodo, sostituire le parole: 15 maggio 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e successivi all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al presente decreto.;

b) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;

2) sostituire il secondo periodo con il seguente: Al restante onere, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

c) al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni di euro, ovunque ricorrono, con le seguenti: 170 milioni di euro;

d) al comma 4 sostituire le parole: 15 maggio 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al comma 3 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi risultanti dal decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016.

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 140-ter dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dal comma 1 del presente articolo, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 in favore delle province e delle città metropolitane. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

*** 20. 59.** (Nuova formulazione) De Mita.

All'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, al secondo periodo, sostituire le parole: 15 maggio 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e successivi all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al presente decreto.;

b) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;

2) sostituire il secondo periodo con il seguente: Al restante onere, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

c) al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni di euro, ovunque ricorrono, con le seguenti: 170 milioni di euro;

d) al comma 4 sostituire le parole: 15 maggio 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'intesa non sia raggiunta

entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al comma 3 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi risultanti dal decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016.

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 140-ter dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dal comma 1 del presente articolo, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 in favore delle province e delle città metropolitane. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

* 20. 32. (Nuova formulazione) Sottanelli, Zanetti.

All'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, al secondo

periodo, sostituire le parole: 15 maggio 2017 *con le seguenti:* 30 giugno 2017 *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e successivi all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al presente decreto.;

b) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 *con le seguenti:* 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;

2) sostituire il secondo periodo con il seguente: Al restante onere, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

c) al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni di euro, *ovunque ricorrono, con le seguenti:* 170 milioni di euro;

d) al comma 4 sostituire le parole: 15 maggio 2017 *con le seguenti:* 30 giugno 2017 *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al comma 3 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in pro-

porzione agli importi risultanti dal decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 17 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2016.

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 140-ter dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dal comma 1 del presente articolo, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 in favore delle province e delle città metropolitane. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

* **20. 41.** *(Nuova formulazione)* Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomio, Squeri.

All'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 *con le seguenti:* 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, *al secondo periodo, sostituire le parole:* 15 maggio 2017 *con le seguenti:* 30 giugno 2017 *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e successivi all'ordine del giorno

della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al presente decreto.;

b) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 *con le seguenti:* 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;

2) sostituire il secondo periodo con il seguente: Al restante onere, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

c) al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni di euro, *ovunque ricorrono, con le seguenti:* 170 milioni di euro;

d) al comma 4 sostituire le parole: 15 maggio 2017 *con le seguenti:* 30 giugno 2017 *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al comma 3 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi risultanti dal decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 17 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2016.

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. In

aggiunta a quanto previsto dal comma 140-ter dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dal comma 1 del presente articolo, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 in favore delle province e delle città metropolitane. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

*** 20. 61.** *(Nuova formulazione)* Cirielli.

All'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 *con le seguenti:* 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, *al secondo periodo, sostituire le parole:* 15 maggio 2017 *con le seguenti:* 30 giugno 2017 *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al presente comma per gli anni 2017 e successivi all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi indicati per ciascuna provincia nella tabella 3 allegata al presente decreto.;

b) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;

2) sostituire il secondo periodo con il seguente: Al restante onere, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

c) al comma 3, sostituire le parole: 100 milioni di euro, ovunque ricorrono, con le seguenti: 170 milioni di euro;

d) al comma 4 sostituire le parole: 15 maggio 2017 con le seguenti: 30 giugno 2017 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'intesa non sia raggiunta entro venti giorni dalla data della prima iscrizione della proposta di riparto del contributo di cui al comma 3 all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al periodo precedente può essere comunque adottato ripartendo il contributo in proporzione agli importi risultanti dal decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 17 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2016.

Conseguentemente, all'articolo 25, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 140-ter dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dal comma 1 del presente articolo, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017 in

favore delle province e delle città metropolitane. Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

* 20. 9. (Nuova formulazione) Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Giulietti, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pillozzi, Preziosi, Rubinato, Fragomeli, Oliverio, Gasparini, Paris, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga, Carra, Bini, Marco Di Maio, Antezza, Mariano, Valiante.

ART. 21.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il comma 132 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente:

«132. I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa».

* 21. 7. (Nuova formulazione) Fanucci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il comma 132 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente:

« 132. I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa ».

* **21. 012.** (Nuova formulazione) D'Incà, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, De Menech.

ART. 22.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo, e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al precedente periodo è innalzata per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento ».

* **22. 48.** (Nuova formulazione) Palese, Picchio.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

« Fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo, e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al precedente periodo è innalzata per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento ».

* **22. 71.** (Nuova formulazione) Guidesi, Saltamartini, Busin.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Al fine di potenziare il funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è istituito uno specifico Fondo con dotazione di un milione di euro annui a decorrere dal 2018, destinato alla promozione della lettura, alla tutela e valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all'efficientamento dei sistemi bibliotecari. Il Fondo è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

22.145. (Nuova formulazione) Narduolo, Coscia, Manzi, Rampi, Piccoli Nardelli, Bonaccorsi, Zardini, Crimì, Blažina, Malisani, Ghizzoni, Carocci, Rocchi, Coccia, Iori, Crivellari, Rubinato, Cominelli, Ascani, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Pes, Sgambato, Ventricelli, Antezza.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. Al fine di accelerare le attività di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e rafforzare le interazioni con le amministrazioni locali interessate, nonché di potenziare le azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della Nazione, la dotazione organica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è incrementata di una unità dirigenziale di livello generale. Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «venticinque». Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è modificato, con le medesime modalità di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 140.000 euro per l'anno 2017 e a 214.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

22.138. (Nuova formulazione) Coscia, Piccoli Nardelli, Bonaccorsi, Ghizzoni, Ascani, Manzi, Carocci, Rocchi, Blažina, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. Al fine di sviluppare le attività culturali promosse in favore della minoranza italiana in Istria, Fiume e Dalmazia, all'articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «istituzione e potenziamento» sono aggiunte le seguenti «nonché di restauri di monumenti»;

b) al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) erogazione di borse di studio.»;
c) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «attività culturali» sono inserite le seguenti « , l'Università popolare di Trieste » e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « L'Università popolare di Trieste svolge le attività di supporto amministrativo e gestionale, mediante anche atti integrativi alle convenzioni in essere alla luce della presente legge ».

8-ter. La convenzione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n. 72, vigente al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è integrata conformemente al comma precedente.

8-quater. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, alla legge 21 marzo 2001, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2:

1) al primo periodo, dopo la parola: «Slovenia» sono aggiunte le seguenti « , in Montenegro »;

2) al secondo periodo, le parole: «in collaborazione» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e» e le parole: « , fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto, » sono soppresse.

b) al titolo, dopo la parola: «Slovenia» sono aggiunte le seguenti « , in Montenegro »;

22. 156. (Nuova formulazione) Tidei.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Statizzazione e razionalizzazione delle Istituzioni AFAM non statali).

1. A decorrere dall'anno 2017, una parte degli Istituti superiori musicali non statali e le Accademie di belle arti non

statali di cui all'articolo 19, comma 4 e 5-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individuati con il decreto di cui al comma 2, saranno oggetto di gradual processi di statizzazione e razionalizzazione nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *d*), e comma 8, lettere *a*), *b*), *c*), *e*), ed *l*), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore di quelle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti, previa convenzione da stipularsi tra ciascun ente ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il decreto di cui al precedente periodo, ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale statale, è adottato assumendo quali criteri la verifica delle modalità utilizzate per la selezione del predetto personale, prevedendo ove necessario il superamento di specifiche procedure concorsuali pubbliche, l'anzianità maturata con contratti a tempo determinato, pari ad almeno 3 anni, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni e la valutazione di titoli accademici e professionali.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con uno stanziamento di 7,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 17 milioni di euro per l'anno 2018, di 18,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

4. Nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1.

5. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo, si provvede:

a) quanto a 0,51 milioni per l'anno 2017, 1,2 milioni di euro per l'anno 2018, 1,37 milioni di euro per l'anno 2019 e 1,54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come integrata dall'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

b) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

c) quanto a 5,09 milioni di euro per l'anno 2017 e a 11,8 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

d) quanto a 13,13 milioni di euro per l'anno 2019 e a 14,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a valere sui risparmi di spesa recati dal comma 6.

6. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 295, le parole: « 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 31,87 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30,54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 »;

b) al comma 298, dopo le parole: « finanziamenti individuali » sono inserite le seguenti: « nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019 il numero dei finanziamenti individuali viene determinato in proporzione all'importo complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo restando l'importo individuale di 3.000 euro ».

22. 08. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Bonaccorsi, Crimi, Malisani, Rocchi, Ascani, Coccia, Blažina, Dallai, Iori, Vico, Carnevali, Manzi, Carocci, D'Ottavio, Malpezzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli, Cinzia Maria Fontana, Mariani, Cenni, Mongiello.

ART. 25.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 488, è aggiunto il seguente: « 488-bis. I comuni facenti parte di una Unione di comuni, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che hanno delegato le funzioni riferite all'edilizia scolastica, possono chiedere spazi finanziari, ai sensi dei commi 487 e 488, per la quota di contributi trasferiti all'Unione stessa per interventi di edilizia scolastica ricadenti nelle priorità di cui al comma 488 »;

b) il comma 489 è sostituito dal seguente: « 489. Gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli

stessi sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 15 febbraio di ogni anno. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 488, qualora le richieste complessive risultino superiori agli spazi finanziari disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione. Qualora le richieste complessive risultino inferiori agli spazi disponibili, gli stessi sono destinati alle finalità degli interventi previsti al comma 492. Entro il 15 febbraio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica comunica al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale »;

c) al comma 492, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: « 15 febbraio » sono sostituite dalle seguenti: « 20 febbraio »;

2) alla lettera 0a), le parole: « , per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa » sono soppresse;

3) alla lettera a), il numero 2 è sostituito dal seguente: « 2) dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti »;

4) la lettera b) è soppressa;

d) al comma 493, le parole: « alle lettere a), b), c) e d) » sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere 0a), a), c) e d) ».

25. 21. (Nuova formulazione) Fragomeli, Marchi, Malpezzi, Cinzia Maria Fontana, Palese, Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 487, dopo le parole: « dell'edilizia scolastica » sono aggiunte le seguenti: « secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito istituzionale della medesima Struttura. Le richieste di spazi finanziari sono complete delle informazioni relative: a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente; b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente. »;

b) al comma 488, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: « attribuisce a » sono sostituite dalle seguenti: « individua per »;

2) alla lettera a), le parole: « nell'anno 2016 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno 2017 ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 77112 del 26 aprile 2017 »;

3) la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del CUP, del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando alla data di entrata in vigore della presente legge »;

4) la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del CUP, del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non

abbiano pubblicato il bando di gara alla data di entrata in vigore della presente legge. »;

5) dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

« c-bis). interventi di nuova costruzione di edifici scolastici o adeguamento antisismico degli edifici esistenti per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP;

c)-ter altri interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP ».

25. 22. Malpezzi, Fragonelli.

ART. 26.

Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

ART. 26-bis.

1. All'articolo 187, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente periodo: « Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote di avanzo destinato a investimenti, solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi ».

26.09. Il Relatore.

ART. 27.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: « ovvero » è sostituita dalla seguente: « anche » e dopo le parole: « alla riqualificazione

elettrica » sono aggiunte le seguenti: « e al miglioramento dell'efficienza energetica »;

b) al quarto periodo, dopo le parole: « Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità » è aggiunta la seguente: « anche ».

* **27.26.** (Nuova formulazione) Biasotti, Catalano.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: « ovvero » è sostituita dalla seguente: « anche » e dopo le parole: « alla riqualificazione elettrica » sono aggiunte le seguenti: « e al miglioramento dell'efficienza energetica »;

b) al quarto periodo, dopo le parole: « Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità » è aggiunta la seguente: « anche ».

* **27.22.** (Nuova formulazione) Garofalo.

ART. 36.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Sono fatti salvi gli atti compiuti e i provvedimenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, in vigore del comma 457 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

36. 33. Michele Bordo.

ART. 40.

Sostituirlo con il seguente:

1. Le sanzioni di cui al comma 723, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che

non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane.

* **40. 5.** Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pillozzi, Preziosi, Rubinato, Oliverio, Gasparini, Paris, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga, Carra, Bini, Marco Di Maio, Antezza, Mariano.

Sostituirlo con il seguente:

1. Le sanzioni di cui al comma 723, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane.

* **40. 6.** Palese.

Sostituirlo con il seguente:

1. Le sanzioni di cui al comma 723, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane.

*** 40. 14.** Sottanelli, Zanetti.

Sostituirlo con il seguente:

1. Le sanzioni di cui al comma 723, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane.

*** 40. 15.** Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

Sostituirlo con il seguente:

1. Le sanzioni di cui al comma 723, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane.

*** 40. 22.** Pastorino, Marcon, Costantino.

Sostituirlo con il seguente:

1. Le sanzioni di cui al comma 723, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trovano applicazione nei

confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane.

*** 40. 24.** Melilla, Albini, Capodicasa.

Sostituirlo con il seguente:

1. Le sanzioni di cui al comma 723, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane.

*** 40. 28.** Cirielli.

Sostituirlo con il seguente:

1. Le sanzioni di cui al comma 723, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane.

*** 40. 32.** Cominelli.

Sostituirlo con il seguente:

1. Le sanzioni di cui al comma 723, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Eliminazione delle sanzioni per le province e le città metropolitane.

* **40. 36.** De Mita.

ART. 47.

Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi compreso il trasferimento di Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici S.r.l. a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a., realizzato nell'ambito di una riorganizzazione delle partecipazioni dello Stato nel settore e della sussistenza in capo alla medesima società di qualità industriali e patrimoniali tali da fornire garanzia alla continuità del lavoro e del servizio, nonché l'impegno di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a., assunto ai sensi del medesimo decreto, di provvedere nei termini di legge alla rimozione dello squilibrio patrimoniale della società.

47.8. (Nuova formulazione) Palese.

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

11-bis. Al fine di sostenere gli operatori della logistica e del trasporto ferroviario, le risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 da corrispondere alle imprese ferroviarie per l'incentivazione del trasporto delle merci relative agli anni 2018 e 2019 sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che le destina, nel rispetto della normativa europea, alle imprese ferroviarie alle stesse condizioni e modalità sta-

bilite dall'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 25 novembre 2015 n. 185, convertito dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9.

11-ter. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, può riconoscere, nel rispetto dei limiti minimi dei canoni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area, o comunque ad essa riconducibile. Obiettivi specifici di traffico ferroviario, entità e modalità di determinazione dello sconto saranno stabilite da ciascuna Autorità di sistema portuale compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci.

47. 32. (Nuova formulazione) Gandolfi, Palese, Catalano.

ART. 48.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

* **48. 7.** Guidesi, Saltamartini, Busin.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

* **48. 8.** Palese.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

* **48. 26.** Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

ART. 49.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: dal comma 5 con le seguenti: dai commi 7 e 8.

Conseguentemente, al comma 11, dopo le parole: fermo restando aggiungere le seguenti: , fintantoché ANAS risulti inclusa nel suddetto elenco ISTAT,.

49. 19. Carloni, Fanucci, Mura.

ALLEGATO 3

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444.**PROPOSTE EMENDATIVE 21.014, 22.232, 26.24, 26.09, 34.19, 41.013, 43.38, 47.49, 49.39, 53.047 E 56.08 DEL RELATORE**

ART. 21.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Contributi per Sperimentazione SIOPE+).

1. Agli enti che partecipano alla sperimentazione degli adempimenti previsti dal comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'articolo 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è attribuito un contributo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2017 da ripartire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

2. All'onere di cui al comma 1, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

21. 014. Il Relatore.

ART. 22.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. L'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, si interpreta nel senso che alla procedura di selezione pubblica internazionale ivi prevista non si applicano i limiti di accesso di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.

22. 232. Il Relatore.

ART. 26.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 468, la lettera d), è sostituita dalla seguente: «d) all'articolo 51, comma 2, lettera a), con riferimento alle sole variazioni per applicazione di quote del risultato di amministrazione vincolato degli esercizi precedenti, e lettera g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;».

26. 24. Il Relatore.

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

ART. 26-bis.

1. All'articolo 187, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente periodo: «Nelle operazioni di

estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote di avanzo destinato a investimenti, solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi ».

26. 09. Il Relatore

ART. 34.

Al comma 1, dopo le parole: e in quelli antecedenti aggiungere le seguenti: Conseguentemente, la regione è autorizzata ad assumere impegni sull'esercizio 2016 per la parte corrispondente, ivi compresi quelli derivanti dalle economie sull'esercizio 2016, entro i termini previsti per l'approvazione da parte del Consiglio regionale del rendiconto 2016.

34. 19. Il Relatore.

ART. 41.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-bis.

(Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico).

1. Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2017-2019, sono assegnati ai comuni, di cui all'allegato 1-bis, compresi nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017, 15

milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per l'anno 2019.

2. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per gli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al Codice unico di progetti (CUP).

3. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 15 novembre per l'anno 2017 e il 30 settembre per gli anni 2018 e 2019, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

a) progettazione definitiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;

b) progettazione esecutiva dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;

c) progettazione per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici a seguito di verifica di vulnerabilità;

d) progettazione definitiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici;

e) progettazione esecutiva per investimenti riferiti ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico degli immobili pubblici.

4. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 3, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto di gestione del medesimo esercizio.

5. Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del

risultato di amministrazione trasmesso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati l'ultimo rendiconto di gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.

6. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad affidare la progettazione, anche con le modalità di cui al comma 8, entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3. In assenza, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

7. Il monitoraggio delle attività di progettazione di cui al presente articolo e dei relativi adempimenti è verificato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011,

n. 229, classificato come «Sviluppo capacità progettuale dei comuni». L'affidamento della progettazione ai sensi del comma 6 è verificato sul predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo Codice identificativo di gara (CIG).

8. Al fine di sostenere le attività di progettazione da parte dei comuni di cui al comma 1, nell'ambito di una specifica convenzione, gli stessi possono avvalersi, con oneri a carico del contributo concesso ai sensi del presente articolo, del supporto della CONSIP o della Cassa depositi e prestiti o società da essa controllate.

9. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui al comma 1.

10. Gli interventi la cui progettazione risulta finanziata ai sensi del presente articolo sono prioritariamente considerati ai fini di eventuali finanziamenti statali nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, a 15 milioni di euro per l'anno 2018 e a 20 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse del Fondo da ripartire di cui all'articolo 41, comma 2, per l'accelerazione delle attività di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

Allegato 1

Regione	Province	CodiceIstat	Denominazione Comuni	Classificazione 2015
Abruzzo	Chieti	69001	Altino	1
Abruzzo	Chieti	69007	Borrello	1
Abruzzo	Chieti	69013	Casacanditella	1
Abruzzo	Chieti	69017	Casoli	1
Abruzzo	Chieti	69024	Civitella Messer Raimondo	1
Abruzzo	Chieti	69031	Fara San Martino	1
Abruzzo	Chieti	69039	Gamberale	1
Abruzzo	Chieti	69040	Gessopalena	1
Abruzzo	Chieti	69043	Guardiagrele	1
Abruzzo	Chieti	69045	Lama dei Peligni	1
Abruzzo	Chieti	69048	Lettopalena	1
Abruzzo	Chieti	69060	Palena	1
Abruzzo	Chieti	69062	Palombaro	1
Abruzzo	Chieti	69063	Pennadomo	1
Abruzzo	Chieti	69064	Pennapedimonte	1
Abruzzo	Chieti	69066	Pizzoferrato	1
Abruzzo	Chieti	69071	Rapino	1
Abruzzo	Chieti	69073	Roccamontepiano	1
Abruzzo	Chieti	69075	Roccascalegna	1
Abruzzo	Chieti	69082	San Martino sulla Marrucina	1
Abruzzo	Chieti	69089	Taranta Peligna	1
Abruzzo	Chieti	69095	Torricella Peligna	1
Abruzzo	L'Aquila	66002	Alefli	1
Abruzzo	L'Aquila	66004	Anversa degli Abruzzi	1
Abruzzo	L'Aquila	66005	Ateleta	1
Abruzzo	L'Aquila	66006	Avezzano	1
Abruzzo	L'Aquila	66007	Balsorano	1
Abruzzo	L'Aquila	66008	Barete	1
Abruzzo	L'Aquila	66011	Bisegna	1
Abruzzo	L'Aquila	66012	Bugnara	1
Abruzzo	L'Aquila	66013	Cagnano Amiterno	1
Abruzzo	L'Aquila	66015	Campo di Giove	1
Abruzzo	L'Aquila	66017	Canistro	1
Abruzzo	L'Aquila	66018	Cansano	1
Abruzzo	L'Aquila	66020	Capistrello	1
Abruzzo	L'Aquila	66021	Capitignano	1
Abruzzo	L'Aquila	66027	Castel di Ieri	1
Abruzzo	L'Aquila	66028	Castel di Sangro	1
Abruzzo	L'Aquila	66029	Castellafiume	1
Abruzzo	L'Aquila	66031	Castelvecchio Subequo	1
Abruzzo	L'Aquila	66032	Celano	1
Abruzzo	L'Aquila	66033	Cerchio	1
Abruzzo	L'Aquila	66034	Civita d'Antino	1
Abruzzo	L'Aquila	66036	Civitella Roveto	1
Abruzzo	L'Aquila	66037	Cocullo	1
Abruzzo	L'Aquila	66038	Collaromele	1
Abruzzo	L'Aquila	66039	Collelongo	1
Abruzzo	L'Aquila	66041	Corfinio	1
Abruzzo	L'Aquila	66046	Gioia dei Marsi	1
Abruzzo	L'Aquila	66047	Goriano Scoli	1
Abruzzo	L'Aquila	66048	Introdacqua	1
Abruzzo	L'Aquila	66050	Lecce nei Marsi	1
Abruzzo	L'Aquila	66051	Luco dei Marsi	1
Abruzzo	L'Aquila	66053	Magliano de' Marsi	1
Abruzzo	L'Aquila	66054	Massa d'Albe	1
Abruzzo	L'Aquila	66056	Monte reale	1
Abruzzo	L'Aquila	66057	Morino	1
Abruzzo	L'Aquila	66063	Ortona dei Marsi	1

Regione	Province	CodiceIstat	Denominazione Comuni	Classificazione2015
Abruzzo	L'Aquila	66064	Ortucchio	1
Abruzzo	L'Aquila	66065	Ovindoli	1
Abruzzo	L'Aquila	66066	Pacentro	1
Abruzzo	L'Aquila	66068	Pescasseroli	1
Abruzzo	L'Aquila	66069	Pescina	1
Abruzzo	L'Aquila	66071	Pettorano sul Gizio	1
Abruzzo	L'Aquila	66072	Pizzoli	1
Abruzzo	L'Aquila	66075	Pratola Peligna	1
Abruzzo	L'Aquila	66077	Raiano	1
Abruzzo	L'Aquila	66078	Rivisondoli	1
Abruzzo	L'Aquila	66085	San Benedetto dei Marsi	1
Abruzzo	L'Aquila	66089	Sante Marie	1
Abruzzo	L'Aquila	66092	San Vincenzo Valle Roveto	1
Abruzzo	L'Aquila	66096	Scurcola Marsicana	1
Abruzzo	L'Aquila	66098	Sulmona	1
Abruzzo	L'Aquila	66101	Tornimparte	1
Abruzzo	L'Aquila	66102	Trasacco	1
Abruzzo	L'Aquila	66106	Villavallelonga	1
Abruzzo	L'Aquila	66108	Vittorito	1
Abruzzo	Pescara	68001	Abbatteggio	1
Abruzzo	Pescara	68003	Bolognano	1
Abruzzo	Pescara	68007	Caramanico Terme	1
Abruzzo	Pescara	68009	Castiglione a Casauria	1
Abruzzo	Pescara	68020	Lettomanoppello	1
Abruzzo	Pescara	68022	Manoppello	1
Abruzzo	Pescara	68029	Pescosansonesco	1
Abruzzo	Pescara	68034	Roccamorice	1
Abruzzo	Pescara	68036	Salle	1
Abruzzo	Pescara	68037	Sant'Eufemia a Marella	1
Abruzzo	Pescara	68038	San Valentino in Abruzzo Citeriore	1
Abruzzo	Pescara	68040	Serramonacesca	1
Abruzzo	Pescara	68042	Tocco da Casauria	1
Abruzzo	Pescara	68043	Torre de' Passeri	1
Basilicata	Potenza	76001	Abriola	1
Basilicata	Potenza	76004	Anzi	1
Basilicata	Potenza	76005	Armento	1
Basilicata	Potenza	76006	Atella	1
Basilicata	Potenza	76007	Avigliano	1
Basilicata	Potenza	76008	Balvano	1
Basilicata	Potenza	76010	Baragliano	1
Basilicata	Potenza	76011	Barile	1
Basilicata	Potenza	76012	Bella	1
Basilicata	Potenza	76013	Brienza	1
Basilicata	Potenza	76015	Calvello	1
Basilicata	Potenza	76021	Castelgrande	1
Basilicata	Potenza	76025	Castelsaraceno	1
Basilicata	Potenza	76037	Grumento Nova	1
Basilicata	Potenza	76041	Laurenzana	1
Basilicata	Potenza	76045	Marsico Nuovo	1
Basilicata	Potenza	76046	Marsicovetere	1
Basilicata	Potenza	76048	Melfi	1
Basilicata	Potenza	76050	Molliterno	1
Basilicata	Potenza	76052	Montemurro	1
Basilicata	Potenza	76053	Muro Lucano	1
Basilicata	Potenza	76058	Pescopagano	1
Basilicata	Potenza	76059	Picerno	1
Basilicata	Potenza	76062	Pignola	1
Basilicata	Potenza	76063	Potenza	1
Basilicata	Potenza	76064	Rapolla	1
Basilicata	Potenza	76065	Rapone	1

Regione	Province	CodiceIstat	Denominazione Comuni	Classificazione 2015
Basilicata	Potenza	76066	Rionero in Vulture	1
Basilicata	Potenza	76067	Ripacandida	1
Basilicata	Potenza	76071	Ruoti	1
Basilicata	Potenza	76072	Ruvo del Monte	1
Basilicata	Potenza	76076	San Fele	1
Basilicata	Potenza	76077	San Martino d'Agri	1
Basilicata	Potenza	76079	Sant'Angelo Le Fratte	1
Basilicata	Potenza	76081	Sarconi	1
Basilicata	Potenza	76082	Sasso di Castalda	1
Basilicata	Potenza	76083	Satriano di Lucania	1
Basilicata	Potenza	76084	Savoia di Lucania	1
Basilicata	Potenza	76086	Spinoso	1
Basilicata	Potenza	76089	Tito	1
Basilicata	Potenza	76091	Tramutola	1
Basilicata	Potenza	76096	Vietri di Potenza	1
Basilicata	Potenza	76098	Viggiano	1
Basilicata	Potenza	76099	Ginestra	1
Basilicata	Potenza	76100	Paterno	1
Calabria	Catanzaro	79003	Amaroni	1
Calabria	Catanzaro	79004	Amato	1
Calabria	Catanzaro	79007	Augusto	1
Calabria	Catanzaro	79011	Borgia	1
Calabria	Catanzaro	79017	Caraffa di Catanzaro	1
Calabria	Catanzaro	79018	Cardinale	1
Calabria	Catanzaro	79020	Carlopoli	1
Calabria	Catanzaro	79024	Cenadi	1
Calabria	Catanzaro	79025	Centrache	1
Calabria	Catanzaro	79029	Chiaravalle Centrale	1
Calabria	Catanzaro	79033	Conflenti	1
Calabria	Catanzaro	79034	Cortale	1
Calabria	Catanzaro	79039	Curinga	1
Calabria	Catanzaro	79043	Decollatura	1
Calabria	Catanzaro	79047	Falerna	1
Calabria	Catanzaro	79048	Feroleto Antico	1
Calabria	Catanzaro	79055	Gagliato	1
Calabria	Catanzaro	79059	Girifalco	1
Calabria	Catanzaro	79060	Gizzeria	1
Calabria	Catanzaro	79065	Jacurso	1
Calabria	Catanzaro	79069	Maida	1
Calabria	Catanzaro	79072	Marcellinara	1
Calabria	Catanzaro	79073	Martirano	1
Calabria	Catanzaro	79074	Martirano Lombardo	1
Calabria	Catanzaro	79077	Miglierina	1
Calabria	Catanzaro	79083	Motta Santa Lucia	1
Calabria	Catanzaro	79087	Nocera Terinese	1
Calabria	Catanzaro	79088	Olivadi	1
Calabria	Catanzaro	79089	Palermi	1
Calabria	Catanzaro	79094	Petrizzi	1
Calabria	Catanzaro	79096	Pianopoli	1
Calabria	Catanzaro	79099	Platania	1
Calabria	Catanzaro	79108	San Floro	1
Calabria	Catanzaro	79110	San Mango d'Aquino	1
Calabria	Catanzaro	79114	San Pietro a Maida	1
Calabria	Catanzaro	79115	San Pietro Apostolo	1
Calabria	Catanzaro	79122	San Vito sullo Ionio	1
Calabria	Catanzaro	79129	Serrastretta	1
Calabria	Catanzaro	79131	Settingiano	1
Calabria	Catanzaro	79137	Soverato	1
Calabria	Catanzaro	79138	Soveria Mannelli	1
Calabria	Catanzaro	79142	Squillace	1

Regione	Province	CodiceIstat	Denominazione Comuni	Classificazione2015
Calabria	Catanzaro	79148	Torre di Ruggiero	1
Calabria	Catanzaro	79151	Valleflorita	1
Calabria	Catanzaro	79160	Lamezia Terme	1
Calabria	Cosenza	78004	Aiello Calabro	1
Calabria	Cosenza	78008	Altilia	1
Calabria	Cosenza	78010	Amantea	1
Calabria	Cosenza	78012	Aprigliano	1
Calabria	Cosenza	78013	Belmonte Calabro	1
Calabria	Cosenza	78014	Belsito	1
Calabria	Cosenza	78016	Bianchi	1
Calabria	Cosenza	78017	Bisignano	1
Calabria	Cosenza	78026	Carolei	1
Calabria	Cosenza	78027	Carpanzano	1
Calabria	Cosenza	78028	Casole Bruzio	1
Calabria	Cosenza	78030	Castiglione Cosentino	1
Calabria	Cosenza	78031	Castrolibero	1
Calabria	Cosenza	78034	Celico	1
Calabria	Cosenza	78035	Cellara	1
Calabria	Cosenza	78037	Cerisano	1
Calabria	Cosenza	78038	Cervicati	1
Calabria	Cosenza	78039	Cerzeto	1
Calabria	Cosenza	78042	Cleto	1
Calabria	Cosenza	78043	Colosimi	1
Calabria	Cosenza	78045	Cosenza	1
Calabria	Cosenza	78049	Dipignano	1
Calabria	Cosenza	78050	Domanico	1
Calabria	Cosenza	78052	Falconara Albanese	1
Calabria	Cosenza	78053	Figline Vegliaturo	1
Calabria	Cosenza	78055	Flumefreddo Bruzio	1
Calabria	Cosenza	78059	Grimaldi	1
Calabria	Cosenza	78062	Lago	1
Calabria	Cosenza	78065	Lappano	1
Calabria	Cosenza	78066	Lattarico	1
Calabria	Cosenza	78067	Longobardi	1
Calabria	Cosenza	78070	Luzzi	1
Calabria	Cosenza	78072	Malito	1
Calabria	Cosenza	78075	Mangone	1
Calabria	Cosenza	78076	Marano Marchesato	1
Calabria	Cosenza	78077	Marano Principato	1
Calabria	Cosenza	78078	Marzi	1
Calabria	Cosenza	78079	Mendicino	1
Calabria	Cosenza	78080	Mongrassano	1
Calabria	Cosenza	78081	Montalto Uffugo	1
Calabria	Cosenza	78090	Panettieri	1
Calabria	Cosenza	78093	Parenti	1
Calabria	Cosenza	78094	Paterno Calabro	1
Calabria	Cosenza	78095	Pedace	1
Calabria	Cosenza	78096	Pedivigliano	1
Calabria	Cosenza	78097	Piane Crati	1
Calabria	Cosenza	78098	Pletrafitta	1
Calabria	Cosenza	78102	Rende	1
Calabria	Cosenza	78105	Rogliano	1
Calabria	Cosenza	78106	Rose	1
Calabria	Cosenza	78109	Rota Greca	1
Calabria	Cosenza	78110	Rovito	1
Calabria	Cosenza	78112	San Benedetto Uffano	1
Calabria	Cosenza	78116	San Fili	1
Calabria	Cosenza	78122	San Lucido	1
Calabria	Cosenza	78123	San Marco Argentano	1
Calabria	Cosenza	78124	San Martino di Finita	1

Regione	Province	CodiceIstat	Denominazione Comuni	Classificazione2015
Calabria	Cosenza	78126	San Pietro In Amantea	1
Calabria	Cosenza	78127	San Pietro in Guarano	1
Calabria	Cosenza	78134	Santo Stefano di Rogliano	1
Calabria	Cosenza	78135	San Vincenzo La Costa	1
Calabria	Cosenza	78139	Scigliano	1
Calabria	Cosenza	78140	Serra d'Alello	1
Calabria	Cosenza	78141	Serra Pedace	1
Calabria	Cosenza	78143	Spezzano della Sila	1
Calabria	Cosenza	78144	Spezzano Piccolo	1
Calabria	Cosenza	78148	Torano Castello	1
Calabria	Cosenza	78151	Trenta	1
Calabria	Cosenza	78155	Zumpano	1
Calabria	Reggio di Calabria	80001	Africo	1
Calabria	Reggio di Calabria	80002	Agnana Calabria	1
Calabria	Reggio di Calabria	80003	Anolia	1
Calabria	Reggio di Calabria	80004	Antonimina	1
Calabria	Reggio di Calabria	80005	Ardore	1
Calabria	Reggio di Calabria	80006	Bagaladi	1
Calabria	Reggio di Calabria	80007	Bagnara Calabria	1
Calabria	Reggio di Calabria	80008	Benestare	1
Calabria	Reggio di Calabria	80009	Bianco	1
Calabria	Reggio di Calabria	80010	Bivongi	1
Calabria	Reggio di Calabria	80011	Bova	1
Calabria	Reggio di Calabria	80012	Bovalino	1
Calabria	Reggio di Calabria	80013	Bova Marina	1
Calabria	Reggio di Calabria	80014	Brancaleone	1
Calabria	Reggio di Calabria	80015	Bruzzano Zeffirio	1
Calabria	Reggio di Calabria	80016	Calanna	1
Calabria	Reggio di Calabria	80017	Camini	1
Calabria	Reggio di Calabria	80018	Campo Calabro	1
Calabria	Reggio di Calabria	80019	Candidoni	1
Calabria	Reggio di Calabria	80020	Canolo	1
Calabria	Reggio di Calabria	80021	Caraffa del Bianco	1
Calabria	Reggio di Calabria	80022	Cardeto	1
Calabria	Reggio di Calabria	80023	Careri	1
Calabria	Reggio di Calabria	80024	Casignana	1
Calabria	Reggio di Calabria	80025	Caulonia	1
Calabria	Reggio di Calabria	80026	Ciminà	1
Calabria	Reggio di Calabria	80027	Cinquefrondi	1
Calabria	Reggio di Calabria	80028	Cittanova	1
Calabria	Reggio di Calabria	80029	Condofuri	1
Calabria	Reggio di Calabria	80030	CoSOLETO	1
Calabria	Reggio di Calabria	80031	Dellanuova	1
Calabria	Reggio di Calabria	80032	Feroleto della Chiesa	1
Calabria	Reggio di Calabria	80033	Ferruzzano	1
Calabria	Reggio di Calabria	80034	Fiumara	1
Calabria	Reggio di Calabria	80035	Galatro	1
Calabria	Reggio di Calabria	80036	Gerace	1
Calabria	Reggio di Calabria	80037	Giffone	1
Calabria	Reggio di Calabria	80038	Gioia Tauro	1
Calabria	Reggio di Calabria	80039	Gioiosa Ionica	1
Calabria	Reggio di Calabria	80040	Grotteria	1
Calabria	Reggio di Calabria	80041	Laganadi	1
Calabria	Reggio di Calabria	80042	Laureana di Borrello	1
Calabria	Reggio di Calabria	80043	Locri	1
Calabria	Reggio di Calabria	80044	Mammola	1
Calabria	Reggio di Calabria	80045	Marina di Gioiosa Ionica	1
Calabria	Reggio di Calabria	80046	Maropati	1
Calabria	Reggio di Calabria	80047	Martone	1
Calabria	Reggio di Calabria	80048	Melicuccà	1

Regione	Province	CodiceIstat	Denominazione Comuni	Classificazione 2015
Calabria	Reggio di Calabria	80049	Melicucco	1
Calabria	Reggio di Calabria	80050	Melito di Porto Salvo	1
Calabria	Reggio di Calabria	80051	Molochio	1
Calabria	Reggio di Calabria	80052	Monasterace	1
Calabria	Reggio di Calabria	80053	Montebello Ionico	1
Calabria	Reggio di Calabria	80054	Motta San Giovanni	1
Calabria	Reggio di Calabria	80055	Oppido Mamertina	1
Calabria	Reggio di Calabria	80056	Palizzi	1
Calabria	Reggio di Calabria	80057	Palmi	1
Calabria	Reggio di Calabria	80058	Pazzano	1
Calabria	Reggio di Calabria	80059	Piaccinica	1
Calabria	Reggio di Calabria	80060	Platì	1
Calabria	Reggio di Calabria	80061	Polistena	1
Calabria	Reggio di Calabria	80062	Portigliola	1
Calabria	Reggio di Calabria	80063	Reggio di Calabria	1
Calabria	Reggio di Calabria	80064	Riace	1
Calabria	Reggio di Calabria	80065	Rizziconi	1
Calabria	Reggio di Calabria	80066	Roccaforte del Greco	1
Calabria	Reggio di Calabria	80067	Roccella Ionica	1
Calabria	Reggio di Calabria	80068	Roghudi	1
Calabria	Reggio di Calabria	80069	Rosarno	1
Calabria	Reggio di Calabria	80070	Sarno	1
Calabria	Reggio di Calabria	80071	San Giorgio Morgeto	1
Calabria	Reggio di Calabria	80072	San Giovanni di Gerace	1
Calabria	Reggio di Calabria	80073	San Lorenzo	1
Calabria	Reggio di Calabria	80074	San Luca	1
Calabria	Reggio di Calabria	80075	San Pietro di Caridà	1
Calabria	Reggio di Calabria	80076	San Procopio	1
Calabria	Reggio di Calabria	80077	San Roberto	1
Calabria	Reggio di Calabria	80078	Santa Cristina d'Aspromonte	1
Calabria	Reggio di Calabria	80079	Sant'Agata del Bianco	1
Calabria	Reggio di Calabria	80080	Sant'Alessio in Aspromonte	1
Calabria	Reggio di Calabria	80081	Sant'Eufemia d'Aspromonte	1
Calabria	Reggio di Calabria	80082	Sant'Illario dello Ionio	1
Calabria	Reggio di Calabria	80083	Santo Stefano in Aspromonte	1
Calabria	Reggio di Calabria	80084	Scido	1
Calabria	Reggio di Calabria	80085	Scilla	1
Calabria	Reggio di Calabria	80086	Seminara	1
Calabria	Reggio di Calabria	80087	Serrata	1
Calabria	Reggio di Calabria	80088	Siderno	1
Calabria	Reggio di Calabria	80089	Sinopoli	1
Calabria	Reggio di Calabria	80090	Staiti	1
Calabria	Reggio di Calabria	80091	Stignano	1
Calabria	Reggio di Calabria	80092	Stilo	1
Calabria	Reggio di Calabria	80093	Taurianova	1
Calabria	Reggio di Calabria	80094	Terranova Sappo Minulio	1
Calabria	Reggio di Calabria	80095	Varapodio	1
Calabria	Reggio di Calabria	80096	Villa San Giovanni	1
Calabria	Reggio di Calabria	80097	San Ferdinando	1
Calabria	Vibo Valentia	102001	Acquaro	1
Calabria	Vibo Valentia	102002	Arena	1
Calabria	Vibo Valentia	102003	Briatico	1
Calabria	Vibo Valentia	102004	Brognaturato	1
Calabria	Vibo Valentia	102005	Capistrano	1
Calabria	Vibo Valentia	102006	Cessaniti	1
Calabria	Vibo Valentia	102007	Dasà	1
Calabria	Vibo Valentia	102008	Dinami	1
Calabria	Vibo Valentia	102009	Drapia	1
Calabria	Vibo Valentia	102010	Fabrizia	1
Calabria	Vibo Valentia	102011	Filadelfia	1

Regione	Province	CodiceIstat	Denominazione Comuni	Classificazione2015
Calabria	Vibo Valentia	102012	Filandari	1
Calabria	Vibo Valentia	102013	Filogaso	1
Calabria	Vibo Valentia	102014	Francavilla Angitola	1
Calabria	Vibo Valentia	102015	Francica	1
Calabria	Vibo Valentia	102016	Gerocarne	1
Calabria	Vibo Valentia	102017	Ionadi	1
Calabria	Vibo Valentia	102018	Joppolo	1
Calabria	Vibo Valentia	102019	Limbadi	1
Calabria	Vibo Valentia	102020	Malerato	1
Calabria	Vibo Valentia	102021	Mileto	1
Calabria	Vibo Valentia	102022	Mongiana	1
Calabria	Vibo Valentia	102023	Monterosso Calabro	1
Calabria	Vibo Valentia	102024	Nardodipace	1
Calabria	Vibo Valentia	102025	Nicotera	1
Calabria	Vibo Valentia	102026	Parghelia	1
Calabria	Vibo Valentia	102027	Pizzo	1
Calabria	Vibo Valentia	102028	Pizzoni	1
Calabria	Vibo Valentia	102029	Polia	1
Calabria	Vibo Valentia	102030	Ricadi	1
Calabria	Vibo Valentia	102031	Rombiolo	1
Calabria	Vibo Valentia	102032	San Calogero	1
Calabria	Vibo Valentia	102033	San Costantino Calabro	1
Calabria	Vibo Valentia	102034	San Gregorio d'Ippona	1
Calabria	Vibo Valentia	102035	San Nicola da Crissa	1
Calabria	Vibo Valentia	102036	Sant'Onofrio	1
Calabria	Vibo Valentia	102037	Serra San Bruno	1
Calabria	Vibo Valentia	102038	Simbario	1
Calabria	Vibo Valentia	102039	Sorianello	1
Calabria	Vibo Valentia	102040	Soriano Calabro	1
Calabria	Vibo Valentia	102041	Spadola	1
Calabria	Vibo Valentia	102042	Spilinga	1
Calabria	Vibo Valentia	102043	Stefanaconi	1
Calabria	Vibo Valentia	102044	Tropea	1
Calabria	Vibo Valentia	102045	Vallelonga	1
Calabria	Vibo Valentia	102046	Vazzano	1
Calabria	Vibo Valentia	102047	Vibo Valentia	1
Calabria	Vibo Valentia	102048	Zaccanopoli	1
Calabria	Vibo Valentia	102049	Zambrone	1
Calabria	Vibo Valentia	102050	Zungri	1
Campania	Avellino	64003	Andretta	1
Campania	Avellino	64004	Aquilonia	1
Campania	Avellino	64005	Ariano Irpino	1
Campania	Avellino	64011	Bisaccia	1
Campania	Avellino	64012	Bonito	1
Campania	Avellino	64013	Cairano	1
Campania	Avellino	64014	Calabritto	1
Campania	Avellino	64015	Calitri	1
Campania	Avellino	64017	Caposele	1
Campania	Avellino	64019	Carife	1
Campania	Avellino	64020	Casalbore	1
Campania	Avellino	64022	Castel Baronia	1
Campania	Avellino	64023	Castelfranci	1
Campania	Avellino	64027	Chianche	1
Campania	Avellino	64030	Conza della Campania	1
Campania	Avellino	64032	Flumeri	1
Campania	Avellino	64033	Fontanarosa	1
Campania	Avellino	64035	Frigento	1
Campania	Avellino	64036	Gesualdo	1
Campania	Avellino	64038	Grottaminarda	1
Campania	Avellino	64040	Guardia Lombardi	1

Regione	Province	Codicestat	Denominazione Comuni	Classificazione2015
Campania	Avellino	64041	Lacedonia	1
Campania	Avellino	64042	Lapio	1
Campania	Avellino	64044	Lioni	1
Campania	Avellino	64045	Luogosano	1
Campania	Avellino	64048	Mellito Irpino	1
Campania	Avellino	64050	Mirabella Eclano	1
Campania	Avellino	64052	Montecalvo Irpino	1
Campania	Avellino	64056	Montefusco	1
Campania	Avellino	64059	Montemiletto	1
Campania	Avellino	64060	Monteverde	1
Campania	Avellino	64063	Morra De Sanctis	1
Campania	Avellino	64070	Paternopoli	1
Campania	Avellino	64071	Petraro Irpino	1
Campania	Avellino	64072	Pletradedusi	1
Campania	Avellino	64079	Rocca San Felice	1
Campania	Avellino	64082	San Mango sul Calore	1
Campania	Avellino	64085	San Nicola Baronia	1
Campania	Avellino	64087	San Sossio Baronia	1
Campania	Avellino	64089	Sant'Andrea di Conza	1
Campania	Avellino	64090	Sant'Angelo all'Esca	1
Campania	Avellino	64092	Sant'Angelo del Lombardi	1
Campania	Avellino	64093	Santa Paolina	1
Campania	Avellino	64097	Scampitella	1
Campania	Avellino	64104	Sturno	1
Campania	Avellino	64107	Taurasi	1
Campania	Avellino	64108	Teora	1
Campania	Avellino	64109	Torella dei Lombardi	1
Campania	Avellino	64110	Torre Le Nocelle	1
Campania	Avellino	64111	Torrioni	1
Campania	Avellino	64112	Trevico	1
Campania	Avellino	64113	Tufo	1
Campania	Avellino	64114	Vallata	1
Campania	Avellino	64115	Vallesaccarda	1
Campania	Avellino	64116	Venticano	1
Campania	Avellino	64117	Villamaina	1
Campania	Avellino	64118	Villanova del Battista	1
Campania	Avellino	64120	Zungoli	1
Campania	Benevento	62003	Apice	1
Campania	Benevento	62004	Apollosa	1
Campania	Benevento	62008	Benevento	1
Campania	Benevento	62011	Buonalbergo	1
Campania	Benevento	62012	Calvi	1
Campania	Benevento	62013	Campolattaro	1
Campania	Benevento	62014	Campoli del Monte Taburno	1
Campania	Benevento	62015	Casalduni	1
Campania	Benevento	62017	Castelpagano	1
Campania	Benevento	62018	Castelpoto	1
Campania	Benevento	62019	Castelvenere	1
Campania	Benevento	62021	Cautano	1
Campania	Benevento	62023	Cerreto Sannita	1
Campania	Benevento	62024	Circello	1
Campania	Benevento	62025	Colle Sannita	1
Campania	Benevento	62026	Cusano Mutri	1
Campania	Benevento	62029	Falchione	1
Campania	Benevento	62030	Foglianise	1
Campania	Benevento	62033	Fragneto l'Abate	1
Campania	Benevento	62034	Fragneto Monforte	1
Campania	Benevento	62037	Guardia Sanframondi	1
Campania	Benevento	62041	Molinara	1
Campania	Benevento	62044	Morcone	1

Regione	Province	CodiceIstat	Denominazione Comuni	Classificazione2015
Campania	Benevento	62045	Paduli	1
Campania	Benevento	62046	Pago Velano	1
Campania	Benevento	62049	Paupisi	1
Campania	Benevento	62050	Pesco Sannita	1
Campania	Benevento	62051	Pietraroja	1
Campania	Benevento	62052	Pietrelcina	1
Campania	Benevento	62053	Ponte	1
Campania	Benevento	62054	Pontelandolfo	1
Campania	Benevento	62056	Reino	1
Campania	Benevento	62058	San Giorgio del Sannio	1
Campania	Benevento	62059	San Giorgio La Molar	1
Campania	Benevento	62060	San Leucio del Sannio	1
Campania	Benevento	62061	San Lorenzello	1
Campania	Benevento	62062	San Lorenzo Maggiore	1
Campania	Benevento	62063	San Lupo	1
Campania	Benevento	62064	San Marco del Cavoti	1
Campania	Benevento	62065	San Martino Sannita	1
Campania	Benevento	62066	San Nazaro	1
Campania	Benevento	62067	San Nicola Manfredi	1
Campania	Benevento	62069	Santa Croce del Sannio	1
Campania	Benevento	62071	Sant'Angelo a Cupolo	1
Campania	Benevento	62072	Sassinoro	1
Campania	Benevento	62076	Torrecoiso	1
Campania	Benevento	62077	Vitulano	1
Campania	Benevento	62078	Sant'Arcangelo Trimonte	1
Campania	Caserta	61025	Castello del Matese	1
Campania	Caserta	61041	Giola Sannitica	1
Campania	Caserta	61057	Piedimonte Matese	1
Campania	Caserta	61076	San Gregorio Matese	1
Campania	Caserta	61080	San Potito Sannitico	1
Campania	Salerno	65010	Atena Lucana	1
Campania	Salerno	65017	Buccino	1
Campania	Salerno	65018	Buonabitacolo	1
Campania	Salerno	65019	Caggiano	1
Campania	Salerno	65033	Castelnuovo di Conza	1
Campania	Salerno	65043	Collano	1
Campania	Salerno	65063	Laviano	1
Campania	Salerno	65076	Montesano sulla Marcellana	1
Campania	Salerno	65087	Padula	1
Campania	Salerno	65093	Pertosa	1
Campania	Salerno	65097	Polla	1
Campania	Salerno	65105	Ricigliano	1
Campania	Salerno	65110	Romagnano al Monte	1
Campania	Salerno	65114	Sala Consilina	1
Campania	Salerno	65117	Salvitelle	1
Campania	Salerno	65120	San Gregorio Magno	1
Campania	Salerno	65131	Santomenna	1
Campania	Salerno	65155	Valva	1
Friuli- Venezia Giulia	Pordenone	93001	Andreis	1
Friuli- Venezia Giulia	Pordenone	93006	Barcis	1
Friuli- Venezia Giulia	Pordenone	93011	Castelnovo del Friuli	1
Friuli- Venezia Giulia	Pordenone	93012	Cavasso Nuovo	1
Friuli- Venezia Giulia	Pordenone	93016	Clauzetto	1
Friuli- Venezia Giulia	Pordenone	93020	Fanna	1
Friuli- Venezia Giulia	Pordenone	93024	Frisanico	1
Friuli- Venezia Giulia	Pordenone	93025	Maniago	1
Friuli- Venezia Giulia	Pordenone	93026	Meduno	1
Friuli- Venezia Giulia	Pordenone	93027	Montebelluna	1
Friuli- Venezia Giulia	Pordenone	93047	Travesio	1
Friuli- Venezia Giulia	Pordenone	93049	Vito d'Asio	1

Regione	Province	CodiceIstat	Denominazione Comuni	Classificazione2015
Friuli- Venezia Giulia	Pordenone	93052	Vajont	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30002	Amaro	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30006	Artegna	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30007	Attimis	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30012	Bordano	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30013	Buja	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30043	Gemona del Friuli	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30051	Lusevera	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30052	Magnano in Riviera	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30061	Montenars	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30065	Nimis	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30066	Osoppo	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30086	Pulfero	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30092	Resia	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30108	Savogna	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30113	Taipana	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30116	Tarcento	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30124	Trasaghis	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30131	Venezone	1
Friuli- Venezia Giulia	Udine	30137	Forgaria nel Friuli	1
Lazio	Frosinone	60001	Acquafondata	1
Lazio	Frosinone	60004	Alvito	1
Lazio	Frosinone	60010	Arpino	1
Lazio	Frosinone	60011	Atina	1
Lazio	Frosinone	60013	Belmonte Castello	1
Lazio	Frosinone	60015	Broccostella	1
Lazio	Frosinone	60016	Campoli A. pennino	1
Lazio	Frosinone	60017	Casalattico	1
Lazio	Frosinone	60018	Casalvieri	1
Lazio	Frosinone	60026	Cervaro	1
Lazio	Frosinone	60029	Colle San Magno	1
Lazio	Frosinone	60037	Fontechiari	1
Lazio	Frosinone	60040	Gallinaro	1
Lazio	Frosinone	60043	Isola del Liri	1
Lazio	Frosinone	60049	Pescosolido	1
Lazio	Frosinone	60050	Picinisco	1
Lazio	Frosinone	60057	Posta Fibreno	1
Lazio	Frosinone	60059	Rocca d'Arce	1
Lazio	Frosinone	60061	San Biagio Saracinisco	1
Lazio	Frosinone	60062	San Donato Val di Comino	1
Lazio	Frosinone	60068	Sant'Elia Fiumerapido	1
Lazio	Frosinone	60069	Santopadre	1
Lazio	Frosinone	60070	San Vittore del Lazio	1
Lazio	Frosinone	60072	Settefrati	1
Lazio	Frosinone	60074	Sora	1
Lazio	Frosinone	60077	Terelle	1
Lazio	Frosinone	60084	Vallerotonda	1
Lazio	Frosinone	60086	Vicalvi	1
Lazio	Frosinone	60088	Villa Latina	1
Lazio	Frosinone	60091	Viticuso	1
Lazio	Rieti	57001	Accumoli	1
Lazio	Rieti	57002	Amatrice	1
Lazio	Rieti	57003	Antrodoco	1
Lazio	Rieti	57006	Borbona	1
Lazio	Rieti	57007	Borgorose	1
Lazio	Rieti	57008	Borgo Velino	1
Lazio	Rieti	57015	Castel Sant'Angelo	1
Lazio	Rieti	57017	Cittareale	1
Lazio	Rieti	57028	Flamignano	1
Lazio	Rieti	57033	Leonessa	1

Regione	Province	CodiceIstat	Denominazione Comuni	Classificazione2015
Lazio	Rieti	57037	Micigliano	1
Lazio	Rieti	57057	Posta	1
Marche	Macerata	43010	Castelsantangelo sul Nera	1
Marche	Macerata	43027	Monte Cavallo	1
Marche	Macerata	43034	Muccia	1
Marche	Macerata	43038	Pieve Torina	1
Marche	Macerata	43052	Serravalle di Chienti	1
Marche	Macerata	43057	Visso	1
Molise	Campobasso	70002	Baranello	1
Molise	Campobasso	70003	Bojano	1
Molise	Campobasso	70007	Campochiaro	1
Molise	Campobasso	70020	Colle d'Anchise	1
Molise	Campobasso	70028	Guardiaregia	1
Molise	Campobasso	70067	San Giuliano del Sannio	1
Molise	Campobasso	70070	San Massimo	1
Molise	Campobasso	70071	San Polo Matese	1
Molise	Campobasso	70075	Sepino	1
Molise	Campobasso	70076	Spinete	1
Molise	Campobasso	70084	Vinchiaturo	1
Molise	Isernia	94001	Acquaviva d'Isernia	1
Molise	Isernia	94005	Cantalupo nel Sannio	1
Molise	Isernia	94008	Carpinone	1
Molise	Isernia	94010	Castelpetroso	1
Molise	Isernia	94011	Castelpizzuto	1
Molise	Isernia	94012	Castel San Vincenzo	1
Molise	Isernia	94014	Cerro al Volturno	1
Molise	Isernia	94017	Colli a Volturno	1
Molise	Isernia	94019	Filignano	1
Molise	Isernia	94020	Forlì del Sannio	1
Molise	Isernia	94021	Formelli	1
Molise	Isernia	94023	Isernia	1
Molise	Isernia	94024	Longano	1
Molise	Isernia	94025	Macchia d'Isernia	1
Molise	Isernia	94026	Macchiagodena	1
Molise	Isernia	94027	Miranda	1
Molise	Isernia	94028	Montaquila	1
Molise	Isernia	94029	Montenero Val Cocchiara	1
Molise	Isernia	94030	Monteroduni	1
Molise	Isernia	94031	Pesche	1
Molise	Isernia	94034	Pettoranello del Molise	1
Molise	Isernia	94036	Pizzone	1
Molise	Isernia	94038	Pozzilli	1
Molise	Isernia	94039	Rionero Sannitico	1
Molise	Isernia	94040	Roccamandolfi	1
Molise	Isernia	94041	Roccasicura	1
Molise	Isernia	94042	Rocchetta a Volturno	1
Molise	Isernia	94043	San Pietro Avellana	1
Molise	Isernia	94044	Sant'Agapito	1
Molise	Isernia	94045	Santa Maria del Molise	1
Molise	Isernia	94047	Sant'Elena Sannita	1
Molise	Isernia	94048	Scapoli	1
Puglia	Foggia	71001	Accadia	1
Puglia	Foggia	71003	Anzano di Puglia	1
Puglia	Foggia	71005	Ascoli Satriano	1
Puglia	Foggia	71007	Bovino	1
Puglia	Foggia	71009	Candela	1
Puglia	Foggia	71022	Deliceto	1
Puglia	Foggia	71032	Monteleone di Puglia	1
Puglia	Foggia	71037	Panni	1
Puglia	Foggia	71042	Rocchetta Sant'Antonio	1

Regione	Province	CodiceIstat	Denominazione Comuni	Classificazione2015
Puglia	Foggia	71052	Sant'Agata di Puglia	1
Sicilia	Agrigento	84023	Menfi	1
Sicilia	Agrigento	84025	Montevago	1
Sicilia	Agrigento	84038	Santa Margherita di Belice	1
Sicilia	Messina	83002	Ali	1
Sicilia	Messina	83003	Ali Terme	1
Sicilia	Messina	83021	Fiumedinisi	1
Sicilia	Messina	83027	Furci Siculo	1
Sicilia	Messina	83036	Itala	1
Sicilia	Messina	83045	Mandanici	1
Sicilia	Messina	83048	Messina	1
Sicilia	Messina	83061	Nizza di Sicilia	1
Sicilia	Messina	83065	Pagliara	1
Sicilia	Messina	83072	Roccalumera	1
Sicilia	Messina	83076	Rometta	1
Sicilia	Messina	83085	Sant'Alessio Siculo	1
Sicilia	Messina	83089	Santa Teresa di Riva	1
Sicilia	Messina	83092	Saponara	1
Sicilia	Messina	83093	Savoca	1
Sicilia	Messina	83094	Scaletta Zanclea	1
Sicilia	Messina	83105	Villafranca Tirrena	1
Sicilia	Palermo	82033	Contessa Entellina	1
Sicilia	Trapani	81010	Gibellina	1
Sicilia	Trapani	81015	Partanna	1
Sicilia	Trapani	81016	Poggioreale	1
Sicilia	Trapani	81017	Salaparuta	1
Sicilia	Trapani	81018	Salemi	1
Sicilia	Trapani	81019	Santa Ninfa	1
Umbria	Perugia	54005	Campello sul Clitunno	1
Umbria	Perugia	54007	Cascia	1
Umbria	Perugia	54010	Cerreto di Spoleto	1
Umbria	Perugia	54018	Foligno	1
Umbria	Perugia	54031	Monteleone di Spoleto	1
Umbria	Perugia	54035	Norcia	1
Umbria	Perugia	54042	Poggiodomo	1
Umbria	Perugia	54043	Preci	1
Umbria	Perugia	54045	Sant'Anatolia di Narco	1
Umbria	Perugia	54047	Scheggino	1
Umbria	Perugia	54048	Sellano	1
Umbria	Perugia	54051	Spoleto	1
Umbria	Perugia	54054	Trevi	1
Umbria	Perugia	54058	Vallo di Nera	1
Umbria	Terni	55005	Arrone	1
Umbria	Terni	55012	Ferentillo	1
Umbria	Terni	55019	Montefranco	1
Umbria	Terni	55027	Polino	1

41. 013. Il Relatore.

ART. 43.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) al comma 7, primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2018 ».

43. 38. Il Relatore.

ART. 47.

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

ART. 47-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto su strada).

1. Al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

« *a)* all'articolo 10, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“*1-bis.* Nel settore del trasporto su strada, come individuato dall'articolo 1, comma 4, la comunicazione preventiva di distacco:

a) ha durata trimestrale e, durante questo periodo, copre tutte le operazioni di trasporto effettuate dal conducente distaccato in territorio italiano per conto della stessa impresa di autotrasporto indicata nella medesima comunicazione;

b) in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, deve indicare in lingua italiana anche la paga oraria lorda in euro del conducente distaccato e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio da questo sostenute.

1-ter. Una copia della comunicazione preventiva di distacco comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 1, deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere esibita agli organi di polizia stradale, di cui all'arti-

colo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in caso di controllo su strada; un'altra copia della medesima comunicazione deve essere conservata dal referente designato dall'impresa estera distaccante ai sensi del comma 3, lettera *b)*.

1-quater. In occasione di un controllo su strada, gli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, verificano la presenza a bordo del mezzo della documentazione seguente, in lingua italiana:

a) contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152;

b) prospetti di paga”;

b) all'articolo 12, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“*1-bis.* Chiunque circola senza la documentazione prevista dall'articolo 10, commi *1-bis*, *1-ter* ed *1-quater*, ovvero circola con documentazione non conforme alle predette disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000. Si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

2. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Tale esonero è riconosciuto entro i limiti e secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013”.

3. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 3, lettera *e)*, dopo le parole: “contenitori o casse mobili di tipo unificato” sono inserite le seguenti: “o trainino rimorchi o semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale”;

b) all'articolo 180, comma 4, al secondo periodo, sono premesse le seguenti

parole: "Per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.,».

4. Al fine di consentire gli interventi per la protezione ambientale e la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'uso delle infrastrutture, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è incrementata di 55 milioni di euro per l'anno 2017. È altresì incrementata di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 la dotazione finanziaria a copertura delle agevolazioni di cui all'articolo 1, commi 103 e 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

5. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « A tal fine è autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 0,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 55 milioni di euro per l'anno 2018 ».

47. 49. Il Relatore.

ART. 49.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

Al fine di realizzare una proficua allocazione delle partecipazioni pubbliche facenti capo al Ministero dell'economia e delle finanze in ambiti industriali omogenei, il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 3, trasferisce, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, alla società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. le azioni della società ANAS S.p.A. mediante aumento di capitale della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. tramite conferimento in natura. ».

49. 39. Il Relatore.

ART. 53.

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

« ART. 53-bis.

(Ristrutturazione o riorganizzazione di imprese editoriali per crisi aziendale).

1. Per il sostegno degli oneri derivanti dall'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia nei confronti dei giornalisti interessati dai piani di cui all'articolo 1, commi da 226 a 231, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2017, 10 milioni di euro per l'anno 2018, 11 milioni di euro per l'anno 2019, 12 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Ai giornalisti che sono stati effettivamente coinvolti nella riduzione oraria prevista dai piani di cui al primo periodo è data facoltà di optare per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, nel caso di giornalisti che vengono coinvolti nella riduzione oraria successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro sessanta giorni dalla data di coinvolgimento nella riduzione oraria o dalla data di maturazione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva, se successiva, purché in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno venticinque anni interamente accreditati presso l'INPGI, e di un'età anagrafica pari, negli anni 2017 e 2018, ad almeno cinquantotto anni, se donne, e a sessanta anni, se uomini.

2. L'INPGI prende in considerazione le domande di anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia secondo l'ordine cronologico di presentazione dei piani di gestione degli esuberi, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo

per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per gli anni dal 2017 al 2021.

4. All'onere derivante dalle prestazioni di vecchiaia anticipata finanziate ai sensi del presente articolo concorre il contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 41-bis, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

53. 047. Il Relatore.

ART. 56.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

ART. 56-bis.

(Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera).

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 489, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa alla dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia, è rifinanziata per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

56. 08. Il Relatore.

ALLEGATO 4

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.

**RIFORMULAZIONE DELL'ARTICOLO AGGIUNTIVO BOCCADUTRI
13.06 E DELL'ARTICOLO AGGIUNTIVO DI SALVO 54.09**

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-bis.

*(Sospensione del conio di monete
da 1 e 2 centesimi).*

1. A far data dal 1o gennaio 2018 è sospeso il conio da parte dell'Italia di monete metalliche in euro di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro. Il risparmio derivante dagli effetti della norma è destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

2. Durante il periodo di sospensione di cui al comma 1, quando un importo in euro costituisce un autonomo importo monetario complessivo da pagare e il pagamento è effettuato integralmente in contanti, tale importo è arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino.

3. Tutti i soggetti pubblici o incaricati di pubblici uffici o di pubblici servizi, inclusi i loro concessionari, rappresentanti, mandatari o agenti, sono autorizzati, senza necessità di ulteriori provvedimenti o determinazioni, ad acconsentire all'arrotondamento di cui al comma precedente in relazione a qualunque autonomo importo monetario in euro sia esso a debito o a credito.

4. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicato il corso legale delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro secondo le norme ad esse applicabili.

5. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi di cui all'articolo 2, comma 198,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, svolge apposita verifica dell'impatto delle disposizioni di cui al presente articolo sulle dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori finali, e riferisce su base semestrale le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi dallo stesso rilevate nell'esercizio delle proprie attività e funzioni, al Ministro dello sviluppo economico, che provvede, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di proposte normative.

6. Le disposizioni del presente articolo sono comunicate alla Banca centrale europea entro un mese dalla loro entrata in vigore e si applicano dal 1° gennaio 2018.

13. 06. (Nuova formulazione) Boccadutri, Carbone, Losacco, Coppola.

Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

ART. 54-bis.

(Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale).

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, trova applicazione l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10;

b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13.

7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;

b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;

d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;

c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamenti elettronici. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della prerogativa di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9, ovvero presso gli uffici postali un libretto nominativo prefinanziato, denominato « Libretto Famiglia », per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell'ambito di:

a) piccoli lavori domestici, inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

c) insegnamento privato supplementare.

Mediante il Libretto Famiglia, è erogato, secondo le modalità di cui al presente articolo, il contributo, di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; l'importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali,

12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

13. Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera b), e 7, acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 14 e seguenti.

14. È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:

a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5

lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;

c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore miniere, cave e torbiere;

d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

15. Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L'1 per cento degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

16. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, fatto salvo che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.

17. Almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, l'utilizzatore è tenuto a trasmettere, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, fra l'altro, le seguenti informazioni:

a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;

b) il luogo di svolgimento della prestazione;

c) l'oggetto della prestazione;

d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni;

e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16.

Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni ed all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel termine di cui al comma 19.

19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso

gli uffici di Poste Italiane. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 6, l'INPS provvede altresì all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso dalla pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e inde-

terminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500, per ogni prestazione lavorativa giornaliera in cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette al Parlamento una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.

54. 09. (Nuova formulazione) Di Salvo, Rotta, Tinagli.